Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1911 — ROMA — Giovedì, 20 luglio — Numero 169

DIREZIONE Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 11-31 | Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi | AMMINISTRAZIONE Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 75-91

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32: semestre L. 17: trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36: » » 19: » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80: » » 41: » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. **10** — *nel Regno cent.* **15** — *arretrato in Roma cent.* **20** — *nel Regno cent.* **30** — *all'Estero cent.* **35**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

Parte ufficiale.

Parte non ufficiale.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 713 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Piena ed intiera esecuzione è data alla Convenzione firmata in Roma addì 19 settembre 1909 tra l'Italia e l'Ungheria, le cui ratifiche furono scambiate il 14 giugno scorso per l'applicazione reciproca delle leggi, dei regolamenti e delle ordinanze sull'assicurazione degli operai contro gli infortunii del lavoro.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 luglio 1911.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — FACTA — NITTI — DI SAN GIULIANO.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

CONVENZIONE italo-ungherese sull' assicurazione contro gli infortuni del lavoro.

(19 Settembre 1909)

Sua Maestà il Re d'Italia

e Sua Maestà l'Imperatore d'Austria, Re di Boemia, ecc. e Re apostolico di Ungheria

animati dal desiderio che fra l'Italia e l'Ungheria siano garantiti reciprocamente ai cittadini dei due Stati i benefici delle leggi, dei regolamenti e delle ordinanze sull'assicurazione degli operai contro gli infortuni del lavoro, hanno risoluto di concludere a tale scopo una convenzione, e a tale effetto hanno nominato Loro plenipotenziari:

Sua Maestà il Re d'Italia:

Sua Eccellenza Tommaso Tittoni, cavaliere di gran croce degli ordini dei santi Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia, gran croce dell'ordine Imperiale austriaco di Leopoldo, senatore del Regno, Suo ministro segretario di Stato per gli affare esteri,

e Sua Maestà l'Imperatore d'Austria, Re di Boemia, ecc. e Re apostolico di Ungheria:

il signor Giuseppe Conte Somssich de Saàrd, I. e R. incaricato d'affari d'Austria-Ungheria in Roma, consigliere di legazione di prima classe, cavaliere dell'ordine della Corona Ferrea di terza classe, commendatore dell'ordine della Corona d'Italia,

Sua Eccellenza Giuseppe Szterényi, Suo consigliere intimo, segretario di Stato nel Regio Ministero di commercio ungherese, cavaliere di gran croce dell'ordine della Corona d'Italia,

i quali, dopo essersi comunicati reciprocamente i loro pieni poteri trovati in buona e debita forma, si accordarono negli articoli seguenti:

Art. 1.

Gli operai ed impiegati di cittadinanza italiana colpiti in Ungheria da infortunio in un lavoro soggetto all'obbligo dell'assicurazione a sensi dell'articolo di legge ungherese XIX dell'anno 1907 e di altra legge ungherese che in avvenire modificasse la legge suddetta e i loro aventi causa, cui spettino le indennità, hanno diritto allo stesso trattamento e alle stesse indennità che l'articolo di legge ungherese XIX dell'anno 1907 e di altra legge ungherese che in avvenire modificasse la legge suddetta, accorda in caso d'infortunio del lavoro ai cittadini ungarici. Reciprocamente gli operai ed impiegati di cittadinanza ungarica colpiti in Italia da infortunio in un lavoro soggetto all'obbligo dell'assicurazione a sensi della legge italiana (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51 e di altra legge italiana che in avvenire modificasse la legge suddetta, e i loro aventi causa cui spettino le indennità hanno diritto allo stesso trattamento e alle stesse indennità che spettano ai cittadini italiani in base alla legge italiana (testo unico) suddetta e ad altra legge italiana che in avvenire la modificasse.

La reciprocità accennata nell'alinea precedente si estende anche agli operai ed impiegati, occupati in lavori soggetti all'obbligo dell'assicurazione, di imprese aventi sede o stabile rappresentanza nel territorio di uno dei due Stati e che sono colpiti da infortunio del lavoro fuori del territorio dei due Stati, eccettuato il caso che a tali operai od impiegati si applichi la legge sugli infortuni del lavoro che sia in vigore nello Stato in cui essi sono colpiti dall'infortunio.

Avranno diritto alle indennità anche gli aventi causa delle suddette persone colpite da infortunio del lavoro, i quali non si trovavano al momento dell'infortunio nel territorio di quello dei due Stati nel quale l'infortunio è avvenuto.

Inoltre godranno delle indennità gli operai od impiegati colpiti da infortunio del lavoro i quali dopo l'infortunio rimpatriano stabilmente.

Ugualmente infine avranno il godimento delle indennità gli aventi causa dell'operaio o impiegato colpito da infortunio del lavoro, tanto se essi non abbiano mai soggiornato nel territorio dello Stato nel quale l'infortunio è avvenuto, quanto se essi, dopo avervi soggiornato, si rechino all'estero stabilmente.

Art. 2.

L'autorità competente di uno dei due Stati incaricata di procedere ad una inchiesta per un infortunio del lavoro, da cui sia stato colpito un operaio o impiegato dell'altro Stato deve comunicare all'autorità consolare, competente in ragione del luogo in cui l'infortunio avvenne, copia del processo verbale della inchiesta stessa, entro otto giorni dalla chiusura di essa.

Art. 3.

Le competenti autorità italiane a richiesta delle autorità consolari austro-ungariche, presteranno il loro concorso per accertare, se, rispetto alle persone residenti in Italia, le quali godano una rendita in base all'art. 1° della presente convenzione, permangano le condizioni alle quali è suburdinato il diritto di godimento della rendita e per accertare se siano intervenuti cambiamenti che possano modificare la misura della indennità liquidata; e reciprocamente le autorità ungariche a richiesta delle autorità consolari italiane fatta agli stessi scopi.

Art. 4.

I cittadini italiani, ai quali in base all'articolo 1° della presente convenzione siano attribuite indennità, sono tenuti, quando non risiedano in Ungheria, ad osservare le prescrizioni che saranno emesse per tali casi dalle competenti casse in Ungheria, e reciprocamente.

Art. 5.

La competente cassa in Italia che è obbligata a pagare una rendita, in base alla legge italiana, ad un cittadino ungarico residente in Ungheria, può discaricarsene versando alla competente cassa in Ungheria il capitale, che, nel giorno del versamento ed in base alle tariffe di quest'ultima cassa, corrisponde alla rendita rispettiva. In tale caso la competente cassa in Ungheria eseguirà il pagamento della rendita alle condizioni e con le norme da stabilirsi d'accordo con la competente cassa in Italia.

Reciprocamente la competente cassa in Ungheria, che è obbligata a pagare una rendita, in base alla legge ungherese, ad un cittadino italiano residente in Italia, può discaricarsene versando alla competente cassa in Italia il capitale che, nel giorno del versamento ed in base alle tariffe di quest'ultima cassa, corrisponde alla rendita rispettiva. In tale caso la competente cassa in Italia eseguirà il pagamento della rendita alle condizioni e con le norme da stabilirsi d'accordo con la competente cassa in Ungheria.

La competente cassa in Italia può altresì incaricare la competente cassa in Ungheria di pagare in sua vece al cittadino ungarico residente in Ungheria alle condizioni e con le norme da stabilirsi d'accordo tra le due casse, le rate di rendita dovute in base alla legge italiana, e reciprocamente.

Gli accordi tra le competenti casse in Italia ed in Ungheria potranno estendersi anche agli invii di fondi, tra le casse stesse, eseguiti per mezzo della posta e destinati al pagamento delle indennità.

Art. 6.

Le competenti casse in Italia ed in Ungheria avranno facoltà di modificare le prescrizioni indicate nell'articolo 4. Avranno altresì facoltà di modificare le tariffe indicate nell'articolo 5 della presente convenzione, purchè sia assicurata sempre l'uguaglianza di trattamento ai cittadini dei due Stati.

Art. 7.

Negli articoli precedenti, per la competente cassa in Italia è da intendersi la « Cassa Nazionale italiana di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai », e per la competente cassa in Ungheria è da intendersi la « Cassa Nazionale di soccorso per

gli operai infermi e di assicurazione contro gli infortuni » (Orszgos Munkásbetegsegélyzö és Balesetbiztositó pénztár) di Budapest o di Zagábria secondo che la persona colpita dall'infortunio è ascritta all' una o all' altra.

Art. 8.

L'esenzione da qualsiasi tassa e diritto e tutti gli altri benefici fiscali concessi dalla legge di uno dei due Stati per i documenti da presentarsi allo scopo di ottenere il pagamento delle indennità, saranno applicati anche nei casi in cui questi documenti servono nell'altro Stato per il pagamento delle indennità, in base alle leggi in esso vigenti.

Art. 9.

Le controversie che sorgessero tra i due Stati sulla interpretazione o sull'applicazione della presente convenzione, a domanda di uno di essi, saranno definite mediante arbitrato.

Per ciascuna controversia il tribunale arbitrale sarà costituito nel modo seguente: ciascuno dei due Stati nominerà come arbitro, fra i suoi cittadini, due persone competenti, ed essi si metteranno d'accordo per la scelta di un soprarbitro appartenente ad un terzo Stato amico. I due Stati si riservano la facoltà di designare anticipatamente o per un periodo di tempo da determinarsi, la persona che eserciterà, in caso di controversie, le funzioni di soprarbitro.

Nel primo caso di arbitrato il tribunale arbitrale siederà nel territorio dello Stato convenuto; nel secondo caso nel territorio dell'altro Stato, e così di seguito alternativamente nel territorio di ciascuno dei due Stati. Lo Stato, nel quale si riunirà il tribunale, ne designerà la sede; esso dovrà provvedere locali, gli impiegati e il personale di servizio, necessari per il funzionamento del tribunale. Il tribunale sarà presieduto dal soprarbitro. Le decisioni saranno prese a maggioranza di voti. I due Stati si metteranno d'accordo, sia in ogni caso di arbitrato, sia per tutti i casi, sulla procedura che il tribunale dovrà eseguire. In mancanza di tale accordo la procedura sarà stabilita dal tribunale stesso. La procedura potrà aver luogo per iscritto; se nessuno dei due Stati fa obiezione. In questo caso potranno essere modificate le disposizioni dell' alinea precedente.

Per la trasmissione delle citazioni a comparire innanzi al tribunale arbitrale e per le rogatorie da questo emanate, le autorità di ciascuno dei due Stati presteranno, a richiesta del tribunale arbitrale diretta al governo competente, la loro assistenza così come la prestano quando si tratta di richiesta dei tribunali civili del paese.

Art. 10.

La presente convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno che segue quello dello scambio delle ratifiche, ed avrà la durata di almeno sette anni. Oltre questo periodo la presente convenzione potrà essere messa fuori vigore previa denunzia; però, benchè denunziata, rimarrà in vigore fino al 31 dicembre dell' anno successivo a quello in cui fu data la denunzia.

Anche in caso di denunzia la presente convenzione sarà applicata senza limitazione nei riguardi dei diritti delle persone colpite da infortunio del lavoro e dei loro aventi causa, cui spettino le indennità verso le casse indicate nella presente convenzione, in conseguenza di infortuni del lavoro avvenuti fino al 31 dicembre dell' anno successivo a quello in cui fu data la denunzia.

A questa stessa data cessano le attribuzioni conferite alle autorità consolari ed i diritti e gli obblighi delle casse nei loro reciproci rapporti preveduti nella presente convenzione, salvo il regolamento dei conti che saranno allora pendenti fra le casse stesse e salvo il servizio di tutte le rendite di cui esse avessero in precedenza ricevuto i capitali costitutivi.

Art. 11.

Le disposizioni degli articoli I e VIII della presente convenzione avranno effetto retroattivo a datare dal 1° luglio dell' anno 1908.

Art. 12.

La presente convenzione sarà ratificata e le ratifiche saranno scambiate in Roma il più presto possibile.

In fede di che i plenipotenziari hanno firmato la presente convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli.

Fatto in doppio originale, ciascuno redatto nelle lingue italiana ed ungherese, in Roma li 19 settembre 1909.

(*L. S.*) T. TITTONI.
» SOMSSICH.
» SZTERÉNYI.

Ö Felsége Olaszország királya

és Ö Felsége Ausztria császára, Csehország királya stb. és Magyarország apostoli királya

attól az óhajtástól indittatva, hogy Olaszország és Magyarország között a munkások balesetbiztositására vonatkozó törvények, szabályzatok és rendeletek kedvezményei a két állam polgárai részére kölcsönösen biztosittassanak elhatározták, hogy e czélból egyezményt kötnek és ehhez képest meghatalmazottaikká kinevezték:

Ö Felsége Olaszország királya

Nagyméltóságú Tittoni Tamás urat, a szent Móricz- és Lázárrend és az olasz koronarend nagykeresztesét, az osztrák császári Lipótrend nagykeresztesét, a királyság szenátorát, államtitkár-külügy-ministerét,

és Ö Felsége Ausztria császára, Csehország királya stb. és Magyarország apostoli királya,

Saárdi gróf Somssich József urat, cs. és kir. osztrák-magyar ügyvivöt Rómában, elsö osztályú követségi tanácsost, a harmadosztályú vaskoronarend lovagját, az olasz koronarend középkeresztesét,

Nagyméltóságu Sztervényi József urat, belsö titkos tanácsosát, államtitkárt a magyar királyi kereskedelemügyi ministeriumban, az olasz koronarend nagykeresztesét,

a kik jó és kellö alakban talált meghatalmazásaik kölcsönös közlése után a következö czikkekben állapodtak meg:

1. Czikk.

Azoknak az olasz honos munkásoknak és alkalmazottaknak, kiket Magyarországon lévö s az 1907: XIX. magyar törvényczikk, valamint ezt a törvényt a jövöben esetleg módositó más magyar törvény értelmében biztositásra kötelezett üzemben baleset ér, valamint igényjogosult hozzátartozóiknak joguk van ugyanarra az elbánásra és ugyanazokra a kártalanitásokra, melyeket az 1907: XIX. magyar törvényczikk, valamint ezt a törvényt a jövöben esetleg módositó más magyar törvény üzemi balesetekböl kifolyólag a magyar honosoknak biztosit. Viszont azoknak a magyar honos munkásoknak és alkalmazottaknak, kiket Olaszországban lévö s az 1904. évi január 31-én 51. szám alatt (egységes szövegben) közzétett olasz törvény, valamint ezt a törvényt a jövöben esetleg módositó más olasz törvény értelmében biztositásra kötelezett üzemben baleset ér, valamint igényjogosult hozzátartozóiknak joguk van ugyanarra az elbánásra és ugyanazokra a kártalanitásokra, melyek a fentemlitett (egységes szövegü) olasz törvény, valamint ezt a törvényt a jövöben esetleg módositó más olasz törvény alapján az olasz honosokat megilletik.

Az elöbbi bekezdésben emlitett viszonosság a két állam valamelyikének területén székhelylyel vagy állandó képviselöséggel biró vállalatok biztositásra kötelezett üzemeiben alkalmazott azokra a munkásokra és alkalmazottakra is kiterjed, kiket a két állam területén kivül ér üzemi baleset, kivéve azt az esetet, midön az ilyen munkásokra vagy alkalmazottakra annak az államnak baleset-biztositási törvénye nyer alkalmazást, amelynek területén öket a baleset érte.

Joguk lesz a kártalanitásra a baleset által sujtott s fentemlitett egyénck oly igényjogosult hozzátartozóinak is, akik a baleset idejében nem tartózkodtak a két állam közül annak az államnak területén, amelyben a baleset történt.

Azonkivül kártalanitást fognak élvezni az üzemi baleset által sujtott oly munkások és alkalmazottak, akik a baleset után állandó tartózkodásra hazájukba tértek vissza.

Végül ugyancsak kártalanitás élvezetében lesz részük az üzemi baleset által sujtott munkás vagy alkalmazott igényjogosult hozzátartozóinak akkor is, ha sohasem tartózkodtak annak az államnak a területén, amelyben a baleset történt, ugyszintén akkor is, ha ennek az államnak területén tartózkodtak ugyan, de onnan állandó tartózkodásra külföldre távoznak.

II. Czikk.

A két állam egyikének illetékes hatósága, amely hivatva van vizsgálatot tartani oly üzemi baleset miatt, amely a másik állam kötelékébe tartozó munkást vagy alkalmazottat ért, köteles a baleset vizsgálatról felvett jegyzökönyv másolatát a vizsgálat befejezésétől számitott nyolcz napon belül a baleset szinhelye szerint illetékes konzuli hatósággal közölni.

III. Czikk.

Az illetékes olasz hatóságok, ha az osztrák-magyar konzuli hatóságok őket megkeresik, közre fognak müködni annak a megállapitása érdekében, vajjon az Olaszországban lakó egyénekre, akik a jelen egyezmény I. czikke értelmében járadékot élveznek, fennállanak-e még azok a feltételek, amelyekhez a járadék élvezete kötve van, továbbá annak a megállapitása érdekében, vajjon nem állottak-e be oly változások, amelyek alapján a folyósitott járadékok nagysága módositható; viszont az illetékes magyar hatóságok is közre fognak müködni, ha őket hasonló czélból kesesik meg.

IV. Czikk.

Azok az olasz honosok, akiket a jelen egyezmény I. czikke értelmében kártalanitások illetnek meg, kötelesek mindaddig, mig nem laknak Magyar-országon, magukat alávetni azoknak a szabályoknak, amelyeket ily esetekre nézve az illetékes magyarországi pénztárak megállapitani fognak, és viszont.

V. Czikk.

Az illetékes olaszországi pénztár, mely az olasz törvény értelmében járadékot köteles fizetni valamely Magyar-országon lakó magyar honosnak, megválthalja ebbeli kötelezettségét azzal, hogy az illetékes magyarországi pénztárnak megfizeti azt a tökét, amely a befizetés napján és az utóbbi pénztár dijszabása szerint megfelel az illető járadéknak. Ily esetben az illetékes magyarországi pénztár a járadék fizetését az illetékes olaszországi pénztárral egyetértőleg megállapitandó feltételek és szabályok szerint fogja teljesiteni.

Viszont az illetékes magyarországi pénztár, mely a magyar törvény értelmében járadékot köteles fizetni valamely Olaszországban lakó olasz honosnak, megválthatja ebbeli kötelezettségét azzal, hogy az illetékes olaszországi pénztárnak megfizeti azt a tökét, amely a befizetés napján és az utóbbi pénztár dijszabása szerint megfelel az illető járadéknak. Ily esetben az illetékes olaszországi pénztár a járadék fizetését az illetékes magyarországi pénztárral egyetértőleg megállapitandó feltételek és szabályok szerint fogja teljesiteni.

Az illetékes olaszországi pénztár egyébként megbizhatja az illetékes magyarországi pénztárt, hogy a két pénztár által egyetértőleg megállapitandó feltételek és szabályok szerint fizesse ki helyette a Magyarországon lakó magyar honosoknak az olasz törvény alapján járó járadékrészleteket és viszont.

Az illetékes olaszországi és magyaroszági pénztárak között létesitendő megállapodások kiterjedhetnek azokra a pénzküldeményekre is, a melyeket a pénztárak a kártalanitások fizetése czéljából posta utján intéznek egymáshoz.

VI. Czikk.

Az illetékes olaszországi és magyarországi pénztárak a IV. czikkben emlitett szabályokat szabadon módosithatják. Ugyancsak szabadon módosithatják az V. czikkben emlitett dijszabásokat is, feltéve, hogy a két állam polgárai részére az egyenlő elbánás továbbra biztositva marad.

VII. Czikk.

Az előbbi czikkekben illetékes olaszországi pénztár alatt a « Munk sokat rokkantság és aggkor esetére biztositó olasz nemzeti pénztár » (« Cassa Nazionale italiana di previdenza per la invalidità e p la vecchiaia degli operai ») és illetékes magyarországi pénzt alatt a budapesti vagy a zágrábi « Országos munkásbetegsegély és balesetbiztositó pénztár »-t kell érteni, aszerint, amint a bales által sujtott egyén az egyiknek vagy a másiknak kötelékébe ta tozik.

VIII. Czikk.

A kártalanitás elnyerése czéljából benyujtandó okmányokra né vé a két állam egyikének törvénye által engedélyezett bárm illeték- és bélyegmentesség és valamennyi egyéb kincstári kedv mény alkalmazást nyer azokban az esetekben is, a midőn ezek okmányok a másik államban az ott érvényes törvények alapján zetendő kártalanitás czéljára szolgálnak.

IX. Czikk.

A jelen egyezmény magyarázata és alkalmazása körül a két áll között felmerülő vitákat a két állam egyikének kivánsagára vála tott biróság dönti el.

Minden egyes vitás ügyre nézve a választott biróság következő alakittatik meg: a két állam mindegyike saját állampolgárai kö két alkalmas személyt rendel ki választott biróul és megegyez az elnök személye irant, a ki egy velük baráti viszonyban álló h madik állam polgára lesz. A két állam fentartja magának azt a jo hogy előre és meghatározott időtartamra kijelölhesse azt a szemé a ki vitás ügy felmerülésekor mint elnök fog müködni.

Az első választott birósági esetnél a választott biróság székh a panaszolt állam területén lesz; a második esetben a másik áll területen és igy tovább váltakozva a két állam mindegyikének rületén. Az az állam, a melynek területén a választott biróság r ködik, kijelöli a székhelyet; az tartozik a biróság müködéséhez sz séges helyiségeket, irodai és szolgaszemélyzetet rendelkezésre sátani. A választott biróság vezetője az elnök. A biróság szótö séggel határoz. A két állam vagy minden egyes esetben vagy egysz mindenkorra meg fog egyezni a biróság ügyrendjére nézve. megegyezés hiányában az ügyrendet maga a választott biróság á pitja meg. Az eljárás irásbeli lehet, ha a két állam egyikének s az ellen kifogása. Ebben az esetben az előbbi bekezdés rendelk seitől el lehet terni.

A választott biróság előtti megjelenésre szóló idézések kézbesi és ettől a biróságtól származó megkeresések tekintetében a állam mindegyikének hatóságai a választott biróságnak az il kormányhoz intézendő megkeresésére ugyanoly módon fognak segélyt nyujtani, mint a belföldi polgári biróságok megkeresés

X. Czikk.

A jelen egyezmény a megerősitő okiratok kicserélésének na követő harminczadik napon lép hatályba és legalább hét évig tálybanfo g maradni. Ezen időtartamon túl a jelen egyezmény hat előzetes felmondással megszüntethető, de felmondás után is h lyban marad az egyezméry a felmondást követő év decze havának 31. napjáig.

Felmondás esetében is korlátlanul alkalmzást nyer a jelen e mény azokra az igényekre nézve, amelyek az üzemi baleset sujtott személyeket és igényjogosult hozzátartozóikat a jelen e ményben emlitett pénztárakkal szemben mindazokból az ü balesetekből kifolyólag megilletik, amelyek a felmondást köve deczember havának 31. napjáig előfordultak.

Ugyanebben az időpontban megszünnek a jelen egyezményb konzuli hatóságokra ruházott hatáskör és a pénztárak kölcs

viszonyában ugyanitt megállapitott jogok és kötelezottségek, de épségben marad az emlitett pénztárak között ekkor függőben levő elszámolások rendezése és mindazoknak a járadékoknak ellátása, amelyeknek tőkeértékét a pénztárak megelőzőleg már megkapták.

XI. Czikk.

A jelen egyezmény I. és VIII. czikkében foglalt rendelkezések hatálya az 1908. évi julius hó 1-sö napjától kezdve visszaható erővel bir.

XII. Czikk.

A jelen egyezmény meg fog erősittetni és a megerősitő okiratok Rómában, minel előbb ki fognak cseréltetni.

Ennek hiteléül a meghatalmazottak a jelen egyezményt aláirták és pecsétjükkel ellátták.

Kelt Rómában, 1909. évi szeptember hó 19. napján, két eredeti példányban, melyek mindegyike olasz és magyar nyelven van szerkesztve.

(*L. S.*) T. Tittoni.
» Somssich.
» Szterényi.

Il numero 723 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È costituito in Roma l'Istituto militare di radiotelegrafia.

Art. 2.

Scopi principali dello stesso Istituto sono:

1° coordinare i servizi radiotelegrafici e radiotelefonici della marina e della guerra nell'interesse supremo della difesa nazionale;

2° formare la necessaria cultura generale e speciale agli ufficiali di terra e di mare per abilitarli agli impianti e alla direzione di stazioni radiotelegrafiche;

3° dar modo di compiere le ricerche teoriche e sperimentali inerenti ai diversi sistemi, per la trasmissione della energia elettrica senza filo, per le applicazioni di questi nell'interesse della difesa nazionale;

4° fornire infine agli inventori, anche estranei alle Amministrazioni militari, la possibilità di compiere le esperienze relative alla loro invenzione, sempre che questa dalla Commissione permanente per la radiotelegrafia nel Regno – della quale farà parte di diritto il direttore del gabinetto – sia riconosciuta degna di essere presa in considerazione per un eventuale miglioramento ai servizi radiotegrafici della difesa nazionale.

Art. 3.

Le spese inerenti a tale istituzione (stipendi ed indennità del personale fisso od avventizio, acquisto di apparecchi e di libri, e simili) verranno divise in parti eguali tra i bilanci della guerra e della marina.

Nel bilancio del Ministero della marina verrà assegnata a tale scopo annualmente la somma di L. 25,000 a cominciare dall'esercizio finanziario 1910-911, prelevandola dallo stanziamento del capitolo 63 dello stato di previsione della spesa.

Eguale somma di L. 25,000 sarà annualmente prelevata – cominciando dall'esercizio finanziario 1910-911 – dallo stanziamento del capitolo 51 dello stato di previsione della spesa per il Ministero della guerra.

Con decreto del ministro del tesoro sarà provveduto alle conseguenti modificazioni nei suindicati stati di previsione della spesa.

Art. 4.

L'organico dell'Istituto rimane stabilito secondo la annessa tabella.

Art. 5.

La gestione amministrativa e tecnica dell'Istituto sarà affidata ad una commissione superiore così composta:

1° il direttore generale d'artiglieria e armamenti del Ministero della marina, presidente;

2° il direttore superiore dell'Istituto;

3° il comandante del battaglione specialisti del genio;

4° il direttore del gabinetto;

5° un professore ordinario di fisica presso un'Università o Istituto superiore del Regno;

6° il capo sezione dei servizi radiotelegrafici della R. marina;

7° il direttore del reparto radiotelegrafico del R. esercito;

8° un ufficiale dello stesso reparto.

Soltanto ai membri estranei alle Amministrazioni della marina o della guerra compete un'indennità di presenza per ogni seduta, da stabilirsi dal regolamento.

Art. 6.

Il regolamento interno dell'Istituto superiore radiotelegrafico sarà approvato con decreto Reale su proposta dei ministri della guerra e della marina.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 luglio 1911.

VITTORIO EMANUELE.

Leonardi-Cattolica — Spingardi — Tedesco.

Visto, *Il guardasigilli:* Finocchiaro-Aprile.

Tabella.

Organico dell'Istituto militare superiore di radiotelegrafia.

	Stipendio	Indennità (a)
	Lire	Lire
Un direttore dell'Istituto (capo divisione dei servizi radio-telegrafici della R. marina)	(b)	2,000 annue
Un professore titolare per l'insegnamento - Direttore del gabinetto sperimentale (c)	7,000	—
Indennità per la direzione del gabinetto	—	700 annue
Un ufficiale del R. esercito destinato in qualità di aggiunto al professore titolare con l'incarico delle misure elettriche attinenti alla radiotelegrafia	(b)	2,000 annue
Due ufficiali, uno della R. marina e l'altro del R. esercito, incaricati della istruzione per il montaggio ed esercizio delle stazioni radiotelegrafiche di terra e di mare; per ciascuno	(b)	1,500 annue
Due assistenti da sciegliersi fra i sottufficiali del R. esercito e della R. marina muniti di diploma radiotelegrafico; per ciascuno	(b)	1,000 annue
Un capo operaio meccanico di precisione	(b)	4.35 giornaliere
Quattro militari di bassa forza, due del R. esercito e due della R. marina, addetti all'Istituto ed alla scuola; per ciascuno	(b)	1.35 giornaliere

(a) Le indennità non sono cumulabili colle altre eventualmente spettanti (di carica, residenza, ecc.), ma sarà sempre corrisposta quella maggiore.
(b) Competenze del proprio grado.
(c) Da nominarsi per concorso.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro della marina
LEONARDI-CATTOLICA.

Il numero 724 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il ministro della marina è autorizzato a cedere gratuitamente la nave *Caracciolo* radiata dai ruoli del R. naviglio, all'istituendo « Consorzio pro nave-asilo *Caracciolo* », affinchè esso vi accolga, allevi e faccia istruire nella professione marittima orfani della gente di mare del compartimento marittimo di Napoli e infanzia abbandonata di quella città.

Art. 2.

Il ministro predetto è autorizzato a cedere gratuitamente alla Società Veneta di pesca e acquicoltura la nave *Scilla* che, per effetto della legge 11 luglio 1904, n. 378, era stata data in consegna alla Società Veneta stessa per farne sede della scuola di pesca in Venezia, ed istituirvi un asilo pei figli dei pescatori del litorale adriatico.

Art. 3.

Il « Consorzio pro nave-asilo *Caracciolo* » sarà istituito per decreto Reale, che ne approverà lo statuto, su proposta del ministro della marina, di concerto col ministro dell'interno e con quello della pubblica istruzione.

Faranno parte del Consorzio e saranno in esso rappresentati, secondo le norme che saranno fissate dallo statuto:

a) i Ministeri della marina, dell'istruzione pubblica e dell'interno;

b) i comuni, le provincie, le Camere di commercio ed altri enti morali o Istituti che concorreranno al mantenimento della nave-asilo *Caracciolo.*

Il rappresentante del Ministero della marina avrà la presidenza del Consorzio.

Art. 4.

Spetterà al detto Consorzio la rappresentanza e l'amministrazione della nave-asilo, l'ammissione dei ricoverandi, l'opera di patronato a favore dei minorenni che avranno compiuto il loro corso di studi nelle scuole istituite in detta nave-asilo, e quanto altro ad esso Consorzio verrà deferito dallo statuto.

Art. 5.

Sarà obbligo dei due enti amministrativi, ai quali vengono cedute la nave *Caracciolo* in Napoli e la nave *Scilla* in Venezia, di provvedere a proprie spese al funzionamento in ciascuna di tali navi-asilo, di un corso di studi costituito:

a) di una scuola elementare completa (4 classi elementari e 2 di scuola popolare);

b) di uno o due anni di studi complementari, di insegnamento professionale marittimo.

Art. 6.

I Consigli di amministrazione dei due enti concessionari nomineranno, ciascuno nel proprio seno, una speciale Giunta di vigilanza scolastica, della quale faranno parte come membri di diritto il comandante in capo del dipartimento marittimo od un ufficiale superiore designato dal comandante stesso, il capitano di porto, il R. provveditore agli studi ed il preside del R. Istituto nautico rispettivamente di Napoli e di Venezia, ed i rappresentanti dei comuni di Napoli e di Venezia, se concorreranno al mantenimento dei rispettivi enti.

Art. 7.

Pel funzionamento delle scuole di cui all'art. 5 il

Governo concorrerà con un contributo annuo di L. 12,000 per la nave-asilo *Scilla* e di L. 16,000 per la nave-asilo *Caracciolo*. Tali contributi saranno pagati in rate trimestrali posticipate.

Art. 8.

Gli esami di compimento del corso elementare inferiore saranno tenuti nelle scuole comunali ovvero nella nave-asilo, con l'intervento in quest'ultimo caso di un commissario nominato dal R. provveditore agli studi.

Nelle singole classi del corso complementare si svolgeranno anche i programmi stabiliti dal Codice per la marina mercantile, per le abilitazioni rilasciate attualmente dalle RR. capitanerie di porto. I relativi esami saranno tenuti con l'intervento delle autorità designate dal detto Codice, e con l'osservanza delle norme relative; o gli attestati conseguiti avranno effetto legale.

Art. 9.

Gli allievi licenziati dalle dette scuole elementari marittime avranno titolo di preferenza per essere ammessi nella R. scuola mozzi ordinari e nella R. scuola specialisti. Gli allievi licenziati con patente del corso complementare di cui agli articoli 5 ed 8 avranno titolo di preferenza per venire assunti in servizi postali marittimi dello Stato.

Art. 10.

Per far fronte ai contributi governativi di cui all'art. 7 della presente legge, è autorizzata, a cominciare dall'esercizio finanziario 1910-11, la spesa di L. 28,000 annue, delle quali L. 12,000 da iscriversi nel capitolo « Sovvenzioni ad Istituti, ecc. » del bilancio della marina, in aggiunta alla somma complessiva di spese consolidate stabilita dalle vigenti leggi, e L. 16,000 da stanziarsi in uno speciale capitolo della parte ordinaria del bilancio della pubblica istruzione.

La inscrizione delle dette somme negli stati di previsione della spesa della marina e della pubblica istruzione per l'esercizio 1910-911, sarà fatta con decreto del ministro del tesoro.

Art. 11.

Le due navi *Caracciolo* e *Scilla* ritorneranno di proprietà dello Stato:

1° qualora gli enti cui le navi sono concesse non fossero più in grado di assicurare il funzionamento dei relativi asili;

2° nel caso in cui l'una o l'altra delle due navi non fosse più in condizione da servire all'uso al quale è destinata dalla presente legge, e non se ne rendesse possibile la vendita a beneficio del funzionamento dell'asilo su altra nave.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato

Data a Roma, addì 13 luglio 1911.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — LEONARDI-CATTOLICA — CREDARO — TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

Il numero 725 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Agli articoli 2, 4, 5 e 6 della legge 7 luglio 190., n. 306, sono sostituiti i seguenti:

Art. 2.

Alle spese occorrenti pel mantenimento, l'educazione e l'istruzione degli orfani e delle orfane di cui all'articolo 1, concorreranno:

a) il patrimonio della fondazione;

b) i lasciti, le donazioni e in generale qualunque altro provento straordinario che l'Istituto possa ricevere;

c) gli accrescimenti che subirà il patrimonio della fondazione col residuo delle entrate ordinarie, che sarà in fine d'anno capitalizzato;

d) le elargizioni degli ordini dei medici, di altre Associazioni di sanitari e di qualunque persona fisica e morale;

e) il contributo obbligatorio di tutti i medici, veterinari, farmacisti esercenti nel Regno, agli stipendi di pubbliche amministrazioni, stabilito per ciascuno, in annue lire sei, a principiare dal 1° gennaio 1911, pagabili nei modi stabiliti negli articoli seguenti;

f) il contributo volontario di tutti gli altri sanitari liberamente esercenti, nella misura e con le norme di cui al precedente comma.

Art. 4.

Gli uffici sanitari provinciali nel mese di gennaio di ogni anno compileranno il ruolo dei medici, chirurghi, veterinari e farmacisti tenuti al contributo obbligatorio, e detto ruolo sarà reso esecutorio dal prefetto.

Alle Amministrazioni interessate sarà trasmesso un estratto di detto ruolo col nome dei sanitari ai loro stipendi, ed esse dovranno versare la intera somma alla sezione di R. tesoreria nel mese di giugno.

Alle dette Amministrazioni è fatto salvo il diritto di rivalsa sugli stipendi dei sanitari posti alla loro dipendenza.

Le autorità competenti nell'approvazione dei bilanci dei comuni e delle provincie cureranno che sieno in essi iscritti gli stanziamenti corrispondenti ai ruoli, e i comuni, le provincie e lo Stato dovranno versare, con diritto di rivalsa sugli stipendi dei sanitari posti alla loro dipendenza, le intere somme alla sezione di R. tesoreria una volta l'anno nel mese di giugno.

Le somme riscosse dovranno dalle competenti sezioni di tesoreria essere versate senza ritardo al col-

legio convitto, mediante vaglia del tesoro sulla sezione della R. tesoreria di Perugia.

Art. 5.

Ove l'Amministrazione del comune o della provincia non abbia eseguito entro il mese di giugno il pagamento della somma annua dovuta al collegio convitto, l'intendente di finanza, con apposito decreto, farà obbligo all'esattore o al ricevitore provinciale di versarne l'ammontare entro il termine di giorni 15 nella sezione di R. tesoreria, ai termini dell'articolo precedente.

Nei casi in cui, per mancanza di fondi di spettanza del comune o della provincia, l'esattore o il ricevitore fossero costretti ad anticipare del proprio l'importo di tale somma, essi avranno diritto di percepire su di essa, a carico dell'ente pel quale l'avranno anticipata, l'interesse al saggio legale dalla data dei pagamenti. A tale anticipazione non saranno però tenuti l'esattore o il ricevitore che non abbiano modo di rivalersi entro l'anno solare delle somme anticipate.

Quando l'esattore o il ricevitore provinciale ritardassero il versamento (eccettuato il caso contemplato nel precedente capoverso) si applicheranno le disposizioni degli articoli 81 e 84 del testo unico approvato con R. decreto 29 giugno 1902, n. 281 e si potrà procedere contro di essi all'esecuzione per mezzo dell'Intendenza di finanza.

Le multe a carico degli esattori o dei ricevitori andranno a beneficio del Collegio convitto.

Durante l'anno potranno essere compilati ruoli suppletivi.

Art. 6.

I contributi a carico dei sanitari degli Istituti di beneficenza saranno rispettivamente versati dal comune o dalla provincia, dove ha sede l'Amministrazione, nel termine di cui nei precedenti articoli, tenuti fermi gli obblighi e le responsabilità degli esattori comunali e dei ricevitori provinciali in detti articoli stabiliti.

Ai comuni è fatto salvo il diritto di rivalsa su gli Istituti di beneficenza, e questi provvederanno a rivalersi delle somme pagate al comune mediante ritenuta sugli stipendi dei sanitari alla loro dipendenza.

Alla riscossione del contributo volontario e di quello dovuto da sanitari dipendenti da Amministrazioni diverse da quelle sopraindicate, si provvederà con norme speciali, le quali verranno stabilite nel regolamento che sarà compilato per la esecuzione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 luglio 1911.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

Il numero **731** *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Entro il termine di un biennio dalla pubblicazione della presente legge, i posti d'ingegnere di ultima classe nel ruolo ordinario del catasto e dei servizi tecnici di finanza potranno essere conferiti, senza esami, ai laureati in ingegneria civile o industriale nelle RR. scuole d'applicazione, negli Istituti tecnici superiori o politecnici, o scuole superiori politecniche i quali:

1° non abbiano superato i ventinove anni di età;

2° siano stati classificati in ordine di merito nel primo terzo dei laureati in ciascuna delle scuole o degli Istituti predetti nel corso scolastico nel quale ottennero la laurea.

Con decreto del ministro delle finanze saranno stabilite le norme per le nomine di cui alla presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 luglio 1911.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

Il numero 732 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Nel ruolo organico del personale amministrativo e tecnico della R. zecca, è istituito un secondo posto di chimico saggiatore, con l'annuo stipendio di L. 5000;

I due chimici saggiatori compiono le funzioni loro assegnate, indipendentemente l'uno dall'altro, e sono alla immediata dipendenza del direttore della zecca.

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1911-912 al cap. 95, e per gli esercizi successivi è autorizzata la maggiore assegnazione di L. 5000.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 luglio 1911.

VITTORIO EMANUELE.

TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

Il numero 787 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È autorizzato il Ministero della pubblica istruzione a fare la permuta di un piede di vaso a vernice nera, appartenente al Museo nazionale di Napoli e proveniente dagli scavi nobile-zona di Teano, contro un vaso miceneo, di provenienza rodia, posseduto dai Regi Musei di Berlino.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato

Data a Roma, addì 6 luglio 1911.

VITTORIO EMANUELE.

CREDARO.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

Il numero 171 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visti la legge 7 luglio 1866, n. 3036, ed il relativo regolamento, approvato col Reale decreto 21 luglio stesso anno, n. 3070;

Visti la legge 15 agosto 1867, n. 3848, ed il relativo regolamento, approvato col Reale decreto 22 agosto stesso anno, n. 3852;

Visti l'articolo 24 della legge 7 luglio 1868, n. 4490, gli articoli 1 e 2 della legge 11 agosto 1870, n. 5784, allegato *N*, e l'articolo 2 della legge 22 luglio 1894, n. 339;

Visti i Reali decreti 6 gennaio 1867, n. 3546, 17 febbraio 1870, n. 5519 e 2 settembre 1880, n. 5644;

Vista la legge 29 giugno 1906, n. 262;

Visti gli atti verbali di presa di possesso, dei beni, operata per gli effetti della soppressione, degli Enti morali ecclesiastici indicati negli elenchi annessi al presente decreto;

Viste le liquidazioni della rendita dei beni devoluti al Demanio e di quella corrispondente alla tassa straordinaria del 30 per cento sul patrimonio degli Enti morali ecclesiastici suddetti;

Sulla proposta dei Nostri ministri, segretari di Stato per le finanze e per gli affari di grazia e giustizia e dei culti;

Sentita la commissione centrale di sindacato istituita dall'art. 8 della suddetta legge 15 agosto 1867;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le rendite liquidate pei beni devoluti al Demanio e quella corrispondente alla tassa straordinaria del 30 per cento sull'intiero patrimonio degli Enti morali ecclesiastici soppressi indicati negli elenchi A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L e M, controfirmati dai Nostri ministri, segretari di Stato per le finanze e per gli affari di grazia e giustizia e dei culti, ed annessi al presente decreto, sono rispettivamente accertate nelle somme annue esposte nelle colonne 5 e 6 degli elenchi stessi.

Art. 2.

In relazione all'articolo precedente, per effetto delle liquidazioni del patrimonio degli Enti morali indicati nei suddetti elenchi, è accertata, giusta le risultanze del prospetto riepilogativo, allegato *N*, controfirmato dai Nostri ministri, segretari di Stato per le finanze e per gli affari di grazia e giustizia e dei culti annesso al presente decreto in complessive lire duemilanovecento e centes. sessantotto (L. 2900.68) l'annua rendita 5 per cento da iscriversi sul Gran libro del debito pubblico a favore del Fondo per il Culto, con decorrenza dal 1° luglio 1910 (salvi gli effetti della legge sulla conversione dei consolidati 5 % lordo e 4.50 % netto in data 29 giugno 1906, n. 262) ed in complessive lire sessantasettemilasettecentocinquantatre e centesimi quarantacinque (L. 67,753.45) la somma delle rate di rendita maturate a favore dello stesso Fondo per il Culto a tutto giugno 1910 al netto della ritenuta per imposta di richezza mobile e depurate dalle rate di tassa 30 % maturate fino a detta epoca a favore del Demanio.

L'anzidetta rendita annua e relativi arretrati saranno conteggiati con la rendita iscritta a favore del Fondo per il Culto, in esecuzione dei decreti Reali 6 gennaio 1867, n. 3546, e 2 settembre 1880, n. 5644.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 febbraio 1911.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — FANI.

Visto, *Il guardasigilli:* FANI.

Allegato **A.**

ELENCO degli Enti morali ecclesiastici soppressi, delle rendite da inscriversi sul Gran Libro del Debito pubblico a favore del Fondo per il Culto, e delle rendite da prelevarsi a favore del Demanio a saldo della tassa del 30 per cento in esecuzione delle leggi di liquidazione dell'Asse ecclesiastico. Legge 7 luglio 1866, n. 3036; 15 agosto 1867, n. 3848 e 29 giugno 1906, n. 262.

N. B. *Nel presente prospetto vennero omesse le colonne 10, 11 e 17 non contenendo esse alcuna cifra.*

Numero progressivo	DENOMINAZIONE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso	SEDE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		RENDITA annua		DIFFERENZA fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6		Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione o per la prelevazione delle rendite a credito od a debito del Fondo per il Culto	RATE liquidate a sulla rendita es		ARRETRATE favore del Fondo per il Culto posta nella col. 7				RITENUTA per imposta di ricchezza mobile				Credito del Fondo per il Culto per rate arretrate di rendita depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile — Colonna 18 - 22	CREDITO DEL DEMANIO per rate arretrate di tassa del 30 0/0		
		COMUNE	PROVINCIA	dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	corrispondente alla tassa straordinaria del 30 0/0 imposta sul patrimonio ecclesiastico	credito del Fondo per il Culto per rendita annua da inscriversi sul Gran Libro — Colonna 5 - 6	debito del Fondo per il Culto per rendita annua da prelevarsi a favore del Demanio a saldo tassa del 30 0/0 — Colonna 6 - 5		dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	dal 1° gennaio 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto giugno 1894	dal 1° luglio 1894 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1906	dal 1° gennaio 1907 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto giugno 1910 — 3.75 0/0 netto	TOTALE Colonne 12 a 17	8.80 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	13.20 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	20 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 15	TOTALE Colonne 19 + 20 + 21		verso il Fondo Culto pel tempo posteriore alla presa di possesso dei beni	verso l'Ente pel tempo anteriore alla presa di possesso dei beni	TOTALE Colonne 24 + 25
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	Corporazione religiosa.																					
1	Monastero di Santa Chiara in (1). . .	Palermo	Palermo	810 63	503 53	307 15	»	1° genn. 1899	»	»	1317 29	1382 17	»	2699 46	»	173 88	276 43	450 31	2249 15	5863 21	»	5863 21
	Facendosi luogo alla iscrizione della rendita con decorrenza dal 1° luglio 1910, si aggiungono alle rate arretrate di rendita liquidate fino all'epoca indicata nella colonna 9, le rate maturate nel tempo decorso dalla detta epoca a tutto giugno 1910 sull'ammontare della rendita annua esposta a colonna 7 (salvi gli effetti della legge sulla conversione della rendita 29 giugno 1906, n. 262)								»	»	»	2457 20	806 26	3263 46	»	»	491 44	491 44	2772 02	»	»	»
	Ammontare complessivo delle rate arretrate di rendita liquidate a tutto giugno 1910								»	»	1317 29	3839 37	806 26	5962 92	»	173 88	767 87	941 75	5021 17	5863 21	»	5863 21

(1) Iscrizione suppletiva V. n. 25 dell'allegato I annesso al R. decreto 7 maggio 1885, n. 3131, (serie 3.a).

Roma, addì 19 febbraio 1911.

Visto, d'ordine di Sua Maestà
Il ministro segretario di Stato per le finanze
FACTA.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti
FANI.

Allegato **B.**

ELENCO degli Enti morali ecclesiastici soppressi, delle rendite da inscriversi sul Gran Libro del Debito pubblico a favore del Fondo per il Culto, e delle rendite da prelevarsi a favore del Demanio a saldo della tassa del 30 per cento in esecuzioni delle leggi di liquidazione dell'Asse ecclesiastico.

Leggi 7 luglio 1866, n. 3036; 15 agosto 1867, n. 3848 e 29 giugno 1906, n. 262.

N. B. *Nel presente prospetto vennero omesse le colonne 10, 11 e 17 non contenendo esse alcuna cifra.*

Numero progressivo	DENOMINAZIONE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso	SEDE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso – COMUNE	SEDE – PROVINCIA	RENDITA annua – dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	RENDITA annua – corrispondente alla tassa straordinaria del 30 0/0 imposta sul patrimonio ecclesiastico	DIFFERENZA fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6 – credito del Fondo per il Culto per rendita annua da inscriversi sul Gran Libro — Colonne 5 - 6	DIFFERENZA – debito del Fondo per il Culto per rendita annua da prelevarsi a favore del Demanio a saldo tassa del 30 0/0 — Colonne 6 - 5	Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione o per la prelevazione delle rendite a credito od a debito del Fondo per il Culto	RATE liquidate a ... sulla rendita es... – dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	RATE – dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	ARRETRATE favore del Fondo per il Culto – posta nella col 7 – dal 1° gennaio 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto giugno 1894	ARRETRATE – dal 1° luglio 1894 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1906	ARRETRATE – dal 1° gennaio 1907 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto giugno 1910 — 3.75 0/0 netto	ARRETRATE – TOTALE Colonne 12 a 17	RITENUTA per imposta di ricchezza mobile – 8.80 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	RITENUTA – 13.20 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	RITENUTA – 20 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 15	RITENUTA – TOTALE Colonne 19 + 20 + 21	Credito del Fondo per il Culto per rate arretrate di rendita depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile — Colonne 18 - 22	CREDITO DEL DEMANIO per rate arretrate di tassa del 30 0/0 – verso il Fondo Culto pel tempo posteriore alla presa di possesso dei beni	CREDITO DEL DEMANIO – verso l'Ente pel tempo anteriore alla presa di possesso dei beni	CREDITO DEL DEMANIO – TOTALE Colonne 24 + 25
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	Corporazione religiosa.																					
1	Monastero di Santa Barbera in (1) . .	Messina	Messina	»	347 77	»	347 77	1° luglio 1905	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	12365 75	»	12365 75
	Facendosi luogo alla iscrizione della rendita con decorrenza dal 1° luglio 1910 si aggiungono alle rate arretrate di tassa liquidate fino all'epoca indicata nella colonna 9 le rate maturate nel tempo decorso dalla detta epoca a tutto giugno 1910 sull'ammontare della rendita annua esposta a colonna 8 .								»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1738 5	»	1738 85
	Ammontare complessivo delle rate arretrate di tassa 30 0/0 liquidate a tutto giugno 1909								»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	14104 60	»	14104 60

(1) Iscrizione supp. V. n. 83 dell'alleg. H annesso al R. decreto 8 novembre 1878, n. 4613, serie 2 a.

Roma, addì 19 febbraio 1911.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro segretario di Stato per le finanze
FACTA.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti
FANI.

Allegato C.

ELENCO degli Enti morali ecclesiastici soppressi, delle rendite da inscriversi sul Gran Libro del Debito pubblico a favore del Fondo per il Culto, e delle rendite da prelevarsi a favore del Demanio a saldo della tassa del 30 per cento in esecuzione delle leggi di liquidazione dell'Asse ecclesiastico.

Leggi 7 luglio 1866, n. 3036; 15 agosto 1867, n. 3848 e 29 giugno 1906, n. 262.

N. B. *Nel presente prospetto vennero omesse le colonne 10, 11 e 17 non contenendo esse alcuna cifra.*

Numero progressivo	DENOMINAZIONE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso	SEDE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso — COMUNE	SEDE — PROVINCIA	RENDITA annua — dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio]	RENDITA annua — corrispondente alla tassa straordinaria del 30 0/0 imposta sul patrimonio ecclesiastico	DIFFERENZA fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6 — credito del Fondo per il Culto per rendita annua da inscriversi sul Gran Libro — Colonna 5 - 6	DIFFERENZA — debito del Fondo per il Culto per rendita annua da prelevarsi a favore del Demanio a saldo tassa del 30 0/0 — Colonna 6 - 5	Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione o per la prelevazione delle rendite a credito od a debito del Fondo per il Culto	RATE liquidate a sulla rendita es — dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	RATE — dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	ARRETRATE favore del Fondo per il Culto posta nella col 7 — dal 1° gennaio 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto giugno 1894	ARRETRATE — dal 1° luglio 1894 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1906	ARRETRATE — dal 1° gennaio 1907 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto giugno 1910 — 3.75 0/0 netto	ARRETRATE — TOTALE Colonne 12 a 17	RITENUTA per imposta di ricchezza mobile — 6.80 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	RITENUTA — 13.20 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	RITENUTA — 20 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 15	RITENUTA — TOTALE Colonne 19 + 20 + 21	Credito del Fondo per il Culto per rate arretrate di rendita depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile — Colonna 18 - 22	CREDITO DEL DEMANIO per rate arretrate di tassa del 30 0/0 — verso il Fondo Culto pel tempo posteriore alla presa di possesso dei beni	CREDITO DEL DEMANIO — verso l'Ente pel tempo anteriore alla presa di possesso dei beni	CREDITO DEL DEMANIO — TOTALE Colonne 24 + 25
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	Legato Cali sac. Tommaso in	Acireale	Catania	»	6 63	»	6 63	1° genn. 1906	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	4 42	249 67	254 09
	Facendosi luogo alla iscrizione della rendita con decorrenza dal 1° luglio 1910, si aggiungono alle rate arretrate di tassa liquidate fino all'epoca indicata nella colonna 9, le rate maturate nel tempo decorso dalla detta epoca a tutto giugno 1910 sull'ammontare della rendita annua esposta nella colonna 8.								»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	29 83	»	29 83
	Ammontare complessivo delle rate arretrate di tassa 30 per cento liquidate a tutto giugno 1910.								»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	34 25	249 67	283 92

Roma, addì 19 febbraio 1911.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro segretario di Stato per le finanze
FACTA.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti
FANI.

Allegato **D.**

ELENCO degli Enti morali ecclesiastici soppressi, delle rendite da inscriversi sul Gran Libro del Debito pubblico a favore del Fondo per il Culto, e delle rendite da prelevarsi a favore del Demanio a saldo della tassa del 30 per cento in esecuzione delle leggi di liquidazione dell'Asse ecclesiastico.

Leggi 7 luglio 1866, n. 3036; 15 agosto 1867, n. 3848 e 29 giugno 1906, n. 262.

N. B. *Nel presente prospetto vennero omesse le colonne 10, 11 e 17 non contenendo esse alcuna cifra.*

Numero progressivo	Denominazione dell'Ente morale ecclesiastico soppresso	Sede dell'Ente morale ecclesiastico soppresso – Comune	Sede – Provincia	Rendita annua – dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	Rendita annua – corrispondente alla tassa straordinaria del 30 0/0 imposta sul patrimonio ecclesiastico	Differenza fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6 – credito del Fondo per il Culto per rendita annua da inscriversi sul Gran Libro — Colonna 5 - 6	Differenza – debito del Fondo per il Culto per rendita annua da prelevarsi a favore del Demanio a saldo tassa del 30 0/0 — Colonna 6 - 5	Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione o per la prelevazione delle rendite a credito od a debito del Fondo per il Culto	Rate liquidato a sulla rendita es posta nella col. 7 – dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	Rate – dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	Arretrate a favore del Fondo per il Culto – dal 1° gennaio 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto giugno 1894	Arretrate – dal 1° luglio 1894 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1906	Arretrate – dal 1° gennaio 1907 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto giugno 1910 — 3.75 0/0 netto	Totale Colonne 12 a 17	Ritenuta per imposta di ricchezza mobile – 8.80 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	Ritenuta – 13.20 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	Ritenuta – 20 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 15	Ritenuta – Totale Colonne 19 + 20 + 21	Credito del Fondo per il Culto per rate arretrate di rendita depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile — Colonna 18 - 22	Credito del Demanio per rate arretrate di tassa del 30 0/0 – verso il Fondo Culto pel tempo posteriore alla presa di possesso dei beni	Credito del Demanio – verso l'Ente pel tempo anteriore alla presa di possesso dei beni	Credito del Demanio – Totale Colonne 24 + 25
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	Legato o cappella di S. Martino . . .	Cairano	Avellino	»	67 55	»	67 55	1° luglio 1906	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1876 27	729 90	2606 17
	Facendosi luogo alla iscrizione della rendita con decorrenza dal 1° luglio 1910 si aggiungono alle rate arretrate di tassa liquidato fino all'epoca indicata nella colonna 9, le rate maturate nel tempo decorso dalla detta epoca a tutto giugno 1910 sull'ammontare della rendita annua esposta nella colonna 8								»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	270 20	»	270 20
	Ammontare complessivo delle rate arretrate di tassa 30 0/0 liquidate a tutto giugno 1910								»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2146 47	729 90	2876 37

Roma, addì 19 febbraio 1911.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro segretario di Stato per le finanze
FACTA.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti
FANI.

Allegato E.

ELENCO degli Enti morali ecclesiastici soppressi delle rendite da inscriversi sul Gran Libro del Debito pubblico a favore del fondo per il Culto e delle rendite da prelevarsi a favore del Demanio a saldo della tassa del 30 per cento in esecuzione delle leggi di liquidazione dell'Asse ecclesiastico.

Leggi 7 luglio 1866, n. 3036, 15 agosto 1867, n. 3848 e 29 giugno 1906, n. 262.

N. B. *Nel presente prospetto vennero omesse le colonne 10, 11 e 17 non contenendo esse alcuna cifra.*

Numero progressivo	DENOMINAZIONE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso	SEDE dell'Ente morale soppresso: COMUNE	SEDE dell'Ente morale soppresso: PROVINCIA	RENDITA annua: dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	RENDITA annua: corrispondente alla tassa straordinaria del 30 0/0 imposta sul patrimonio ecclesiastico	DIFFERENZA fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6: credito del Fondo per il Culto per rendita annua da inscriversi sul Gran Libro — Colonna 5 - 6	DIFFERENZA fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6: debito del Fondo per il Culto per rendita annua da prelevarsi a favore del Demanio a saldo tassa del 30 0/0 — Colonna 6 - 5	Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione o per la prelevazione delle rendite a credito od a debito del Fondo per il Culto
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Fondazione Morello Niccolò amm della Fabbriceria parrocchiale di S. Michele di Pagana in.	Rapallo	Genova	12 95	3 59	9 07	»	1° genn. 1907
2	Legato pio Armaleo Furnari Giacomo in	Messina	Messina	»	57 —	»	77 —	Id.
3	Beneficio Lorenzo Giveni Conte di Chiusa nella chiesa di S. Gregorio in (1)	Chiusa Sclafani	Palermo	»	4 21	»	4 21	Id.
4	Legato o Cappellania Domenico Di Santo nella Congregazione del SS. Sacramento detta degli Agonizzanti in . .	Trapani	Trapani	»	61 55	»	61 55	Id.
	A riportarsi . .			12 95	126 61	9 07	122 76	

Numero progressivo	RATE liquidate a favore del Fondo per il Culto sulla rendita esposta nella col. 7: dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	RATE liquidate sulla rendita esposta nella col. 7: dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	ARRETRATE a favore del Fondo per il Culto: dal 1° gennaio 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto giugno 1894	ARRETRATE: dal 1° luglio 1894 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1906	ARRETRATE: dal 1° gennaio 1907 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto giugno 1910 — 3,75 0/0 netto	ARRETRATE: TOTALE Colonne 12 a 17	RITENUTA per imposta di ricchezza mobile: 8,80 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	RITENUTA: 13,20 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	RITENUTA: 20 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 15	RITENUTA: TOTALE Colonne 19 + 20 + 21	Credito del Fondo per il Culto per rate arretrate di rendita depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile — Colonna 18 - 22	CREDITO DEL DEMANIO per rate arretrate di tassa del 30 0/0: verso il Fondo Culto pel tempo posteriore alla presa di possesso dei beni	CREDITO DEL DEMANIO: verso l'Ente pel tempo anteriore alla presa di possesso dei beni	CREDITO DEL DEMANIO: TOTALE Colonne 24 + 25
1	12	13	14	15	16	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	»	»	»	74 —	»	74 —	»	»	14 80	14 80	59 20	»	108 03	108 03
2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	11 40	1900 79	1912 19
3	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	112 17	47 33	159 50
4	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	154 46	1910 65	2065 11
A riportarsi	»	»	»	74 —	»	74 —	»	»	14 80	14 80	59 20	178 03	3906 80	4244 83

(1) Iscrizione suppletiva V. n. 27 dell'allegato M annesso al R. decreto 6 agosto 1876, n. 3311, serie 2.a.

Segue Allegato **E.**

N. B. *Nel presente prospetto vennero omesse le colonne 10, 11 e 17 non contenendo esse alcuna cifra.*

Numero progressivo	DENOMINAZIONE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso	SEDE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso: COMUNE	PROVINCIA	RENDITA annua: dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	corrispondente alla tassa straordinaria del 30 0/0 imposta sul patrimonio ecclesiastico	DIFFERENZA fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6: credito del Fondo per il Culto per rendita annua da inscriversi sul Gran Libro — Colonna 5 - 6	debito del Fondo per il Culto per rendita annua da prelevarsi a favore del Demanio a saldo tassa del 30 0/0 — Colonna 6 - 5	Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione o per la prelevazione della rendita a credito od a debito del Fondo per il Culto	RATE liquidate a sulla rendita es: dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	ARRETRATE favore del Fondo per il Culto posta nella col 7: dal 1° gennaio 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto giugno 1894	dal 1° luglio 1894 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1906	dal 1° gennaio 1907 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto giugno 1910 — 3.75 0/0 netto	TOTALE Colonne 12 a 17	RITENUTA per imposta di ricchezza mobile: 8.80 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	13.20 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	20 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 15	TOTALE Colonne 19 + 20 + 21	Credito del Fondo per il Culto per rate arretrate di rendita depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile — Colonne 18 - 22	CREDITO DEL DEMANIO per rate arretrate di tassa del 30 0/0: verso il Fondo Culto pel tempo posteriore alla presa di possesso dei beni	verso l'Ente pel tempo anteriore alla presa di possesso dei beni	TOTALE Colonne 24 + 25
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	Riporto . . .			12 35	126 64	9 07	122 76		»	»	»	74 —	»	74 —	»	»	14 80	14 80	59 20	178 03	3966 80	4244 83
	Corporazione religiosa.																					
	Monastero delle Benedettine in (1) . .	S. Fratello	Messina	7 42	8 09	3 73	»	1° genn. 1907	»	»	13 27	40 63	»	59 00	»	1 75	9 33	11 08	48 82	— 63	»	— 63
	Ammontare complessivo delle rendite annue e dei relativi arretrati liquidati a tutto dicembre 1906			20 37	130 33	12 80	122 76		»	»	13 27	127 63	»	133 90	»	1 75	24 13	25 88	108 02	278 66	3966 80	4245 46
	Facendosi luogo all'iscrizione della rendita con decorrenza dal 1° luglio 1910 si aggiungono alle rate arretrate liquidate fino all'epoca indicata nella colonna 9 le rate maturate nel tempo decorso dalla detta epoca a tutto giugno 1910 sull'ammontare complessivo delle rendite annue esposte nelle colonne 7 o 8 (salvi gli effetti della legge sulla conversione della rendita 29 giugno 1906, n. 162)								»	»	»	120 63	33 60	33 60	»	»	»	»	33 60	429 66	»	429 66
	Ammontare complessivo delle rate arretrate di rendita e di tassa 30 per cento liquidate a tutto giugno 1910								»	»	13 27	120 63	33 60	167 50	»	1 75	24 13	25 68	141 62	708 32	3966 80	4675 12

(1) Iscriz. suppletiva V. n. 57 dell'allegato K annesso al R. decreto 8 novembre 1878, n. 4612, serie 2.a

Roma, addì 19 febbraio 1911.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro segretario di Stato per le finanze
FACTA.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro Segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti
FANI.

Allegato **F.**

ELENCO degli Enti morali ecclesiastici soppressi, delle rendite da inscriversi sul Gran Libro del Debito pubblico a favore del Fondo per il Culto, e delle rendite da prelevarsi a favore del Demanio a saldo della tassa del 30 per cento in esecuzione delle leggi di liquidazione dell'Asse ecclesiastico.
Leggi 7 luglio 1866, n. 3036; 15 agosto 1867, n. 3848 e 29 giugno 1906, n. 262.

N. B. *Nel presente prospetto vennero omesse le colonne 10, 11 e 17 non contenendo esse alcuna cifra.*

Numero progressivo	DENOMINAZIONE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso	SEDE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		RENDITA annua		DIFFERENZA fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6		Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione o per la prelevazione delle rendite a credito od a debito del Fondo per il Culto	RATE liquidate a favore del Fondo per il Culto sulla rendita esposta nella col. 7	
		COMUNE	PROVINCIA	dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	corrispondente alla tassa straordinaria del 30 0/0 imposta sul patrimonio ecclesiastico	credito del Fondo per il Culto per rendita annua da inscriversi sul Gran Libro — Colonna 5 - 6	debito del Fondo per il Culto per rendita annua da prelevarsi a favore del Demanio a saldo tassa del 30 0/0 — Colonna 6 - 5		dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13
1	Legato od eredità del duomo D. Giuseppe Zerbo	Monreale	Palermo	»	88 23	»	88 23	1° luglio 1907	»	»
	Facendosi luogo alla iscrizione della rendita con decorrenza dal 1° luglio 1910, si aggiungono alle rate arretrate di tassa liquidate fino all'epoca indicata nella colonna 9, le rate maturate nel tempo decorso dalla detta epoca a tutto giugno 1910 sull'ammontare della rendita annua esposta nella colonna 8								»	»
	Ammontare complessivo delle rate arretrate di tassa del 30 per cento liquidate a tutto giugno 1910								»	»

Numero progressivo	RATE liquidate a favore del Fondo per il Culto sulla rendita esposta nella col. 7				RITENUTA per imposta di ricchezza mobile				Credito del Fondo per il Culto per rate arretrate di rendita depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile — Colonna 18 - 22	CREDITO DEL DEMANIO per rate arretrate di tassa del 30 0/0		
	dal 1° gennaio 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto giugno 1894	dal 1° luglio 1894 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1906	dal 1° gennaio 1907 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto giugno 1910 — 3.75 0/0 netto	TOTALE Colonne 12 a 17	8.80 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	13.20 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	20 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 15	TOTALE Colonne 19 + 20 + 21		verso il Fondo Culto pel tempo posteriore alla presa di possesso dei beni	verso l'Ente pel tempo anteriore alla presa di possesso dei beni	TOTALE Colonne 24 + 25
1	14	15	16	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	234 01	2579 75	3513 76
Facendosi luogo alla iscrizione... colonna 8	»	»	»	»	»	»	»	»	»	264 69	»	264 69
Ammontare complessivo... a tutto giugno 1910	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1198 70	2579 75	3778 45

Roma, addì 19 febbraio 1911.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro segretario di Stato per le finanze
FACTA.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti
FANI.

Allegato G.

ELENCO degli Enti morali ecclesiastici soppressi, delle rendite da inscriversi sul Gran Libro del Debito pubblico a favore del Fondo per il Culto, e delle rendite da prelevarsi a favore del Demanio a saldo della tassa del 30 per cento in esecuzione delle leggi di liquidazione dell'Asse ecclesiastico.
Leggi 7 luglio 1866, n. 3036; 15 agosto 1867, n. 3848 e 29 giugno 1906, n. 262.

N. B. *Nel presente prospetto vennero omesse le colonne 10, 11 e 17 non contenendo esse alcuna cifra.*

Numero progressivo	DENOMINAZIONE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso	SEDE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso – COMUNE	SEDE – PROVINCIA	RENDITA annua – dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	RENDITA annua – corrispondente alla tassa straordinaria del 30 0/0 imposta sul patrimonio ecclesiastico	DIFFERENZA fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6 – credito del Fondo per il Culto per rendita annua da inscriversi sul Gran Libro — Colonna 5 - 6	DIFFERENZA – debito del Fondo per il Culto per rendita annua da prelevarsi a favore del Demanio a saldo tassa del 30 0/0 — Colonna 6 - 5	Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione o per la prelevazione delle rendite a credito od a debito del Fondo per il Culto	RATE liquidate a sulla rendita es – dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	RATE – dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	ARRETRATE a favore del Fondo per il Culto posta nella col. 7 – dal 1° gennaio 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto giugno 1894	ARRETRATE – dal 1° luglio 1894 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1906	ARRETRATE – dal 1° gennaio 1907 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto giugno 1910 — 3.75 0/0 netto	ARRETRATE – TOTALE Colonne 12 a 17	RITENUTA per imposta di ricchezza mobile – 8.80 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	RITENUTA – 13.20 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	RITENUTA – 20 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 15	RITENUTA – TOTALE Colonne 19 + 20 + 21	Credito del Fondo per il Culto per rate arretrate di rendita depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile — Colonna 18 - 22	CREDITO DEL DEMANIO per rate arretrate di tassa del 30 0/0 – verso il Fondo Culto pel tempo posteriore alla presa di possesso dei beni	CREDITO DEL DEMANIO – verso l'Ente pel tempo anteriore alla presa di possesso dei beni	CREDITO DEL DEMANIO – TOTALE Colonne 24 + 25
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	Legato Corvaia D'Auriere Francesco in	Taormina	Messina	»	99 45	»	99 45	1° genn. 1908	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1946 78	2063 59	4010 37
2	Legato pio Ingeri Sante in	Francavilla	id.	»	22 95	»	22 95	id.	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	56 80	868 60	925 40
3	Legato Barbaria Giuseppe in	Belognetta	Palermo	»	115 23	»	115 23	id.	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	800 21	3846 44	4646 65
4	Legato Rosario Miceli in	Cefalù	id.	»	34 49	»	34 49	id.	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	220 27	1048 96	1269 23
5	Cappellania Xifo Antonino nella chiesa di Betlem in. . .	Modica	Siracusa	739 81	221 94	517 87	»	id.	»	»	»	1662 94	388 40	2051 34	»	»	332 59	332 59	1718 75	»	8015 12	8015 12
	A riportarsi . .			739 81	494 06	517 87	272 12		»	»	»	1662 94	388 40	2051 34	»	»	332 59	332 59	1718 75	3024 61	15848 77	18867 38

Segue Allegato **G.**

N. B. *Nel presente prospetto vennero omesse le colonne 10, 11 e 17 non contenendo esse alcuna cifra.*

Numero progressivo	DENOMINAZIONE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso	SEDE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		RENDITA annua		DIFFERENZA fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6		Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione o per la prelevazione delle rendite a credito od a debito del Fondo per il Culto	RATE liquidate a		ARRETRATE favore del Fondo per il Culto				RITENUTA per imposta di ricchezza mobile				Credito del Fondo per il Culto per rate arretrate di rendita depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile – Colonna 18 - 22	CREDITO DEL DEMANIO per rate arretrate di tassa del 30 0/0		
									sulla rendita es		posta nella col 7											
		COMUNE	PROVINCIA	dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	corrispondente alla tassa straordinaria del 30 0/0 imposta sul patrimonio ecclesiastico	credito del Fondo per il Culto per rendita annua da inscriversi sul Gran Libro — Colonna 5 - 6	debito del Fondo per il Culto per rendita annua da prelevarsi a favore del Demanio a saldo tassa del 30 0/0 — Colonna 6 - 5		dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	dal 1° gennaio 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto giugno 1884	dal 1° luglio 1894 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1906	dal 1° gennaio 1907 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto giugno 1910 — 3.75 0/0 netto	TOTALE Colonne 12 a 17	8 80 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	13.20 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	20 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 15	TOTALE Colonne 19 + 20 + 21		verso il Fondo Culto pel tempo posteriore alla presa di possesso dei beni	verso l'Ente pel tempo anteriore alla presa di possesso dei beni	TOTALE Colonne 24 + 25
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	Riporto			739 81	491 06	517 87	269 12		»	»	»	1662 94	388 40	2051 84	»	»	332 59	332 59	1718 75	3024 61	15842 77	18367 38
	Corporazione religiosa.																					
6	Monastero delle Carmelitane dello Spirito Santo in (1) .	Modica	Siracusa	31 81	42 58	»	10 77	1° genn. 1906	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1091 41	»	1091 41
	Ammontare complessivo delle rendite annue e dei relativi arretrati liquidati a tutto dic. 1907			775 62	533 64	517 87	279 89		»	»	»	1662 94	388 40	2051 24	»	»	332 59	332 59	1718 75	4116 02	15842 77	19958 79
	Facendosi luogo alla iscrizione della rendita con decorrenza del 1° luglio 1910 si aggiungono alle rate arretrate liquidate fino all'epoca indicata nella colonna 9, le rate maturate nel tempo decorso dalla detta epoca a tutto giugno 1910, sull'ammontare complessivo delle rendite annue esposte nelle colonne 7 e 8 (salvi gli effetti della legge sulla conversione della rendita 29 giugno 1906, n. 262)								»	»	»	»	971 —	971 —	»	»	»	»	971 —	699 72	»	699 72
	Ammontare complessivo delle rate arretrate di rendita e di tassa 30 per cento liquidate a tutto giugno 1910								»	»	»	1662 94	1359 40	302[illegible] 24	»	»	332 59	332 59	2689 75	4815 74	15842 77	20658 51

(1) Iscrizione suppletiva V. n. 12 dell'allegato E annesso al R. decreto 23 dicembre 1875, n. 4281, serie 2.a.

Roma, addì 19 febbraio 1911.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro segretario di Stato per le finanze
FACTA.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti
FANI.

Allegato H.

ELENCO degli Enti morali ecclesiastici soppressi, delle rendite da inscriversi sul Gran Libro del Debito pubblico a favore del Fondo per il Culto, e delle rendite da prelevarsi a favore del Demanio a saldo della tassa del 30 per cento in esecuzione delle leggi di liquidazione dell'Asse ecclesiastico.

Leggi 7 luglio 1866, n. 3036; 15 agosto 1867, n. 3848 e 29 giugno 1906, n. 262.

N. B. *Nel presente prospetto vennero omesse le colonne 10, 11 e 17 non contenendo esse alcuna cifra.*

Numero progressivo	DENOMINAZIONE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso	SEDE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		RENDITA annua		DIFFERENZA fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 8		Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione o per la prelevazione delle rendite a credito od a debito del Fondo per il Culto	RATE liquidate a		ARRETRATE favore del Fondo per il Culto				RITENUTA per imposta di ricchezza mobile				Credito del Fondo per il Culto per rate arretrate di rendita depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile — Colonna 18 - 22	CREDITO DEL DEMANIO per rate arretrate di tassa del 30 0/0		
		COMUNE	PROVINCIA	dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	corrispondente alla tassa straordinaria del 30 0/0 imposta sul patrimonio ecclesiastico	credito del Fondo per il Culto per rendita annua da inscriversi sul Gran Libro — Colonna 5 - 6	debito del Fondo per il Culto per rendita annua da prelevarsi a favore del Demanio a saldo tassa del 30 0/0 — Colonna 6 - 5		sulla rendita esposta nella col. 7: dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	dal 1° gennaio 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto giugno 1894	dal 1° luglio 1894 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1906	dal 1° gennaio 1907 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto giugno 1913 — 3,75 0/0 netto	TOTALE Colonne 12 a 17	8.80 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	13.20 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	20 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 15	TOTALE Colonne 19 + 20 + 21		verso il Fondo Culto pel tempo posteriore alla presa di possesso dei beni	verso l'Ente pel tempo anteriore alla presa di possesso dei beni	TOTALE Colonne 24 + 25
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	Legato Livoli Spinola Sanesi Virginia in	Messina	Messina	»	56 61	»	56 61		»	»	»	»	»	»	»		»	»	»	753 23	1557 87	2311 10
	Facendosi luogo alla iscrizione della rendita con decorrenza dal 1° luglio 1910 si aggiungono alle rate arretrate di tassa liquidate fino all'epoca indicata nella colonna 9, le rate maturate nel tempo decorso dalla detta epoca a tutto giugno 1910 sull'ammontare della rendita annua esposta nella colonna 8 . .								»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	113 22	»	113 22
	Ammontare complessivo delle rate arretrate di tassa 30 per cento liquidate a tutto giugno 1910								»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	806 45	1557 87	2424 32

Roma, addì 19 febbraio 1911.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro segretario di Stato per le finanze
FACTA.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti
FANI.

Allegato I.

ELENCO degli Enti morali ecclesiastici soppressi, delle rendite da inscriversi sul Gran Libro del Debito pubblico a favore del Fondo per il Culto e delle rendite da prelevarsi a favore del Demanio a saldo della tassa del 30 per cento in esecuzione delle leggi di liquidazione dell'Asse ecclesiastico. Leggi 7 luglio 1866, n. 3036; 15 agosto 1867, n. 3848 e 29 giugno 1906, n. 262.

N. B. *Nel presente prospetto vennero omesse le colonne 10, 11 e 17 non contenendo esse alcuna cifra.*

Numero progressivo	DENOMINAZIONE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso	SEDE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso – COMUNE	PROVINCIA	RENDITA annua – dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	corrispondente alla tassa straordinaria del 30 0/0 imposta sul patrimonio ecclesiastico	DIFFERENZA fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6 – credito del Fondo per il Culto per rendita annua da inscriversi sul Gran Libro — Colonna 5 - 6	debito del Fondo per il Culto per rendita annua da prelevarsi a favore del Demanio a saldo tassa del 30 0/0 — Colonna 6 - 5	Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione o per la prelevazione delle rendite a credito od a debito del Fondo per il Culto	RATE liquidate a sulla rendita esposta nella col. 7 – dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	ARRETRATE favore del Fondo per il Culto – dal 1° gennaio 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto giugno 1894	dal 1° luglio 1894 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1906	dal 1° gennaio 1907 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto giugno 1913 — 3.75 0/0 netto	TOTALE Colonne 12 a 17	RITENUTA per imposta di ricchezza mobile – 8.80 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	1.20 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	1.20 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 15	TOTALE Colonne 19 + 20 + 21	Credito del Fondo per il Culto per rate arretrate di rendita depurata dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile — Colonna 18 - 22	CREDITO DEL DEMANIO per rate arretrate di tassa del 30 0/0 – verso il Fondo Culto pel tempo posteriore alla presa di possesso dei beni	verso l'Ente pel tempo anteriore alla presa di possesso dei beni	TOTALE Colonne 24 + 25
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	Beneficio di Santa Croce in	Aielli	Aquila	82 13	58 87	23 31	»	1° genn. 1909	(1) »	»	401 80	291 38	34 90	788 20	»	60 96	58 28	119 24	668 96	»	»	»
2	Cappellania Trotti in	Castrezzone	Brescia	16 92	5 08	11 84	»		(2) »	»	»	146 18	17 70	103 88	»	»	29 22	29 22	124 66	»	»	»
3	Cappellania Cifalà nella chiesa dell'Annunziata in. .	Guidomandri	Messina	»	10 77	»	10 77	id.	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	127 02	317 45	445 07
4	Legato Mondi Giuseppe Teodoro ed Antonio in. . . .	S. Piero Niceto	Id.	75 52	39 16	36 36	»	id.	»	»	»	183 02	54 54	237 56	»	»	36 66	36 66	200 95	»	1342 86	1342 86
5	Fondazione Lo Combe Maria Giovanna in	Napoli	Napoli	»	19 19	»	19 19	id.	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	52 45	801 23	853 68
6	Legato di messe sotto il titolo Maria SS. di Trapani nella Cattedrale di. . .	Mazzara	Trapani	»	40 86	»	40 86	id.	»		»	»	»	»	»	»	»	»	»	207 00	1480 53	1688 53
	Corporazioni religiose.																					
7	Monastero di S. Chiara in.	Carpi	Modena	43 58	33 51	15 07	»	id	»	»	»	8 34	26 22	34 56	»	»	1 67	1 67	62 89	»	»	»
8	Convento degli Agostiniani della Sughera in	Tolfa	Roma	3822 68	1549 08	2273 60	»	id.	»	»	»	58100 34	3110 40	71330 23	»	6048 17	5620 07	11668 24	60061 99	»	»	»
9	Minori Conventuali di S. Francesco in	Viterbo	Id.	»	2 49	»	2 49	id.	»	»	(3) 15819 47	»	»	»	»	»	»	»	»	15 59	»	15 59
	A riportarsi. . .			4050 88	1763 93	2360 12	73 17		»	»	40281 31	8729 11	3543 88	78554 42	»	6109 13	5745 94	11354 87	66659 45	383 06	4002 47	4385 53

(1) Iscrizione suppletiva V. n. 10 dell'allegato L annesso al R. decreto 27 giugno 1878, n. 4490, serie 2.a.
(2) Iscrizione suppletiva V. n. 1 dell'allegato C annesso al R. decreto 4 agosto 1880, n. 5603, serie 2.a.
(3) Iscrizione suppletiva V. n. 94 dell'allegato O annesso al R. decreto 3 gennaio 1884, n. 1879, serie 3.a.

Segue Allegato I.

N. B. *Nel presente prospetto vennero omesse le colonne 10, 11 e 17 non contenendo esse alcuna cifra.*

Numero progressivo	DENOMINAZIONE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso	SEDE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso: COMUNE	PROVINCIA	RENDITA annua: dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	corrispondente alla tassa straordinaria del 30 0/0 imposta sul patrimonio ecclesiastico	DIFFERENZA fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6: credito del Fondo per il Culto per rendita annua da inscriversi sul Gran Libro — Colonna 5 - 6	debito del Fondo per il Culto per rendita annua da prelevarsi a favore del Demanio a saldo tassa del 30 0/0 — Colonna 6 - 5	Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione o per la prelevazione delle rendite a credito od a debito del Fondo per il Culto	RATE liquidate a sulla rendita esposta nella col. 7: dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	ARRETRATE favore del Fondo per il Culto: dal 1° gennaio 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto giugno 1894	dal 1° luglio 1894 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1906	dal 1° gennaio 1907 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto giugno 1910 — 3,75 0/0 netto	TOTALE Colonne 12 a 17	RITENUTA per imposta di ricchezza mobile: 8.80 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	13.20 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	20 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 15	TOTALE Colonne 19 + 20 + 21	Credito del Fondo per il Culto per rate arretrate di rendita depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile — Colonna 18 - 22	CREDITO DEL DEMANIO per rate arretrate di tassa del 30 0/0: verso il Fondo Culto pel tempo posteriore alla presa di possesso dei beni	verso l'Ente pel tempo anteriore alla presa di possesso dei beni	TOTALE Colonne 24 + 25
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	Riporto . . .			4050 88	1763 92	2200 12	73 17		»	»	46281 31	23729 19	3543 88	73554 42	»	6109 13	5745 84	11854 97	66099 45	283 06	4002 47	4285 53
10	Convento di S. Domenico in (1) . . .	Marsala	Trapani	41 89	52 40	»	10 51	1° genn. 1909	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1447 96	»	1447 96
	Ammontare complessivo delle rendite annue e dei relativi arretrati liquidati a tutto dicembre 1908			4092 77	1816 32	2200 12	83 68		»	»	46281 31	23729 19	3543 88	73554 42	»	6109 13	5745 84	11854 97	66099 45	1731 02	4002 47	5733 49
	Facendosi luogo all'iscrizione della rendita con decorrenza dal 1° luglio 1910, si aggiungono alle rate arretrate liquidate fino all'epoca indicata nella colonna 9, le rate maturate nel tempo decorso dalla detta epoca a tutto giugno 1910 sull'ammontare complessivo delle rendite annue esposte nelle colonne 7 e 8 (salvi gli effetti della legge sulla conversione della rend. 19 giugno 1906, n. 262). Ammontare complessivo delle rate arretrate di rendita e di tassa 30 per cento liquidate a tutto giugno 1910								»	»	»	»	2655 13	2655 13	»	»	»	»	2655 13	125 52	»	125 52
									»	»	46281 31	23729 19	6199 01	76209 55	»	6109 13	5745 84	11854 97	68754 58	1856 54	4002 47	5859 01

(1) Iscrizione suppletiva V. n. 153 dell'allegato H annesso al R. decreto 8 luglio 1893, n. 5602, serie 2.a.

Roma, addì 19 febbraio 1911.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro segretario di Stato per le finanze
FACTA.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti
FANI.

Allegato K.

ELENCO degli Enti morali ecclesiastici soppressi, delle rendite da inscriversi sul Gran Libro del Debito pubblico a favore del Fondo per il Culto, e delle rendite da prelevarsi a favore del Demanio a saldo della tassa del 30 per cento in esecuzione delle leggi di liquidazione dell'Asse ecclesiastico.

Leggi 7 luglio 1866, n. 3036; 15 agosto 1867, n. 3848 e 29 giugno 1906, n. 262.

N. B. *Nel presente prospetto vennero omesse le colonne 10, 11 e 17 non contenendo esse alcuna cifra.*

Numero progressivo	DENOMINAZIONE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso	SEDE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		RENDITA annua		DIFFERENZA fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 8		Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione o per la prelevazione delle rendite a credito od a debito del Fondo per il Culto	RATE liquidate a		ARRETRATE favore del Fondo per il Culto				RITENUTA per imposta di ricchezza mobile				Credito del Fondo per il Culto per rate arretrate di rendita depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile — Colonna 18 - 22	CREDITO DEL DEMANIO per rate arretrate di tassa del 30 0/0		
		COMUNE	PROVINCIA	dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	corrispondente alla tassa straordinaria del 30 0/0 imposta sul patrimonio ecclesiastico	credito del Fondo per il Culto per rendita annua da inscriversi sul Gran Libro — Colonna 5 - 6	debito del Fondo per il Culto per rendita annua da prelevarsi a favore del Demanio a saldo tassa del 30 0/0 — Colonna 6 - 5		sulla rendita es / dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	posta nella col. 7 / dal 1° gennaio 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto giugno 1894	dal 1° luglio 1894 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1906	dal 1° gennaio 1907 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto giugno 1910 — 3.75 0/0 netto	TOTALE Colonne 12 a 17	8.80 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	13.20 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	20 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 15	TOTALE Colonne 19 + 20 + 21		verso il Fondo Culto pel tempo posteriore alla presa di possesso dei beni	verso l'Ente pel tempo anteriore alla presa di possesso dei beni	TOTALE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	Legato Rocca nella chiesa parrocchiale in	Occimiano	Alessandria	450 97	135 29	315 68	»	1° luglio 1909	»	»	»	»	272 93	272 93	»	»	»	»	272 93	»	5502 54	5502 54
2	Legato pio Giacometti Domenico in . .	Ostra	Ornona	»	31 92	»	31 92	id.	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	39 01	1296 04	1335 05
3	Beneficio semplice di S. Marta in Pescarola e di S. Maria di Rovereto Guardia in	Bologna	Bologna	»	9 48	»	9 48	id.	»		»	»	»	»	»	»	»	»	»	16 75	379 75	396 50
4	Cappellania Cipriano Angela in	Piazza Armerina	Caltanissetta	»	19 12	»	19 12	id.		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	32 98	766 71	799 69
5	Cappellania sac. Tornello Antonio e Marino Michele nella madre chiesa di .	Grammichele .	Catania	»	13 39	»	13 39	id.	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	12 01	548 02	560 03
6	Cappellania D. Biagio Fragapane nella madre chiesa di. .	Id.	id.	»	23 18	»	23 18	id.	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	20 80	948 70	969 50
	A riportarsi . .			450 97	232 38	315 68	97 09		»	»	»	»	272 93	272 93	»	»	»	»	272 93	121 55	9441 76	9563 31

Segue Allegato **K.**

N. B. *Nel presente prospetto vennero omesse le colonne 10, 11 e 17 non contenendo esse alcuna cifra.*

Numero progressivo	DENOMINAZIONE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso	SEDE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso – COMUNE	SEDE – PROVINCIA	RENDITA annua – dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	RENDITA annua – corrispondente alla tassa straordinaria del 30 0/0 imposta sul patrimonio ecclesiastico	DIFFERENZA fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6 – credito del Fondo per il Culto per rendita annua da inscriversi sul Gran Libro — Colonna 5 - 6	DIFFERENZA – debito del Fondo per il Culto per rendita annua da prelevarsi a favore del Demanio a saldo tassa del 30 0/0 — Colonna 6 - 5	Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione o per la prelevazione delle rendite a credito od a debito del Fondo per il Culto	RATE liquidate a sulla rendita es – dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	RATE liquidate – dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	ARRETRATE favore del Fondo per il Culto posta nella col. 7 – dal 1° gennaio 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto giugno 1894	ARRETRATE – dal 1° luglio 1894 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1906	ARRETRATE – dal 1° gennaio 1907 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto giugno 1910 — 3.75 0/0 netto	ARRETRATE – TOTALE Colonne 12 a 17	RITENUTA per imposta di ricchezza mobile – 8.80 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	RITENUTA – 13.20 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	RITENUTA – 20 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 15	RITENUTA – TOTALE Colonne 19 + 20 + 21	Credito del Fondo per il Culto per rate arretrate di rendita depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile — Colonne 18 - 22	CREDITO DEL DEMANIO per rate arretrate di tassa del 30 0/0 – verso il Fondo Culto pel tempo posteriore alla presa di possesso dei beni	CREDITO DEL DEMANIO – verso l'Ente pel tempo anteriore alla presa di possesso dei beni	CREDITO DEL DEMANIO – TOTALE Colonne 24 + 25
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	Riporto. . . .			450 97	232 38	315 68	97 09		»	»	»	»	272 93	272 93	»	»	»	»	272 93	121 55	9441 76	9563 31
7	Fondazione Nicastro Giacomo in. . . .	Caltagirone	Catania	»	5 73	»	5 73	1° luglio 1909	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	60 61	179 05	239 66
8	Fondazione Pittaluga Giuseppe Maria nella chiesa dell'Annunziata in. .	Genova	Genova	»	14 62	»	14 62	id.	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	24 —	666 73	690 73
9	Legato Antonio De Luca in. . . . ,	Ischia	Napoli	520 37	156 11	364 26	»	id.	»	»	»	2796 71	682 97	3479 68	»	»	559 34	559 34	2920 34	»	4940 45	4940 45
10	Legato Zanoli Francesco nella chiesa parrocchiale di . .	Carbonara al Ticino	Pavia	»	4 50	»	4 50	id.	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 95	187 26	188 21
11	Legato Isabella Soave in S. Michele di	Lomello	Id	»	9 —	»	9 —	id.	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	5 52	370 90	376 42
12	Monte Pavone in Valle Cilento di. . .	Sessa Cilento	Salerno	»	22 08	»	22 08	id.	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	138 31	815 18	953 49
	A riportarsi .			971 34	444 42	679 94	153 02		»	»	»	2796 71	955 90	3752 61	»	»	559 34	559 34	3193 27	320 94	16601 33	16922 27

Segue Allegato **K.**

N. B. *Nel presente prospetto vennero omesse le colonne 10, 11 e 17 non contenendo esse alcuna cifra.*

Numero progressivo	DENOMINAZIONE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso	SEDE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso – COMUNE	SEDE – PROVINCIA	RENDITA annua – dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	RENDITA annua – corrispondente alla tassa straordinaria del 30 0/0 imposta sul patrimonio ecclesiastico	DIFFERENZA fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6 – credito del Fondo per il Culto per rendita annua da inscriversi sul Gran Libro — Colonna 5 - 6	DIFFERENZA – debito del Fondo per il Culto per rendita annua da prelevarsi a favore del Demanio a saldo tassa del 30 0/0 — Colonna 6 - 5	Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione o per la prelevazione delle rendite a credito od a debito del Fondo per il Culto	RATE liquidate a … sulla rendita es… – dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	RATE – dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	ARRETRATE a favore del Fondo per il Culto posta nella col. 7 – dal 1° gennaio 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto giugno 1894	ARRETRATE – dal 1° luglio 1894 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1906	ARRETRATE – dal 1° gennaio 1907 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto giugno 1910 — 8.75 0/0 netto	ARRETRATE – TOTALE Colonne 12 a 17	RITENUTA per imposta di ricchezza mobile – 8.80 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	RITENUTA – 13.20 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	RITENUTA – 20 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 15	RITENUTA – TOTALE Colonne 19 + 20 + 21	Credito del Fondo per il Culto per rate arretrate di rendita depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile — Colonna 18 - 22	CREDITO DEL DEMANIO per rate arretrate di tassa del 30 0/0 – verso il Fondo Culto pel tempo posteriore alla presa di possesso dei beni	CREDITO DEL DEMANIO – verso l'Ente pel tempo anteriore alla presa di possesso dei beni	CREDITO DEL DEMANIO – TOTALE Colonne 24 + 25
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	Riporto . . .			971 84	444 42	679 94	153 01		»	»	»	796 71	955 90	3752 61	»	»	559 34	559 34	3198 27	320 94	16601 83	16922 [illegible]
13	Cappellania Feti Sebastiano in . . .	Buccheri	Siracusa	»	9 33	»	9 33	1° luglio 1909	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	334 56	55 66	390 [illegible]
14	Eredità del sac. Salvatore Pollina in .	Monte S. Giuliano	Trapani	»	14 56	»	14 56	id.	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	83 21	520 76	6[illegible]
15	Legato Giuseppe Messina nella parrocchiale dei SS. Paolo e Bartolomeo in .	Alcamo	Id.	»	26 82	»	26 82	id.	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	52 22	1069 52	1121 [illegible]
16	Cappellania Ingianni Antonio fu Francesco in	Marsala	Id.	»	2 55	»	2 55	id.	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	26 —	80 65	106 65
17	Cappellania Tumbarello Rosa in. . .	Id.	Id.	»	29 84	»	30 24	id.	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	183 29	1081 50	1264 [illegible]
	A riportare . . .			971 84	527 92	679 94	236 52		»	»	»	2796 71	955 90	3752 61	»	»	559 34	559 34	3198 27	1005 22	19409 42	20414 [illegible]

Segue Allegato **K.**

N. B. *Nel presente prospetto vennero omesse le colonne 10, 11 e 17 non contenendo esse alcuna cifra.*

Numero progressivo	DENOMINAZIONE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso	SEDE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso – COMUNE	SEDE – PROVINCIA	RENDITA annua – dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	RENDITA annua – corrispondente alla tassa straordinaria del 30 0/0 imposta sul patrimonio ecclesiastico	DIFFERENZA fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6 – credito del Fondo per il Culto per rendita annua da inscriversi sul Gran Libro — Colonna 5 - 6	DIFFERENZA – debito del Fondo per il Culto per rendita annua da prelevarsi a favore del Demanio a saldo tassa del 30 0/0 — Colonna 6 - 5	Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione o per la prelevazione delle rendite a credito od a debito del Fondo per il Culto	RATE liquidate a … sulla rendita es… – dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	RATE – dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	ARRETRATE favore del Fondo per il Culto posta nella col. 7 – dal 1° gennaio 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto giugno 1894	ARRETRATE – dal 1° luglio 1894 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1906	ARRETRATE – dal 1° gennaio 1907 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto giugno 1910 — 3,75 0/0 netto	ARRETRATE – TOTALE Colonne 12 a 17	RITENUTA per imposta di ricchezza mobile – 8,80 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	RITENUTA – 13,20 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	RITENUTA – 20 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 15	RITENUTA – TOTALE Colonne 19 + 20 + 21	Credito del Fondo per il Culto per rate arretrate di rendita depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile — Colonna 18 - 22	CREDITO DEL DEMANIO per rate arretrate di tassa del 30 0/0 – verso il Fondo Culto pel tempo posteriore alla presa di possesso dei beni	CREDITO DEL DEMANIO – verso l'Ente pel tempo anteriore alla presa di possesso dei beni	CREDITO DEL DEMANIO – TOTALE Colonne 24 + 25
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	Riporto . . .			971 84	527 92	679 94	236 52		»	»	»	2756 71	955 90	3752 61		»	559 84	559 84	3193 27	1005 22	19409 42	20414 64
18	Legato Lombardo e Plaja in	Castellam. del Golfo	Trapani	»	36 83	»	36 83	1° luglio 1909	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	132 56	1409 94	1542 50
19	Legato Palmeri Salvatore in	Id.	Id.	»	20 98	»	20 98	id.	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	136 57	1159 17	1295 74
20	Legato Vincenzo D. Angelo nella chiesa cattedrale di . . .	Trapani	Id.	»	1 78	»	1 78	id.	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	91	68 54	74 45
21	Legato Barbiera Antonino fu Giacomo nella chiesa Xitta in	Id.	Id.	»	1 53	»	1 53	id.	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	4 95	59 04	63 99
22	Legato Campeglio Annal nella chiesa di S. Eufemia in . .	Segnacco	Udine	»	1 08	»	1 08	id.	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1 —	44 17	45 17
	A' riportarsi . .			971 84	600 17	679 94	208 77		»	»	»	1796 71	955 90	3712 61	»	»	559 84	559 84	3193 17	1186 21	22150 28	23436 19

Segue Allegato **K.**

N. B. *Nel presente prospetto vennero omesse le colonne 10, 11 e 17 non contenendo esse alcuna cifra.*

Numero progressivo	DENOMINAZIONE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso	SEDE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso — COMUNE	SEDE — PROVINCIA	RENDITA annua — dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	RENDITA annua — corrispondente alla tassa straordinaria del 30 0/0 imposta sul patrimonio ecclesiastico	DIFFERENZA fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 8 — credito del Fondo per il Culto per rendita annua da inscriversi sul Gran Libro — Colonna 5 - 6	DIFFERENZA — debito del Fondo per il Culto per rendita annua da prelevarsi a favore del Demanio a saldo tassa del 30 0/0 — Colonna 6 - 5	Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione o per la prelevazione delle rendite a credito od a debito del Fondo per il Culto	RATE liquidate a sulla rendita es — dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	RATE — dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	ARRETRATE favore del Fondo per il Culto posta nella col. 7 — dal 1° gennaio 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto giugno 1894	ARRETRATE — dal 1° luglio 1894 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1906	ARRETRATE — dal 1° gennaio 1907 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto giugno 1910 — 3.75 0/0 netto	ARRETRATE — TOTALE Colonne 12 a 17	RITENUTA per imposta di ricchezza mobile — 8.80 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	RITENUTA — 1.20 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	RITENUTA — 20 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 15	RITENUTA — TOTALE Colonne 19 + 20 + 21	Credito del Fondo per il Culto per rate arretrate di rendita depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile — Colonne 18 - 22	CREDITO DEL DEMANIO per rate arretrate di tassa del 30 0/0 — verso il Fondo Culto pel tempo posteriore alla presa di possesso dei beni	CREDITO DEL DEMANIO — verso l'Ente pel tempo anteriore alla presa di possesso dei beni	CREDITO DEL DEMANIO — TOTALE Colonne 24 + 25
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	Riporto . .			971 34	690 17	679 94	208 77		»	»	»	2796 71	955 90	3752 61	»	»	559 34	559 34	3193 27	1286 21	22150 29	23436 49
23	Legato Gregorio Dionisio in Nogaredo di Prato in . . .	Martignacco	Udine	»	12 44	»	12 44	1° luglio 1909	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	12 82	507 48	520 20
	Ammontare complessivo delle rendite annue e dei relativi arretrati liquidati a tutto giugno 1909			971 34	612 61	679 94	321 21		»	»	»	2796 71	955 90	3752 61	»	»	559 34	559 34	3193 27	1299 03	22657 76	23956 79
	Facendosi luogo alla iscrizione della rendita con decorrenza dal 1° luglio 1910 si aggiungono alle rate arretrate liquidate fino all'epoca indicata nella colonna 9, le rate maturate nel tempo decorso dalla detta epoca a tutto giugno 1910 sull'ammontare complessivo delle rendite annue esposte nelle colonne 7 e 8 (salvi gli effetti della legge sulla conversione della rendita 29 giugno 1906, n. 262)								»	»	»	»	509 95	509 95	»	»	»	»	509 95	321 21	»	321 21
	Ammontare complessivo delle rate arretrate di rendita e di tassa 30 per cento liquidate a tutto giugno 1910								»	»	»	2796 71	1465 85	4262 56	»	»	559 34	559 34	3703 22	1620 24	22657 76	24278 —

Roma, addì 19 febbraio 1911.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro segretario di Stato per le finanze
FACTA.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti
FANI.

Allegato L.

ELENCO degli Enti morali ecclesiastici soppressi, delle rendite da inscriversi sul Gran Libro del Debito pubblico a favore del Fondo per il Culto, e delle rendite da prelevarsi a favore del Demanio a saldo della tassa del 30 per cento in esecuzione delle leggi di liquidazione dell'Asse ecclesiastico. Leggi 7 luglio 1866, n. 3036; 15 agosto 1867, n. 3848 e 29 giugno 1906, n. 262.

N. B. *Nel presente prospetto vennero omesse le colonne 10, 11 e 17 non contenendo esse alcuna cifra.*

Numero progressivo	DENOMINAZIONE dell Ente morale ecclesiastico soppresso	SEDE dell' Ente morale ecclesiastico soppresso		RENDITA annua		DIFFERENZA fra le rendite esposto nelle colonne 5 e 6		Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione e per la prelevazione delle rendite a credito od a debito del Fondo per il Culto	RATE liquidate a		ARRETRATE favore del Fondo per il Culto				RITENUTA per imposta di ricchezza mobile				Credito del Fondo per il Culto per rate arretrate di rendita depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile — Colonna 18 - 22	CREDITO DEL DEMANIO per rate arretrate di tassa del 30 0/0		
		COMUNE	PROVINCIA	dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	corrispondente alla tassa straordinaria del 30 0/0 imposta sul patrimonio ecclesiastico	credito del Fondo per il Culto per rendita annua da inscriversi sul Gran Libro — Colonna 5 - 6	debito del Fondo per il Culto per rendita annua da prelevarsi a favore del Demanio a saldo tassa del 30 0/0 — Colonna 6 - 5		sulla rendita es: dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	posta nella col. 7: dal 1° gennaio 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto giugno 1894	dal 1° luglio 1894 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1906	dal 1° gennaio 1907 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto giugno 1910 — 3.75 0/0 netto	TOTALE Colonne 12 a 17	8.80 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	13.20 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	20 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 15	TOTALE Colonne 19 + 20 + 21		verso il Fondo Culto pel tempo posteriore alla presa di possesso dei beni	verso l' Ente pel tempo anteriore alla presa di possesso dei beni	TOTALE Colonne 24 + 25
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	Cappellania Cerrina in	Fubine	Alessandria	»	90 —	»	90 —	1° genn. 1910	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	180 —	»	180 —
2	Fondazione Caligaris Giuseppe Antonio in	Nizza Monferrato	Id.	»	24 34	»	24 34	id.	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	147 19	1206 25	1453 44
3	Chiesa diruta di San Basilio in	Sagama	Cagliari	1 19	0 35	»	»	id.	»	»	»	2 90	1 89	4 79	»	»	0 58	0 58	4 21	»	»	»
4	Ex-Oratorio della Maddalena in . .	Bosa	Id.	26 66	8 —	0 84	»	id.	»	»	»	30 53	0 42	72 58	»	»	6 11	6 11	66 42	»	301 51	301 51
5	Legato Longo D. Giuseppe in	Cagliari	Id.	»	19 80	18 66	19 80	id.	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	84 59	753 44	838 03
6	Collegiata di S. Lorenzo in	Aidone	Caltanissetta	1068 40	569 93	»	»	id.	538 73	1239 26	13358 96	6168 37	1110 30	22415 62	109 05	1763 38	1233 67	3106 10	19809 52	»	2298 67	2298 67
7	Fondazione Ciancio barone Filadelfio in	Adernò	Catania	»	10 49	493 47	50 49	id.	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	453 43	»	453 43
	A riportarsi . .			1091 25	272 91	512 97	194 63		538 73	1239 26	13358 96	6201 80	1154 10	22492 94	109 05	1763 38	1240 36	3112 79	19880 15	865 21	4659 87	5525 08

Segue Allegato L.

N. B. *Nel presente prospetto vennero omesse le colonne 10, 11 e 17 non contenendo esse alcuna cifra.*

Numero progressivo	DENOMINAZIONE dell' Ente morale ecclesiastico soppresso	SEDE dell' Ente morale ecclesiastico soppresso – COMUNE	SEDE – PROVINCIA	RENDITA annua – dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	RENDITA annua – corrispondente alla tassa straordinaria del 30 0/0 imposta sul patrimonio ecclesiastico	DIFFERENZA fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6 – credito del Fondo per il Culto per rendita annua da inscriversi sul Gran Libro — Colonna 5 - 6	DIFFERENZA – debito del Fondo per il Culto per rendita annua da prelevarsi a favore del Demanio a saldo tassa del 30 0/0 — Colonna 6 - 5	Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione o per la prelevazione delle rendite a credito od a debito del Fondo per il Culto	RATE liquidate a sulla rendita es – dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	RATE – dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	ARRETRATE favore del Fondo per il Culto posta nella col. 7 – dal 1° gennaio 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto giugno 1894	ARRETRATE – dal 1° luglio 1894 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1906	ARRETRATE – dal 1° gennaio 1907 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto giugno 1913 — 3.75 0/0 netto	TOTALE Colonne 12 a 17	RITENUTA per imposta di ricchezza mobile – 8.80 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	RITENUTA – 13.20 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	RITENUTA – 20 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 15	TOTALE Colonne 19 + 20 + 21	Credito del Fondo per il Culto per rate arretrate di rendita depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile — Colonna 18 - 22	CREDITO DEL DEMANIO per rate arretrate di tassa del 30 0/0 – verso il Fondo Culto pel tempo posteriore alla presa di possesso dei beni	CREDITO DEL DEMANIO – verso l'Ente pel tempo anteriore alla presa di possesso dei beni	TOTALE Colonne 24 + 25
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	Riporto . . .			1091 25	272 91	512 97	194 63		538 73	1239 26	13358 93	6201 80	1154 10	22492 94	109 05	1763 88	1240 86	3112 79	19380 15	865 21	4659 87	5525 08
8	Legato di messe del sac. Benedetto Catania nella chiesa di S. Giorgio in .	Troina	Catania	»	6 12	»	6 12	1° genn. 1910	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2 40	256 68	259 08
9	Beneficio La Vanella in	Catania	Id.	»	15 21	»	15 25	Id.	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	19 70	625 76	645 46
10	Legato Saia Gennaro in	Rodi	Foggia	3 80	1 14	2 66	»	Id.	»	»	»	25 44	5 97	31 41	»	»	5 09	5 09	26 32	»	1 13	1 13
11	Cappellania Petrilli Raffaela nella Cattedrale di	Lucera	Id.	»	102 —	»	102 —	Id.	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1125 68	3191 47	4317 15
12	Beneficio Montini di patronato Antonelli e Gori in	Mercato Saraceno	Forlì	47 90	37 44	10 46	»	Id.	4 97	20 93	245 81	150 75	23 52	425 97	1 84	32 45	26 15	60 44	365 53	»	31 82	31 82
13	Cappellania o legato Morreale Renda in	Grotte	Girgenti	93 25	28 88	67 27	»	Id.	»	27 89	1275 58	712 53	151 56	2167 56	2 45	168 38	142 51	313 34	1854 22	»	65 41	65 41
14	Legato Li Perni Agostino e Francesco in	Monforte S. Giorgio	Messina	133 16	72 78	60 39	»	Id.	»	»	»	613 86	135 84	749 20	»	»	122 67	122 67	626 53	»	2112 75	2122 75
	A riportarsi . .			1372 36	1036 51	653 81	318 —		513 70	1288 07	14880 35	7683 89	1471 08	25867 08	113 24	1964 21	1536 78	3614 23	22152 75	2012 99	10954 94	12967 92

Segue Allegato **L.**

N. B. *Nel presente prospetto vennero omesse le colonne 10, 11 e 17 non contenendo esse alcuna cifra.*

Numero progressivo	DENOMINAZIONE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso	SEDE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso – COMUNE	SEDE – PROVINCIA	RENDITA annua – dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	RENDITA annua – corrispondente alla tassa straordinaria del 30 0/0 imposta sul patrimonio ecclesiastico	DIFFERENZA fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6 – credito del Fondo per il Culto per rendita annua da inscriversi sul Gran Libro — Colonna 5 - 6	DIFFERENZA – debito del Fondo per il Culto per rendita annua da prelevarsi a favore del Demanio a saldo tassa del 30 0/0 — Colonna 6 - 5	Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione o per la prelevazione delle rendite a credito od a debito del Fondo per il Culto	RATE liquidate a sulla rendita es – dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	RATE – dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	ARRETRATE favore del Fondo per il Culto posta nella col. 7 – dal 1° gennaio 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto giugno 1894	ARRETRATE – dal 1° luglio 1894 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1906	ARRETRATE – dal 1° gennaio 1907 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto giugno 1910 — 3.75 0/0 netto	ARRETRATE – TOTALE Colonne 12 a 17	RITENUTA per imposta di ricchezza mobile – 8.80 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	RITENUTA – 13.20 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	RITENUTA – 20 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 15	RITENUTA – TOTALE Colonne 19 + 20 + 21	Credito del Fondo per il Culto per rate arretrate di rendita depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile — Colonne 18 - 22	CREDITO DEL DEMANIO per rate arretrate di tassa del 30 0/0 – verso il Fondo Culto pel tempo posteriore alla presa di possesso dei beni	CREDITO DEL DEMANIO – verso l'Ente pel tempo anteriore alla presa di possesso dei beni	CREDITO DEL DEMANIO – TOTALE Colonne 24 + 25
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	Riporto			1372 86	1036 52	652 84	2.S —		543 70	1238 07	14880 35	8683 88	1471 08	25867 08	113 34	1964 21	1576 78	3614 33	22252 75	2012 99	10954 94	12967 93
15	Legato di Franco Anselmo in	S. Mauro Castelverde	Palermo	7 79	2 34	5 45	»	1° genn. 1910	»	»	»	55 55	12 17	67 62	»	»	11 07	11 07	56 55	»	68 26	68 26
16	Legato pio Berticcioli D'Andrea in . .	Candelara	Pesaro	»	10 07	»	10 07	id.	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	10 51	428 40	438 91
17	Chiesa ricettizia di S. Maria Assunta in (1)	Caselle in Pittari	Salerno	64 13	19 24	44 89	»	id.	»	»	58 61	561 13	101 01	720 75	»	7 73	112 23	119 96	600 79	»	490 99	490 99
18	Legato delle anime purganti in. . . .	Illorai	Sassari	21 16	6 35	14 81	»	id.	»	»	(2 06	185 12	23 28	182 66	»	8 40	37 02	45 42	136 04	»	143 67	143 67
19	Cappellania Mallo Gio. Batta in . . .	Buccheri	Siracusa	»	7 05	»	7 05	id.	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	296 10	27 69	323 79
	Corporazione religiosa.																					
20	Monastero delle Agostiniane della SS. Annunziata in (2).	Poppi	Arezzo	5 70	1 71	3 99	»	id.	»	»	»	»	0 24	0 24	»	»	»	»	0 24	»	»	»
	A riportarsi . .			1471 14	1084 18	722 98	336 02		543 70	1288 07	15002 06	8485 49	1617 93	26837 75	113 34	1980 34	1797 10	3790 78	23146 97	2319 60	12113 35	14432 95

(1) Iscrizione suppletiva V. n. 220 dell'allegato I annesso al R. decreto 9 luglio 1874, n. 1010, serie 2a.

(2) Iscrizione suppletiva V. n. 123 dell'allegato I annesso al R. decreto 23 dicembre 1880, n. 5828, serie 2a.

Segue Allegato **L.**

N. B. *Nel presente prospetto vennero omesse le colonne 10, 11 17 non contenendo esse alcuna cifra.*

Numero progressivo	DENOMINAZIONE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso	SEDE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso – COMUNE	SEDE – PROVINCIA	RENDITA annua – dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	RENDITA annua – corrispondente alla tassa straordinaria del 30 0/0 imposta sul patrimonio ecclesiastico	DIFFERENZA fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6 – credito del Fondo per il Culto per rendita annua da inscriversi sul Gran Libro — Colonna 5 - 6	DIFFERENZA – debito del Fondo per il Culto per rendita annua da prelevarsi a favore del Demanio a saldo tassa del 30 0/0 — Colonna 6 - 5	Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione o per la prelevazione delle rendite a credito od a debito del Fondo per il Culto	RATE liquidate a sulla rendita esposta nella col. 7 – dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	RATE – dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13
	Riporto			1471 14	1084 18	98	336 02		543 70	1288 07
21	Monastero di Santa Chiara detto del Corpus Domini o della Santa in (1) .	Bologna	Bologna	76 —	22 80	53 20	»	1° genn. 1910	»	»
22	Convento di S. Antonio Abate in (2) . .	Regalbuto	Catania	»	8 08	»	8 08	id.	»	»
23	Convento dei Cappuccini dello Spirito Santo in (3) . .	Cento	Ferrara	0 28	0 11	0 27	»	id.	»	»
24	Convento dei MM. Osservanti di San Francesco sotto il titolo di S. Maria di Gesù (4)	Villafranca	Girgenti	9 97	2 99	6 98	»	id.	»	»
25	Monastero di S. Chiara in (5)	Velletri	Roma	3 80	1 14	2 66	»	id.	»	»
	A riportarsi . .			1561 29	1119 30	186 09	344 10		543 70	1288 07

Numero progressivo	ARRETRATE a favore del Fondo per il Culto – dal 1° gennaio 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto giugno 1894	ARRETRATE – dal 1° luglio 1894 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1906	ARRETRATE – dal 1° gennaio 1907 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto giugno 1910 — 3.75 0/0 netto	ARRETRATE – TOTALE Colonne 12 a 17	RITENUTA per imposta di ricchezza mobile – 8.80 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	RITENUTA – 13.20 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	RITENUTA – 20 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 15	RITENUTA – TOTALE Colonne 19 + 20 + 21	Credito del Fondo per il Culto per rate arretrate di rendita depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile — Colonna 18 - 22	CREDITO DEL DEMANIO per rate arretrate di tassa del 30 0/0 – verso il Fondo Culto pel tempo posteriore alla presa di possesso dei beni	CREDITO DEL DEMANIO – verso l'Ente pel tempo anteriore alla presa di possesso dei beni	CREDITO DEL DEMANIO – TOTALE Colonne 24 + 25
1	14	15	16	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Riporto	15602 56	8485 49	1617 98	26937 75	113 84	1930 24	1697 10	3790 78	23146 57	2319 60	12113 35	14432 95
21	»	»	51 43	51 43	»	»	»	»	51 43	»	»	»
22	»	»	»	»	»	»	»	»	»	341 99	»	341 99
23	»	»	0 01	0 01	»	»	»	»	0 01	»	»	»
24	»	46 99	15 69	62 68	»	»	9 40	9 40	53 28	»	»	»
25	»	»	1 70	1 70	»	»	»	»	1 70	»	»	»
A riportarsi	15002 56	8532 48	1686 76	26053 57	113 84	1980 34	1706 50	3800 18	23253 39	2661 59	12113 35	14774 94

(1) Iscrizione suppletiva V. n. 90 dell'allegato N annesso al R. decreto 20 maggio 1880, n. 5465, serie 2.a.
(2) Iscrizione suppletiva V. n. 32 dell'allegato H annesso al R. decreto 24 aprile 1871, n. 3869, serie 2.a.
(3) Iscrizione suppletiva V. n. 98 dell'allegato Q annesso al R. decreto 2 febbraio 1890, n. 6659, serie 3.a.
(4) Iscrizione suppletiva V. n. 58 dell'allegato E annesso al R. decreto 23 luglio 1877, n. 4020, serie 2.a.
(5) Iscrizione suppletiva V. n. 42 dell'allegato E annesso al R. decreto 18 maggio 1908, n. 186.

Segue Allegato **L.**

N. B. *Nel presente prospetto vennero omesse le colonne 10, 11 e 17 non contenendo esse alcuna cifra.*

Numero progressivo	DENOMINAZIONE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso	SEDE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		RENDITA annua		DIFFERENZA fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6		Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione o per la prelevazione delle rendite a credito od a debito del Fondo per il Culto	RATE liquidate a sulla rendita es		ARRETRATE favore del Fondo per il Culto posta nella col. 7				RITENUTA per imposta di ricchezza mobile				Credito del Fondo per il Culto per rate arretrate di rendita depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile — Colonna 18 - 22	CREDITO DEL DEMANIO per rate arretrate di tassa del 30 0/0		
		COMUNE	PROVINCIA	dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	corrispondente alla tassa straordinaria del 30 0/0 imposta sul patrimonio ecclesiastico	credito del Fondo per il Culto per rendita annua da inscriversi sul Gran Libro — Colonna 5 - 6	debito del Fondo per il Culto per rendita annua da prelevarsi a favore del Demanio a saldo tassa del 30 0/0 — Colonna 6 - 5		dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	dal 1° gennaio 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto giugno 1894	dal 1° luglio 1894 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1906	dal 1° gennaio 1907 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto giugno 1910 — 3.75 0/0 netto	TOTALE Colonne 12 a 17	8.80 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	13.20 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	20 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 15	TOTALE Colonne 19 + 20 + 21		verso il Fondo Culto pel tempo posteriore alla presa di possesso dei beni	verso l'Ente pel tempo anteriore alla presa di possesso dei beni	TOTALE Colonne 24 + 25
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	Riporto			1561 29	1119 20	186 09	844 0		513 70	1283 07	15002 56	8532 48	1686 76	26053 57	113 34	1980 34	1706 50	3800 13	23253 29	2661 59	12113 25	14774 94
26	Convento di S. Domenico in (1). . .	Monte S. Giuliano	Trapani	»	9 65	»	9 65	1° genn. 1910	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	408 44	»	408 44
27	Monastero del SS. Salvatore in (2) . . .	Id.	Id.	23 04	0 91	2 13	»	id.	»	»	»	»	1 08	1 08	»	»	»	»	1 08	»	»	»
	Ammontare complessivo delle rendite annue e dei relativi arretrati liquidati a tutto dic. 1909			1561 33	1129 86	788 2[illegible]	858 75		543 70	1288 07	15002 56	8532 48	1687 84	[illegible]7054 65	113 34	1980 34	1706 50	3800 13	23254 47	3070 03	12113 25	15183 38
	Facendosi luogo alla iscrizione della rendita con decorrenza dal 1° luglio 1910, si aggiungono alle rate arretrate liquidate fino all'epoca indicata nella colonna 9 le rate maturate nel tempo decorso dalla detta epoca a tutto giugno 1910 sull'ammontare complessivo delle rendite annue esposte nelle colonne 7 e 8 (salvi gli effetti della legge sulla conversione della rendita, 29 giugno 1906, n. 262)								»	»	»	»	295 58	295 58	»	»	»	»	295 58	176 87	»	176 87
	Ammontare complessivo delle rate arretrate di rendita e di tassa 30 per cento liquidate a tutto giugno 1910								543 70	1288 07	15002 56	8532 48	1983 42	27350 23	113 34	1980 34	1706 50	3800 18	23550 05	3246 90	12113 85	15360 25

(1) Iscrizione suppletiva V. n. 231 dell'allegato H annesso al R. decreto 12 agosto 1878, n. 4502 serie 2 a.
(1) Iscrizione suppletiva V. n. 1 dell'allegato F annesso al R. decreto 18 maggio 1908, n. 186.

Roma, addì 19 febbraio 1911.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro segretario di Stato per le finanze
FACTA.

Visto, d'ordine di Sua Maestà
Il ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti
FANI.

Allegato **M.**

ELENCO degli Enti morali ecclesiastici soppressi, delle rendite da inscriversi sul Gran Libro del Debito pubblico a favore del Fondo per il Culto, e delle rendite da prelevarsi a favore del Demanio a saldo della tassa del 30 per cento in esecuzione delle leggi di liquidazione dell'Asse ecclesiastico.

Leggi 7 luglio 1866, n. 3036; 15 agosto 1867, n. 3848 e 29 giugno 1906, n. 262.

N. B. *Nel presente prospetto vennero omesse le colonne 10, 11 e 17 non contenendo esse alcuna cifra.*

Numero progressivo	DENOMINAZIONE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso	SEDE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso: COMUNE	SEDE: PROVINCIA	RENDITA annua: dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	RENDITA annua: corrispondente alla tassa straordinaria del 30 0/0 imposta sul patrimonio ecclesiastico	DIFFERENZA fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6: credito del Fondo per il Culto per rendita annua da inscriversi sul Gran Libro — Colonna 5 - 6	DIFFERENZA: debito del Fondo per il Culto per rendita annua da prelevarsi a favore del Demanio a saldo tassa del 30 0/0 — Colonna 6 - 5	Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione o per la prelevazione delle rendite a credito od a debito del Fondo per il Culto	RATE liquidate a sulla rendita es: dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	RATE: dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	ARRETRATE favore del Fondo per il Culto posta nella col. 7: dal 1° gennaio 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto giugno 1894	ARRETRATE: dal 1° luglio 1894 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1906	ARRETRATE: dal 1° gennaio 1907 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto giugno 1910 — 3 75 0/0 netto	TOTALE Colonne 12 a 17	RITENUTA per imposta di ricchezza mobile: 8.80 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	RITENUTA: 13,20 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	RITENUTA: 20 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 15	TOTALE Colonne 19 + 20 + 21	Credito del Fondo per il Culto per rate arretrate di rendita depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile — Colonna 18 - 22	CREDITO DEL DEMANIO per rate arretrate di tassa del 30 0/0: verso il Fondo Culto pel tempo posteriore alla presa di possesso dei beni	CREDITO DEL DEMANIO: verso l'Ente pel tempo anteriore alla presa di possesso dei beni	TOTALE Colonne 24 + 25
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	Mansioneria Mattuissi in.	Venzone	Udine	»	37 84	»	37 84	1° luglio 1910	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	145 52	1453 56	1599 08
	Ammontare complessivo delle rendite annue e dei relativi arretrati liquidati a tutto giugno 1910			»	37 84	»	37 84		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	145 52	1453 56	1599 08

Roma, addì 19 febbraio 1911

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro segretario di Stato per le finanze
FACTA.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti
FANI.

Allegato N.

PROSPETTO RIEPILOGATIVO degli elenchi degli Enti morali ecclesiastici soppressi, delle rendite da inscriversi sul Gran Libro del Debito pubblico a favore del Fondo per il culto e delle rendite da prelevarsi a favore del Demanio a saldo della tassa del 30 per cento in esecuzione delle leggi di liquidazione dell'Asse ecclesiastico.

Leggi 7 luglio 1866, n. 3036; 15 agosto 1867, n. 3848 e 29 giugno 1906, n. 262.

N. B. *Nel presente prospetto vennero omesse le colonne 10, 11 e 18 non contenendo esse alcuna cifra.*

Numero progressivo	Indicazione degli Enti morali ecclesiastici soppressi (1)	Numero degli Enti morali ecclesiastici pei quali si ha: rendita annua da iscrivere sul Gran Libro del Debito pubblico (2)	rendita annua da prelevare a saldo della tassa del 30 0/0 (3)	Totale — Colonne 2 - 3 (4)	Rendita annua dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio (5)	Rendita annua corrispondente alla tassa straordinaria del 30 0/0 imposta sul patrimonio ecclesiastico (6)	Differenza fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6: credito del Fondo per il Culto per rendita annua da inscriversi sul Gran Libro del Debito pubblico — Colonne 5 - 6 (7)	debito del Fondo per il Culto per rendita annua da prelevarsi a favore del Demanio a saldo della tassa del 30 0/0 — Colonne 6 - 5 (8)	Decorrenza della rendita da iscriversi o da prelevarsi a favore o a carico del Fondo per il Culto (9)	Rate liquidate a favore sulla rendita esposta nella colonna 5 dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto il 3 settembre 1867 per gli Enti morali soppressi dalla legge 7 luglio 1866 (12)	dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868 (13)	dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870 (14)
1	Allegato A.	1	»	1	810 68	503 53	307 15	»	1° luglio 1910	»	»	»
2	Id. B.	»	1	1	»	347 77	»	347 77		»	»	»
3	Id. C.	»	1	1	»	6 63	»	6 63		»	»	»
4	Id. D.	»	1	1	»	67 55	»	67 55		»	»	»
5	Id. E.	2	3	5	20 37	130 33	12 90	122 76		»	»	»
6	Id. F.	»	1	1	»	88 23	»	88 23		»	»	»
7	Id. G.	2	4	6	771 62	533 64	517 87	279 89		»	»	»
8	Id. H.	»	1	1	»	56 61	»	56 61		»	»	»
9	Id. I.	6	4	10	4092 77	1816 38	2260 12	83 68		»	»	»
10	Id. K.	2	21	23	971 34	612 61	679 94	321 21		»	»	»
11	Id. L.	16	11	27	1564 32	1129 86	789 22	353 75		»	543 70	1183 07
12	Id. M.	»	1	1	»	37 24	»	37 34		»	»	»
	Risultanze complessive degli elenchi	29	49	78	6281 11	5330 43	4066 10	1765 42		»	543 70	1288 07
	Dedotto l'ammontare complessivo delle partite a debito (col. 8) da quello delle partite a credito (col. 7)						1765 42	»				
	Residuo a debito del Fondo Culto per rendita da inscriversi con decorrenza dal 1° luglio 1910						1900 68	»				

Numero progressivo	Indicazione (1)	Arretrate del Fondo per il Culto sulla rendita esposta nella col. 7: dal 1° gennaio 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto giugno 1894 (15)	dal 1° luglio 1894 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1906 (16)	dal 1° gennaio 1907 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto giugno 1909 — 3.75 0/0 netto (17)	TOTALE Colonne 13 a 17 (19)	Ritenuta per imposta di ricchezza mobile: 8.80 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 14 (20)	13.20 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 15 (21)	20 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 16 (22)	TOTALE Colonne 20 + 21 + 22 (23)	Credito del Fondo per il Culto per rate arretrate di rendita depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile — Colonna 19 - 23 (24)	Credito del Demanio per rate arretrate di tassa del 30 0/0: verso il Fondo Culto pel tempo posteriore alla presa di possesso dei beni (25)	verso l'Ente pel tempo anteriore alla presa di possesso dei beni (26)	TOTALE Colonne 25 + 26 (27)
1	Allegato A.	1317 29	3839 37	806 26	5962 91	»	173 88	767 87	941 75	5021 17	5863 21	»	5863 21
2	Id. B.	»	»	»	»	»	»	»	»	»	14104 60	»	14104 60
3	Id. C.	»	»	»	»	»	»	»	»	»	34 25	249 67	283 92
4	Id. D.	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2146 47	729 90	2876 37
5	Id. E.	13 17	120 62	33 60	167 50	»	1 78	24 13	25 89	141 62	708 32	3966 80	4675 12
6	Id. F.	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1198 70	2579 75	3778 45
7	Id. G.	»	1662 94	1359 40	3022 34	»	»	332 59	332 59	2689 75	4815 74	15842 77	20658 51
8	Id. H.	»	»	»	»	»	»	»	»	»	866 45	1557 87	2424 32
9	Id. I.	46281 35	28719 19	6199 01	81[illegible]09 55	»	6109 1[illegible]	5745 84	11854 97	69354 58	1956 54	4002 47	5959 01
10	Id. K.	»	2798 71	1465 35	4262 56	»	»	559 34	559 34	3703 9[illegible]	1620 24	22657 76	24278 —
11	Id. L.	15002 56	8532 48	1983 42	27350 29	118 34	1560 34	1706 50	3800 18	23550 05	3246 90	12113 35	15360 25
12	Id. M.	»	»	»	»	»	»	»	»	»	145 52	1453 [illegible]	1599 08
	Risultanze complessive degli elenchi	62614 47	45681 32	11847 54	121975 10	118 34	8265 1[illegible]	91[illegible]6 27	17514 71	104460 39	86705 94	65153 90	101860 84
	Dedotto l'ammontare complessivo delle partite a debito (col. 25) da quello delle partite a credito (col. 24)									38706 94	»		
	Credito del Fondo Culto per rate arretrate di rendita liquidate a tutto giugno 1910									67753 45	»		

1. RENDITA 5 per cento da iscriversi a favore del Fondo per il Culto con decorrenza dal 1° luglio 1910 conteggiandola con quella già iscritta a suo favore in esecuzione del R. decreto 6 gennaio 1867, n. 3546 (salvi gli effetti della legge sulla conversione della rendita 29 giugno 1906, n. 262), lire duemilanovecento e centesimi sessantotto		L. 2,900 68
2. RATE di rendite dovute agli investiti degli Enti morali pel tempo decorso dalle prese di possesso dei beni immobili operate per gli effetti della conversione ordinata dalla legge 7 luglio 1866 fino al giorno 4 settembre 1867 in cui entrò in vigore la legge di soppressione del 15 agosto 1867 e già pagate agli investiti medesimi sul fondo costituito dagli interessi della rendita iscritta al demanio in esecuzione del R decreto 17 febbraio 1870, n. 5519, lire . . .		» — —
3. RATE di rendita maturate a favore del Fondo per il Culto a tutto giugno 1910 e da scontarsi sugli interessi percepiti dallo stesso Fondo per il Culto sulla rendita iscritta a suo favore con R. decreto 6 gennaio 1867, n. 3546, lire centoventunmilanovecentosettantacinque e centesimi dieci . . .		» 121,975 10
4. RITENUTA per imposta di ricchezza mobile sulle rate maturate a favore del Fondo per il Culto negli anni 1869 e successivi, lire diciassettemilacinquecentoquattordici e centesimi settantuno		» 17,514 71
5. RATE di rendita a tutto giugno 1910 depurate dalla ritenuta di ricchezza mobile, lire centoquattromilaquattrocentosessanta e centesimi trentanove		» 104,460 39
6. RATE di tassa del 30 per cento dovute dal Fondo Culto al Demanio pel tempo posteriore alla presa di possesso, lire trentaseimilasettecentosei e centesimi novantaquattro	L. 36,706 94	» 36,706 94
7. RATE di . . . . da dedurre dalle . . . . lire	—	—
8. RESIDUANO a credito del Fondo per il Culto a tutto giugno 1910 lire sessantasettemilasettecentocinquantatre e centesimi quarantacinque . .	—	» 67,753 45

Roma, addì 19 febbraio 1911.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro delle finanze
FACTA.

Il ministro di grazia e giustizia e dei culti
FANI.

Il numero 715 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto col ministro di grazia e giustizia;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione fra il Regno d'Italia e la Repubblica del Messico, firmata a Messico addì sei dicembre dell'anno millenovecentodieci, le cui ratifiche furono scambiate a Messico addì 14 giugno 1911.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 luglio 1911.

VITTORIO EMANUELE.
GIOLITTI — FINOCCHIARO-APRILE — DI SAN GIULIANO.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

CONVENZIONE
fra l'Italia e il Messico, riguardante la celebrazione di matrimoni da parte dei consoli.

Il Governo di Sua Maestà il Re d'Italia ed il Governo degli Stati Uniti del Messico, desiderando, di comune accordo, di conchiudere una convenzione allo scopo di regolarizzare la situazione dei loro rispettivi nazionali che abbiano celebrato o celebrino in avvenire contratto di matrimonio innanzi alle autorità diplomatiche o consolari italiane accreditate in Messico, ed alle autorità diplomatiche o consolari messicane accreditate in Italia, hanno nominato a loro plenipotenziari:

Sua Maestà il Re d'Italia:

il conte Annibale Raybaudi Massiglia, suo inviato straordinario e ministro plenipotenziario presso il Governo degli Stati Uniti del Messico, ufficiale dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia;

il presidente della Repubblica messicana:

il signor don Enrique C. Creel, ministro degli affari esteri;

i quali, dopo essersi comunicati i loro pieni poteri e riscontrati in buona e debita forma, convennero negli articoli seguenti:

Art. 1.

I matrimoni celebrati fra italiani stabiliti al Messico davanti al ministro d'Italia o ai consoli della stessa nazione che per la legge italiana hanno la facoltà di funzionare come ufficiale dello stato civile italiano, avranno nel Messico la stessa validità come se fossero stati celebrati davanti a un giudice dello stato civile messicano.

I matrimoni celebrati fra i messicani stabiliti in Italia, davanti al ministro del Messico o ai consoli della Repubblica messicana, nel

Re E. il ministro segretario di Stato per ell'interno, presidente del Consiglio dei **S. M. il Re,** *in udienza del 2 luglio ecreto che proroga i poteri del Regio straordinario di Altavilla Silentina*

Il iella civica azienda di Altavilla Silentina iniziat io cui ne fu affidata la provvisoria amministrazion ıl 2 scorso aprile, e recentemente ripreso dal successs ɔl decreto dell'8 corrente, non può essere condotl periodo normale della straordinaria gestione.

Si l'ufficio e dato corso a moltéplici affari, a molti altr provvedere per riparare alle numerose irregolari he resero indispensabile lo scioglimento del Consigl lare conveniente assetto ai pubblici servizi.

M o, sottoporre alla augusta firma di Vostra Maestà creto che proroga di tre mesi il termine per la ricostitı detto Consiglio.

ITTORIO EMANUELE III

I a di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sull ɜta del Nostro ministro, segretario di Stato per gl dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro precedente decreto con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Altavilla Silentina, in provincia di Salerno;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Altavilla Silentina è prorogato di tre mesi.

Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 2 luglio 1911.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della sanità pubblica

Ordinanza di sanità marittima n. 23

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Constatata la comparsa del colera a Odessa;

Veduta la Convenzione sanitaria internazionale di Parigi del 3 dicembre 1903;

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 1° agosto 1907, n. 636;

Decreta:

Le provenienze da Odessa sono sottoposte alle disposizioni contro il colera contenute nell'ordinanza di sanità marittima, n. 10, del 1° settembre 1907.

I signori prefetti delle Provincie marittime sono incaricati della esecuzione.

Roma, 16 luglio 1911.

Pel ministro
LUTRARIO.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 5 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693;

Visto il regolamento generale per l'esecuzione del testo unico suddetto, approvato con R. decreto 24 novembre 1908, n. 756;

Visti gli articoli 7, 9 e 25 del regolamento pel personale d'ispezione e delle agenzie delle imposte dirette e del catasto, approvato con R. decreto 12 gennaio 1911, n. 63;

Visto il decreto Ministeriale 8 marzo 1911, n. 2616, col quale fu indetto un esame d'idoneità al grado di agente di ultima classe nell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette;

Visti gli atti della commissione esaminatrice, istituita con decreto Ministeriale 20 marzo 1911;

Determina:

Sono dichiarati idonei al grado di agente di ultima classe nella Amministrazione provinciale delle imposte dirette e del catasto, i seguenti vice agenti di 1ª classe:

Alfano Giuseppe, punti 7.91 — Carnevale Tommaso, id. 6.88 — Riviello Vincenzo, id. 8.28 — Giovagnoli Romolo, id. 8.30 — Fiorentini Cesare, id. 7.05 — Berardinelli Nicola, id. 7.60 — Tamburello Edoardo, id. 7.25 — Albanese Giuseppe, id. 7.26 — Costanzo Giuseppe, id. 8.90.

ANNOTAZIONE.

A termini dell'art. 26 del regolamento approvato con R. decreto 12 gennaio 1911, n. 63, gli idonei, di cui al presente decreto, saranno compresi, per rigoroso ordine di anzianità del ruolo organico, nell'unica graduatoria dei candidati da nominarsi per idoneità, insieme cogli idonei degli esami di concorso ai posti di agente di ultima classe del 1902, 1905 e 1908 e con coloro, che, avendo i requisiti di cui al 3° comma dell'art. 7 del citato regolamento, conseguiranno l'idoneità nell'esame di concorso per merito distinto, indetto con decreto Ministeriale 8 marzo 1911.

Roma, 2 luglio 1911.

Il ministro
FACTA.

MINISTERO DELLA GUERRA

AVVISO

COLLI e VALORI appartenenti a militari morti o presunti morti durante la campagna d'Africa del 1895-96, o respinti perchè non furono riconosciuti dai presunti proprietari.

Sono tuttavia giacenti in Napoli, presso il deposito della Colonia eritrea, alcuni colli contenenti effetti di proprietà dei seguenti militari morti o presunti morti durante la campagna d'Africa del 1895-96.

Per alcuni di questi colli furono iniziate, ma non condotte a termine dagli aventi diritto, le pratiche per entrarne in possesso, e non fu mai possibile conoscere le persone che avrebbero potuto ritirarli; altri invece vennero respinti perchè non riconosciuti appartenenti ai defunti ai quali vennero attribuiti.

Presso il deposito stesso sono inoltre conservate le somme per ciascun militare a fianco indicate.

Nell'intento di sistemare in modo definitivo queste partite, il Mi-

nistero è venuto nella determinazione di invitare gli eredi dei suddetti militari a presentare, nel termine di mesi sei a decorrere dalla data del presente avviso, i voluti documenti legali per comprovare, quali legittimi eredi dei militari di cui trattasi, il diritto a ritirare tanto gli effetti quanto i valori appartenenti ai militari stessi.

Trascorso il suindicato termine di mesi sei, gli oggetti che non saranno ritirati o per i quali non siano state iniziate le relative pratiche legali, saranno venduti all'asta e l'ammontare del ricavato sarà versato alla Cassa depositi e prestiti, a disposizione dei chiamati alla successione degli ufficiali o dei militari di truppa ai quali gli effetti appartenevano.

ELENCO dei bagagli e dei valori per i quali sono in corso pratiche per la consegna a chi di diritto:

Tenente Banti sig. Luigi, n. 4 colli e L. 924.33.
Capitano Ciccodicola sig. Alfredo, n. 3 colli.
Sottotenente Della Torre sig. Alfredo, n. 1 collo e L. 748.50.
Tenente De Luca sig. Antonio, n. 1 collo e L. 714.47.
Tenente Brizio cav. Giovanni, n. 1 collo.
Tenente Gammarelli sig. Oreste, n. 2 colli e L. 705.50.
Capitano Martini sig. Giuseppe, n. 1 collo.
Sottotenente Marchisio sig. Vittorio, n. 1 collo e L. 1161.
Tenente Della Chiesa Della Torre sig. Federico, n. 2 colli e L. 268.86 di credito e L. 297.20 di debito.
Sergente Alvieri Angelo, n. 2 colli.
Sergente De Vincenti Domenico, n. 1 collo e L. 49.
Sergente De Michelis Italo, n. 2 colli e L. 46.
Furiere Sardi Natale, n. 1 collo e L. 230.50.
Soldato Faure Pietro, L. 14.50.

ELENCO dei bagagli respinti perchè non riconosciuti:

Maggiore De Vito cav. Lodovico, n. 1 collo.
Capitano Benucci sig. Torquato, n. 1 collo.
Tenente Amendolaggine sig. Nicola, n. 1 collo.
Tenente Perodo sig. Carlo, n. 1 collo.
Sottotenente Mosca sig. Cesare, n. 1 collo.
Sottotenente Galvagno sig. Giacomo, n. 1 collo.
Soldato Rocco Michele, n. 1 collo.

Tutti questi oggetti sono visibili presso il deposito della Colonia eritrea in Napoli.

Coloro che desiderassero di conoscere il contenuto dei vari colli, potranno richiederlo al Ministero della guerra (Divisione stato maggiore).

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

Disposizioni nel personale dipendente:

Con R. decreto dell'8 giugno 1911,
registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 1911:

De Martino Ulrico, ordinatore-distributore di 5ª classe nelle biblioteche pubbliche governative, è, in seguito a sua domanda, collocato in aspettativa per giustificati motivi di famiglia dal 1° giugno 1911 e non oltre il 31 maggio 1912.

Con R. decreto del 22 giugno 1911,
registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 1911:

Marroni Cesare, impiegato di classe transitoria nel Ministero della pubblica istruzione, è, in seguito a sua domanda, collocato in aspettativa per giustificati motivi di famiglia dal 20 giugno 1911 e non oltre il 19 giugno 1912.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

Disposizioni nel personale dipendente:

Culto.

Con Regi decreti del 18 dicembre 1910,
registrati alla Corte dei conti il 27 dello stesso mese:

Sono stati autorizzati ad accettare:

Il parroco di S. Giuliano in Vercelli il legato dell'annualità di L. 24, disposto dalla fu Maria Castino, ed a ricevere dal locale ricovero di mendicità la somma di L. 480;

Il titolare del canonicato teologale e parrocchiale di Santa Barbara nella Cattedrale di Cagli la donazione di un piccolo appezzamento di terreno fatta dal preposto sacerdote Gregorio Mei;

Il parroco di S. Silvestro in Calatafimi la donazione di due canoni, l'uno di L. 36,76 e l'altro di L. 12,75 fatta dai signori Politi Mollica Vincenzo, Sinvestro Mollica Politi e signora Antonina Mollica Politi;

La fabbriceria parrocchiale di Castello Sopra Lecco la donazione di un tratto di terreno offerta dal sacerdote Giuseppe Pozzi;

La fabbriceria parrocchiale di Monteortone, in comune di Abano, la donazione di un piccolo appezzamento di terreno, offerta dai signori Giorgio, Giulio e Giuseppe Mario Sacerdoti.

La fabbriceria parrocchiale di Blessagno, il legato di L. 500, disposto dalla fu Domenica Carissimi vedova Pinchetti;

Il parroco di Buguggiate i legati di L. 180 disposti dalla fu Vincenza Pina maritata Mai;

La fabbriceria parrochiale di Casalbellotto, comune di Casalmaggiore il legato di L. 70, disposto dal fu Angelo Ganda;

La fabbriceria parrocchiale di Casalpusterlengo il legato di L. 1000, disposto dalla fu Teresa Mazzagaglia;

La fabbriceria parrocchiale di Castellone, due legati, l'uno di un campo denominato Monticelli e l'altro di L. 1000, disposti dalla fu Giulia Guareschi vedova Agazzi;

La fabbriceria parrocchiale di Fagnano Olona il legato di L. 500, disposto dal fu Rosetti Giovanni;

Il parroco di S. Sebastiano in Fossano due legati dell'annua rendita di L. 350, disposti dal fu Francesco Cussini;

La fabbriceria parrocchiale di S. Gottardo in Laste il legato di un appezzamento di terreno, disposto dal fu Soppera Domenico;

La fabbriceria parrocchiale di Maslianico, il legato della somma di L. 100, disposta dalla fu Angela Quaglia vedova Brazzola;

Il parroco di S. Nicola di Bari in Ortogna il legato della somma di L. 1062,50 già costituente un credito contro Fileno di Nezio, disposto dal fu Giovanni Di Benedetto;

Il parroco di S. Maurizio Canavese il legato di due appezzamenti di terreno, disposto dalla fu Rosa Mino;

La fabbriceria parrocchiale di Cortelà di Vò la donazione manuale di L. 150 offertale dalla signora Facchini Teresa;

La fabbriceria parrocchiale di S. Lorenzo in Minerbe la donazione di L. 100 fattale da Pavan Vincenzo;

Il parroco dell'Immacolata in Molfetta la donazione dell'annua rendita di L. 270, fatta dalla signora Teresa Azzollini vedova Tatulli;

Il parroco di S. Giacomo in Elena è stato autorizzato a rinunziare alla donazione della somma di L. 300, offerta da Di Nitto Marianna.

Con Regi decreti del 22 dicembre 1910,
registrati alla Corte dei conti il 29 stesso mese:

L'ingeniere comm. Basilio Gianni è stato confermato nella carica di operaio nell'amministrazione dell'opera di Santa Croce nella Chiesa Metropolitana di Lucca ed i signori conte Cesare Sardi e conte Lelio Orsetti sono stati nominati membri del Consiglio dell'Amministrazione stessa.

È stato concesso il *R. Assenso*:

alla erezione in parrocchia autonoma della chiesa dei SS. Raffaele Arcangelo, Antonio Abate e Vincenzo Ferreri in Rocchetta, comune di S. Severino Marche;
alla erezione in parrochia autonoma, sotto il titolo della SS. Vergine Immacolata, della chiesa di Roccaflorita;
alla erezione della chiesa di S. Giovanni Battista in Prizzi in filiale di quella parrocchia di S. Giorgio Martire.

Sono stati autorizzati ad accettare:
l'arcivescovo di Napoli il legato dell'annua rendita pubblica di L. 180 al 3.75 %, disposto dal fu Giuseppe Perfumo;
la fabbriceria parrocchiale di Cocconito il legato perpetuo di venti messe annue, disposto dal fu Giuseppe Ferrero;
il parroco di San Martino in Tirano il legato di L. 150, disposto dalla fu Giuseppina Merizzi;
Il parroco di S. Antonio Abate in San Marco in Lamis la donazione di un comprensorio di case, fatta dalla ora defunta Teresa Nardella;
la fabbriceria parrocchiale di Solaro, comune di Geriano Laghetto, la donazione di un certificato di rendita pubblica di annue L. 22.50, fatta dagli eredi della fu Luigia Maria Colgiago;
L'Università Israelitica di Casale due legati, l'uno di L. 8000 e l'altro di L. 10.000 disposti dalla fu Camilla Sacerdote fu David Iacomo.

Con Regi decreti del 29 dicembre 1910:

È stato concesso il *R. Exequator* al decreto della sacra Congregazione Concistoriale, col quale monsignor Giovanni Beda Cardinale è stato nominato Amministratore Apostolico della vacante Diocesi di Perugia.

In virtù del R. Patronato, ed in seguito a sua domanda, monsignor Angelo Maria Dolci, è stato nominato alla sede Arcivescovile di Amalfi.

È stato concesso il *R. Exequatur* al decreto della Sacra Congregazione Concistoriale, col quale monsignor Adolfo Turchi, vescovo di Caiazzo, è stato nominato Amministratore Apostolico della vacante Diocesi di Aversa.

È stato conceso l'*Exequatur* alle Bolle pontificie colle quali furono nominati:
Monteleone sac. Enrico al primiceriato nel Capitolo cattedrale di Sarno;
Gottabile sac. Francesco Paolo all'arcidiaconato nel Capitolo cattedrale di Sarno;
Cornto sac. Alfonso, al cantorato nel capitolo cattedrale di Sarno;
Pellegrino sac. Antonio al primiceriato primo nel Capitolo cattedrale di Ascoli Satriano;
Merola sac. Benedetto al canonicato nel Capitolo cattedrale di Ascoli Satriano;
Sannella sac. Paolo al primiceriato secondo nel Capitolo cattedrale di Ascoli Satriano;
Chiucchi sac. Raffaele al beneficio parrocchiale della Beata Vergine Assunta in Cerreto d'Esi;
Pompili sac. Pompilio al beneficio coadiutorale del conventino in Civitella d'Agliano;
Scarpa sac. Giuseppe al beneficio parrocchiale di Pettorazza Papafava.

Sono stati nominati in virtù del R. Patronato:
Cocani sac. Girolamo al canonicato della Presentazione nel Capitolo cattedrale di Massa;
Maini sac. Stefano alla parrocchia di SS. Iacopo e Filippo in Quartara di Colle Val d'Elsa;
Brunini sac. Severo alla parrocchia di S. Maria della Neve in Fonaco comune di Monterchi.

Con Sovrane determinazioni del 29 dicembre 1910:

È tata autorizzata la concesssione del *R. Placet*:
Alla Bolla vescovile con la quale il sacerdote Vincenzo Dell'Oglio è stato conferito un canonicato nel Capitolo cattedrale di Andria.
Alla Bolla arcivescovile, con la quale il sacerdote Filippo Campolo, nominato con regio decreto 25 settembre 1910 ad un canonicato nel Capitolo cattedrale di Reggio Calabria, di R. Patronato, è stato canonicamente istituito nel beneficio medesimo;
Alla Bolla Arcivescovile, con la quale il sac. Giorgio Calabrò, nominato con regio decreto del 25 settembre 1910 ad un canonicato nel Capitolo cattedrale di Reggio Calabria, è stato canonicamente istituito nel beneficio medesimo:
Alla Bolla vescovile, con la quale al sacerdote Ignazio Melilli sono stati conferiti il canonicato delle Anime Purganti e il beneficio corale di S. Francesco nel Capitolo cattedrale di Poggio Mirteto.

Amministrazione centrale.

Con Regio decreto del 27 novembre 1910,
registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 1910:

Ascani Alfredo, applicato di 1ª classe nel ministero, è nominato, per anzianità congiunta al merito, archivista di 2ª classe nel ministeo stesso.

Con decreti ministeriali del novembre 1910,
registrati alla Corte dei conti il 19 dicembre 1910:

Friggeri Giovanni, archivista di 2ª classe nel ministero, è promosso alla 1ª classe.
De Cesare Michele, applicato di 2ª classe nel ministero è promosso alla 1ª classe.
Faustini Camillo, applicato di 2ª classe nel ministero, è promosso alla 1ª classe.
Volpini Ettore applicato di 3ª classe nel ministero, è promosso alla 2ª classe.
Benussi Carlo, applicato di 3ª classe nel ministero, è promosso alla 2ª classe.

Magistratura.

Con decreti ministeriali del 21 settembre e 1° ottobre 1910,
registrati alla Corte dei conti il 24 novembre 1910:

Ai sottonotati giudici aggiunti di 1ª categoria, è aumentato lo stipendio da lire 3080 a lire 3360 dal 1° gennaio 1910 per compiuto secondo sessennio sul precedente stipendio di lire 2800.
Mastrangelo Vincenzo, giudice aggiunto con funzioni di pretore nel mandamento di Ardore.
Pilia Pietro, giudice aggiunto con funzioni di pretore nel mandamento di Milis.

Con decreto ministeriale del 1° ottobre 1910,
registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 1910:

A Pistini Saverio, giudice aggiunto con funzioni di pretore nel mandamento di Seminara, è aumentato lo stipendio da lire 3080 a lire 3360 dal 1° febbraio 1910 per compiuto sessennio sul precedente stipendio di L. 2800.

Con Regi decreti del 15 dicembre 1910:

Bruni cav. Giuseppe, consigliere della corte d'appello di Trani, è nominato presidente del tribunale civile e penale di Matera, col suo consenso.
Seghieri Bizzarri nob. cav. Gualberto, consigliere di corte d'appello assegnato al ruolo della corte d'appello di Firenze è destinato in funzioni di presidente di sezione del tribunale civile e penale di detta città, è nominato, col suo consenso, presidente del tribunale civile e penale di S. Miniato, cessando dalle anzidette funzioni.
Celasco cav. Tito, presidente del tribunale di S. Miniato, è nominato, col suo consenso, consigliere di corte d'appello, assegnato al ruolo della corte di appello di Firenze e destinati in funzioni di presidente di sezione del tribunale civile e penale di Firenze.
Pittoni cav. Vincenzo, sostituto procuratore generale presso la corte d'appello di Venezia, è collocato a riposo, a sua domanda, per avanzata età ed anzianità di servizio, dal 18 dicembre 1910, e gli è conferito il titolo e grado onorifico di sostituto procuratore generale di corte di cassazione.

Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro - Ufficio centrale delle pensioni

ESERCIZIO 1910-911

PROSPETTO dimostrante il movimento, per ogni singolo Ministero, del Debito vitalizio dello Stato dal 1° luglio 1910 a tutto il mese di giugno 1911.

MINISTERI (1)	PENSIONI									
	vigenti al 1° luglio 1910 (2)		inscritte a tutto il mese di giugno 1911 (3)		Totale (colonne 2 + 3) (4)		eliminate a tutto il mese di giugno 1911 (5)		vigenti al 1° luglio 1911 (6)	
	Partite	Importo	Partite	Importo	Partite	Importo	Partite	Importo	Partite	Importo
Ministero del tesoro	1,852	2,614,025 66	178	439,667 08	2,030	3,053,693 64	157	212,508 08	1,873	2,841,185 56
Id. delle finanze	14,033	11,977,618 06	674	960,280 11	14,707	12,937,898 17	903	866,626 63	13,804	12,071,271 54
Id. di grazia e giustizia	5,365	7,587,525 68	302	550,192 61	5,667	8,137,718 29	395	675,352 86	5,272	7,462,365 43
Id. degli affari esteri	156	416,042 60	18	69,638 32	174	485,680 92	11	24,804 66	163	460,876 26
Id. dell'istruzione pubblica	2,225	2,943,228 39	292	521,825 44	2,517	3,465,053 83	183	271,080 88	2,334	3,193,972 95
Id. dell'interno	9,761	8,219,899 06	653	686,752 43	10,414	8,906,651 49	615	640,096 76	9,799	8,266,554 73
Id. dei lavori pubblici	1,653	1,827,987 25	99	112,930 61	1,752	1,940,917 86	134	167,951 15	1,618	1,772,966 71
Id. delle poste e dei telegrafi	3,848	4,289,904 63	390	466,879 24	4,238	4,756,783 87	279	312,321 98	3,959	4,444,461 89
Id. della guerra	39,499	37,667,601 63	2,175	3,058,507 63	41,674	40,726,109 26	2,132	2,120,635 95	39,542	40,605,473 31
Id. della marina – personale civile e militare	5,099	6,352,882 84	536	808,780 51	5,635	7,161,663 35	260	338,296 36	5,375	6,823,366 99
Id. della marina – » lavorante	4,576	2,134,502 01	517	248,642 63	5,093	2,383,144 64	270	141,046 23	4,823	2,242,098 41
Id. d'agricoltura, industria e commercio	628	686,898 02	54	96,347 45	682	783,245 47	42	48,315 02	640	734,930 45
Totale pensioni ordinarie	88,695	86,718,115 83	5,888	8,020,444 96	94,583	94,738,560 79	5,381	5,819,036 56	89,202	88,919,524 23
Pensioni straordinarie:										
Diverse e Mille di Marsala	1,113	697,255 02	20	12,552 —	1,133	709,807 02	86	46,082 21	1,047	663,724 81
Ricompensa Nazionale	29,772	3,152,950 05	1,495	148,767 69	31,267	3,301,717 74	3,429	378,079 89	27,838	2,923,637 85
Operai delle Manifatture dei tabacchi	3,702	1,491,116 63	400	196,500 37	4,102	1,687,617 —	238	103,759 37	3,864	1,583,857 63
Id. delle Saline	106	63,481 89	27	17,140 63	133	80,622 52	6	4,421 34	127	76,201 18
Id. dell'Officina Carte-Valori	24	20,789 45	8	7,226 08	32	28,015 53	1	1,098 90	31	26,916 63
Totale generale	123412	92,143,708 87	7,838	8,402,631 73	131250	100546340 60	9,141	6,352,478 27	122109	94,193,862 33

Roma, 17 luglio 1911.

Il direttore capo della divisione VIII - Pensioni
ZINCONE.

Visto: *Il direttore generale*
BROFFERIO.

Direzione generale del Debito pubblico

Smarrimento di ricevuta (2ª pubblicazione).

Il signor Pavesio Gabriele fu Giovanni ha denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 3430 ordinale, n. 1880 di protocollo e n. 59,490 di posizione, statagli rilasciata dalla Intendenza di finanza di Torino in data 26 aprile 1911, in seguito alla presentazione di un certificato della rendita di L. 225, consolidato 3 3/4 0/0, con decorrenza dal 1° gennaio 1911.

Ai termini dell'art. 230 del vigente regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati ai signori Pavesio Gabriele fu Giovanni e Rege Carlo fu Domenico i nuovi titoli provenienti dall'eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, l'8 luglio 1911.

Per il direttore generale
CAPUTO.

Smarrimento di ricevuta (2ª pubblicazione).

Il signor Giuseppe Sacchi fu Pietro ha denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 4425 ordinale, *d. a.* di protocollo e n. 334870 di posizione, statagli rilasciata dalla Direzione generale del Debito pubblico, in data 25 giugno 1910, in seguito alla presentazione di un certificato e di un assegno provvisorio della rendita complessiva di L. 40.31, consolidato 3.75 0[0, con decorrenza dal 1° gennaio 1910 il certificato e dal 1° luglio 1872 l'assegno provvisorio.

A termini dell'art. 334 del vigente regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati al detto signor Sacchi i nuovi titoli provenienti dall'eseguita operazione senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, l'8 luglio 1911.

Per il direttore generale
CAPUTO.

Smarrimento di ricevuta (3ª pubblicazione).

Il signor Ammendola Giuseppe fu Alessandro, direttore del Banco di Napoli, sede di Napoli, ha denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 4285 ordinale, n. 47,631 di protocollo e n. 154,931 di posizione, stata rilasciata dalla Direzione generale del debito pubblico in data 10 aprile 1905, al sig. Perrucci Francesco, in seguito alla presentazione di due cartelle della rendita complessiva di L. 150, consolidato 5 0[0, con decorrenza dal 1° gennaio 1905.

Ai termini dell'art. 230 del vigente regolamento generale sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati al signor Ammendola Giuseppe predetto in concorso col signor Pasquale Amatrice fu Giuseppe, cassiere del Banco di Napoli, sede di Napoli, i nuovi titoli provenienti dall'eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 27 giugno 1911.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

3° AVVISO.

Questa Direzione generale ha proceduto alla conversione nel consolidato 3.75-3.50 0[0 del seguente certificato del consolidato 5 per cento:

N. 78,796 di L. 85 intestato a D'Annunzio Antonio fu Giuseppe, domiciliato a Pescara con ipoteca per cauzione notarile, e munito di attergato di cessione fatta dagli eredi del titolare a favore di Vincenzo D'Annunzio.

Si previene chiunque possa avervi interesse che i primi mezzi fogli di tale certificato, contenenti la dichiarazione di cessione su accennata sono stati uniti al nuovo certificato, consolidato 3.75-3.50 0[0, emesso in sostituzione per conversione formandone parte integrante, e che perciò non hanno isolatamente alcun valore.

Roma, il 28 giugno 1911.

Per il direttore generale
CAPUTO.

Conto riassuntivo del tesoro al 30 giugno 1911.

	AL 30 giugno 1910	AL 30 giugno 1911	DIFFERENZA (+ miglioramento — peggioramento della situazione del Tesoro)
Fondo di cassa (V. conto di cassa)	423,475,077 60	518,742,245 92	+ 95,267,168 32
Crediti di Tesoreria (V. situazione dei crediti)	423,271,611 85	(1) 496,057,233 61	+ 72,785,621 76
Insieme	846,746,689 45	1,014,799,479 53	+ 168,052,790 08
Debiti di Tesoreria (V. situazione dei debiti)	632,318,227 26	627,395,808 50	+ 4,922,418 76
Situazione del Tesoro	+ 214,428,462 19	+ 387,403,671 03	+ 172,975,208 84

(1) In questa somma è compreso l'ammontare della valuta d'oro depositata nella Cassa depositi e prestiti in L. 207,521,595.

DARE — **CONTO DI CASSA**

Fondo di Cassa alla chiusura dell'esercizio 1909-910	Contanti nella Tesoreria centrale, nelle Sezioni di Tesoreria provinciale, nella Tesoreria coloniale, e valori presso la Zecca	326,882,136 42	
	Fondi in via ed all'estero ed effetti in portafoglio	96,592,941 18	
			423,475,077 60

INCASSI (versamenti in Tesoreria)

		Mese	Precedenti (1)	Totale	
In conto entrate di bilancio	Categoria I. - Entrate effettive ordinarie e straordinarie	341,898,308 99	2,161,467,835 87	2,503,366,144 86	
	» II. - Costruzioni di ferrovie . . .	23,069 73	4,207,866 85	4,230,936 58	
	» III. - Movimento di capitali	43,004,932 47	404,408,068 79	447,413,001 26	
	» IV. - Partite di giro	1,012,031 23	25,040,783 37	26,052,814 60	
		385,938,342 42	2,595,124,554 88	2,981,062,897 30	2,981,062,897 30
In conto debiti di Tesoreria	Buoni del Tesoro	1,275,000 —	87,692,500 —	88,967,500 —	
	Vaglia del Tesoro	231,658,930 76	2,318,436,625 26	2,550,095,556 02	
	Banche - Conto anticipazioni statutarie . . .	—	—	—	
	Cassa depositi e prestiti in conto corrente fruttifero	—	103,900,150 —	103,900,150 —	
	Amministrazione del debito pubblico in conto corrente infruttifero	192,841,083 63	285,423,048 96	478,264,132 64	
	Amministrazione del Fondo culto in conto corrente infruttifero	566,147 61	15,597,521 63	16,163,669 24	
	Cassa depositi e prestiti id. id.	29,000,000 —	279,000,000 —	308,000,000 —	
	Ferrovie di Stato - Fondo di riserva	2,000,000 —	6,000,000 —	8,000,000 —	
	Altre amministrazioni in conto corrente fruttifero	40,000 —	382,761 46	422,761 46	
	Altre amministrazioni in conto corrente infruttifero	72,760,499 48	490,079,279 29	562,839,778 77	
	Incassi da regolare	54,284,762 99	494,375,499 72	548,660,262 71	
	Biglietti di Stato emessi per l'art. 11 legge 3 marzo 1898, n. 47	—	11,250,000 —	11,250,000 —	
	Biglietti di Stato legge 29 dicembre 1910, n. 888	15,000,000 —	10,000,000 —	25,000,000 —	
	Operazione fatta col Banco di Napoli per effetto dell'art. 8 dell'allegato *B* alla legge 17 gennaio 1897, n. 9	—	—	—	
		599,426,424 52	4,102,137,386 [illegible]	4,701,563,810 81	4,701,563,810 81
In conto crediti di Tesoreria	Valuta aurea presso la Cassa depositi e prestiti — Legge 8 agosto 1895, n. 486.	—	—	—	
	Legge 3 marzo 1898, n. 47 .	—	—	—	
	Legge 31 dicembre 1907, n. 804.	—	—	—	
	Id. 29 dicembre 1910, n. 888	—	—	—	
	Amministrazione del Debito pubblico per pagamenti da rimborsare	184,681,998 21	263,341,657 14	448,023,635 35	
	Amministrazione del Fondo culto per pagamenti da rimborsare	—	18,222,060 78	18,222,060 78	
	Cassa depositi e prestiti per pagamenti da rimborsare	—	221,510,026 73	221,510,026 73	
	Altre Amministrazioni per pagamenti da rimborsare	10,205,606 29	103,680,557 94	113,886,164 23	
	Obbligazioni dell'Asse ecclesiastico	—	—	—	
	Deficienze di cassa a carico dei contabili del Tesoro	—	—	—	
	Diversi.	87,219,680 42	398,615,200 21	485,834,880 63	
	Operazione fatta col Banco di Napoli per effetto come sopra	224,040 —	1,605,350 —	1,829,390 —	
		232,331,224 92	1,006,974,832 80	1,289,306,157 72	1,289,306,157 72
				Totale . . .	9,395,407,943 46

(1) Tenuto conto delle variazioni per sistemazione delle scritture

AL 30 GIUGNO 1911. AVERE

	Pagamenti	MESE	PRECEDENTI (1)	TOTALE	
in conto spese di bilancio	Categoria I. - Spese effettive ordinarie e straordinarie	487,142,492 63	2,006,745,647 22	2,493,888,139 85	
	» II. - Costruzioni di ferrovie	1,520,205 10	17,398,263 51	18,918,468 61	
	» III. - Movimento di capitali	27,008,922 17	184,445,582 26	211,454,504 43	
	» IV. - Partite di giro	3,144,065 47	35,460,557 27	38,604,622 74	
		518,815,685 37	2,244,050,050 26	2,762,865,735 63	2,762,865,735 63
	Decreti di scarico	5,187 59	71,565 24	76,752 83	
	Decreti Ministeriali di prelevamento	20,000,000 —	25,145,200 —	45,145,200 —	
		20,005,187 59	25,216,765 24	45,221,952 83	45,221,952 83
in conto debiti di Tesoreria	Buoni del Tesoro	1,860,000 —	109,911,000 —	111,771,000 —	
	Vaglia del Tesoro	246,052,404 41	2,309,830,655 32	2,555,883,059 73	
	Banche — Conto anticipazioni statutarie	—	—	—	
	Cassa depositi e prestiti in conto corr. fruttifero	—	119,000,150 —	119,000,150 —	
	Amministrazione del debito pubblico in conto corrente infruttifero	192,601,340 23	303,437,881 73	496,039,221 96	
	Amministrazione del Fondo culto in conto corrente infruttifero	—	18,222,060 78	18,222,060 78	
	Cassa depositi e prestiti in conto corrente infruttifero	—	258,510,026 73	258,510,026 73	
	Ferrovie di Stato — Fondo di riserva	10,000,000 —	3,000,000 —	13,000,000 —	
	Altre Amministrazioni in conto corr. fruttifero	—	191,651 20	191,651 20	
	Altre Amministrazioni in conto corrente infruttifero	74,707,149 78	514,252,243 30	588,959,393 08	
	Incassi da regolare	34,362,147 56	508,718,128 56	543,080,276 12	
	Biglietti di Stato emessi per l'art. 11 della legge 3 marzo 1898, n. 47	—	—	—	
	Biglietti di Stato legge 29 dicembre 1910, n. 888	—	—	—	
	Operazione fatta col Banco di Napoli come contro	224,040 —	1,605,350 —	1,829,390 —	
		559,807,081 98	4,146,679,147 62	4,706,486,229 60	4,706,486,229 60
in conto crediti di Tesoreria	Valuta aurea presso la Cassa depositi e prestiti — Legge 8 agosto 1895, n. 486	—	—	—	
	Legge 3 marzo 1898, n. 47	—	11,250,000 —	11,250,000 —	
	Legge 31 dicembre 1907, n. 804	—	—	—	
	Id. 29 dicembre 1910, n. 888	15,000,000 —	10,000,000 —	25,000,000 —	
	Amministrazione del Debito pubblico per pagamenti da rimborsare	53,582,541 94	376,401,418 92	429,983,960 86	
	Amministrazione del Fondo culto per pagamenti da rimborsare	765,003 05	16,966,539 81	17,731,542 86	
	Cassa depositi e prestiti per pagamenti da rimborsare	25,476,970 07	247,292,343 24	272,769,313 31	
	Altre Amministrazioni per pagamenti da rimborsare	15,008,748 27	89,011,314 63	104,020,062 90	
	Obbligazioni dell'Asse ecclesiastico	—	—	—	
	Deficienze di cassa a carico dei contabili del Tesoro	—	—	—	
	Diversi	61,868,733 32	439,468,166 23	501,336,899 55	
	Operazione fatta col Banco di Napoli come contro	—	—	—	
		171,701,996 65	1,190,389,782 83	1,362,091,779 48	1,362,091,779 48
	Totale dei pagamenti				8,876,665,697 54
(a) Fondo di cassa al 30 giugno 1911	Valuta metallica e cartacea disponibile e valori presso la Zecca			350,578,612 42	
	Fondi in via ed all'estero ed effetti in portafoglio			168,163,633 50	
					518,742,245 92
	Totale				9,395,407,943 46

(a) Sono escluse dal fondo di cassa L. 207,521,595 depositate nella Cassa depositi e prestiti a copertura di una somma corrispondente di biglietti di Stato.

SITUAZIONE DEI DEBITI E CREDITI DI TESORERIA

Debiti di Tesoreria.

	Al 30 giugno 1910	Al 30 giugno 1911
Buoni del Tesoro	105,122,500 —	82,319,000 —
Vaglia del Tesoro	28,658,835 71	22,871,332 —
Banche — Conto anticipazioni statutarie	—	—
Cassa depositi e prestiti in conto corrente fruttifero	70,000,000 —	54,900 000 —
Amministrazione del Debito pubblico in conto corrente infruttifero	231,084,902 43	213,309,813 11
Id. del Fondo culto id. id.	11,422,771 10	9,364,379 56
Cassa depositi e prestiti in conto corrente infruttifero	67,397,140 70	116,887,113 97
Ferrovie di Stato - Fondo di riserva	9,762,631 75	4,762,631 75
Altre Amministrazioni in conto corrente fruttifero	1,783,424 45	2 014,534 71
Altre Amministrazioni in conto corrente infruttifero	40,164,300 77	14,044,686 46
Incassi da regolare	35,137,655 35	40,717,641 94
Biglietti di Stato emessi per l'art. 11 della legge 3 marzo 1898, n 47	11,250,000 —	22,500,000 —
Id. legge 29 dicembre 1910, n. 888	—	25,000,000 —
Operazione fatta col Banco di Napoli per effetto dell'art. 8 dell'allegato *B* alla legge 7 gennaio 1897, n. 9	20,534,065 —	18 704,675 —
Totale	632,318,227 26	627,395,808 50

Crediti di Tesoreria.

	Al 30 giugno 1910	Al 30 giugno 1911
Valuta aurea presso la Cassa depositi e prestiti — Legge 8 agosto 1895, n. 486	80,000,000 —	80,000,000 —
Valuta aurea presso la Cassa depositi e prestiti — Legge 3 marzo 1898, n. 47	11,250,000 —	22,500,000 —
Valuta aurea presso la Cassa depositi e prestiti — Legge 31 dicembre 1907, n. 804 (art. 10)	60,000,000 —	60,000,000 —
Valuta aurea presso la Cassa depositi e prestiti — Legge id. id. Id. (art. 11)	1,316,920 —	1,316,920 —
Valuta aurea presso la Cassa depositi e prestiti — Legge 29 id. 1910, n. 883	—	25,000,000 —
Amministrazione del Debito pubblico per pagamenti da rimborsare	57,535,326 12	39,495,651 63
Id. del Fondo pel culto id. id.	18,233,758 84	17,743,240 92
Cassa depositi e prestiti id. id.	62,546,822 60	113,806,109 18
Altre Amministrazioni id. id.	61,889,495 18	52,023,393 85
Obbligazioni dell'Asse ecclesiastico	—	—
Deficienze di Cassa a carico dei contabili del Tesoro	1,710,342 67	1,710,342 67
Diversi	48,254,881 44	63,756,900 36
Valuta aurea presso la Cassa depositi e prestiti per l'operazione col Banco di Napoli, come sopra	20,534,065 —	18.704 675 —
Totale	423,271,611 85	496,057,233 61

Avvertenza — Oltre il fondo di cassa esistono presso le tesorerie, all'infuori dei debiti e crediti di tesoreria:
A) il fondo di spettanza delle ferrovie di Stato che al 30 giugno p. p., ascendeva a L. 5,259,402.83.
B) quello delle altre contabilità speciali che alla stessa data era di L. 18,785,747.73.

PROSPETTO degli incassi di bilancio verificatisi presso le tesorerie del Regno per l'esercizio 1910-911 comparati con quelli dell'esercizio precedente.

INCASSI	INCASSI Da luglio 1910 a tutto giugno 1911	Da luglio 1909 a tutto giugno 1910	Previsti per l'esercizio 1910-911	DIFFERENZE fra l'esercizio 1910-911 e l'eserc. 1909-910	tra i fatti e le previsioni del 1910-911
Entrata ordinaria.					
Categoria I. - *Entrate effettive*					
Redditi patrimoniali dello Stato	63,292,995 97	64,333,266 64	63,817,529 94	— 1,040,270 67	— 524,533 97
CONTRIBUTI – Imposte dirette – Imposta sui fondi rustici e sui fabbricati	183,559,705 —	180,063,655 14	186,355,582 63	+ 3,496,049 86	— 2,795,877 63
Imposta sui redditi di ricchezza mobile	294,303,780 70	282,918,568 84	292,338,005 07	+ 11,385,211 86	+ 1,965,775 63
Tasse sugli affari – Tasse in amministrazione del Ministero delle finanze	275,687,518 08	262,738,356 99	268,664,918 47	+ 12,949,161 09	+ 7,022,599 61
Tassa sul prodotto del movimento a G. e P. V. sulle ferrovie	42,573,942 18	35,435,704 92	35,679,850 88	+ 7,138,237 26	+ 6,894,091 30
Diritti delle Legazioni e dei Consolati all'estero	1,096,044 55	1,804,027 07	987,204 45	— 707,932 52	+ 108,840 10
Tasse di consumo – Tassa sulla fabbricazione degli spiriti, birra, ecc.	185,741,211 97	162,074,518 —	179,475,727 33	+ 23,666,693 97	+ 6,265,484 64
Dogane e diritti marittimi	381,499,258 42	318,329,686 52	368,747,453 32	+ 63,169,571 90	+ 12,751,805 10
Dazi interni di consumo esclusi quelli delle città di Napoli e di Roma	63,511,313 39	33,903,241 96	64,292,960 93	+ 29,605,071 43	— 781,647 54
Dazio di consumo della città di Napoli	—	—	—	—	—
Dazio di consumo della città di Roma	20,852,517 52	4,243,715 24	5,012,175 75	+ 1) 16,608,802 28	+ 15,840,341 77
Privative – Tabacchi	301,586,934 18	289,659,379 53	299,321,167 05	+ 11,927,554 65	+ 2,265,767 13
Sali	86,351,907 42	85,377,039 12	85,921,616 21	+ 974,868 30	+ 430,291 21
Prodotto di vendita del chinino e proventi access.	2,369,030 85	2,464,037 13	2,851,752 —	— 95,006 28	— 482,721 15
Lotto	105,797,665 33	91,642,722 50	103,596,308 04	+ 14,154,942 83	+ 2,201,357 29
Proventi servizi pubblici – Poste	110,141,193 85	103,936,596 53	107,330,499 11	+ 6,204,597 32	+ 2,810,694 74
Telegrafi	21,760,908 71	20,757,954 57	20,497,411 91	+ 1,002,954 14	+ 1,263,496 80
Telefoni	12,546,059 45	12,615,905 57	12,914,959 30	— 69,846 12	— 368,899 85
Servizi diversi	34,244,831 28	31,337,071 28	33,289,102 16	+ 2,907,760 —	+ 955,729 12
Rimborsi e concorsi nelle spese	214,549,710 24	118,862,334 22	179,389,167 01	+ 95,687,376 02	+ 35,160,543 23
Entrate diverse	68,247,173 63	61,146,079 13	35,497,578 35	+ 7,101,094 50	+ 32,749,595 28
Totale *Entrata ordinaria*	2,469,713,702 72	2,163,646,860 90	2,345,980,969 91	+ 306,066,841 82	+ 123,732,732 81
Entrata straordinaria.					
Categoria I. - *Entrate effettive:*					
Rimborsi e concorsi nelle spese	4,241,015 48	4,717,420 77	5,909,397 29	— 476,405 29	— 1,668,381 81
Entrate diverse	29,079,642 01	28,036,457 76	15,361,847 24	+ 1,043,184 25	+ 13,717,794 77
Capitoli aggiunti per resti attivi – Arretrati per imposta fondiaria	225 —	—	63 70	+ 225 —	+ 161 30
Arretrati per imposta sui redditi di ricchezza mobile	—	—	55 98	—	— 55 98
Residui attivi diversi	331,559 65	119,439 29	7,160,028 82	+ 212,120 36	— 6,828,469 17
Categoria II.					
Costruzione di strade ferrate	4,230,936 58	887,473 54	36,355,305 21	+ 3,343,463 04	— 32,124,368 63
Categoria III. - *Movimento di capitali:*					
Vendita di beni ed affranc. di canoni	9,681,616 03	6,587,144 01	2,557,240 20	+ 3,094,472 02	+ 7,124,375 83
Accensione di debiti	306,967,003 06	100,319,057 51	327,247,005 35	+ 206,647,945 55	— 20,280,002 29
Rimborsi di somme anticipate dal Tesoro	13,555,613 36	8,579,376 57	17,398,189 90	+ 4,976,236 79	— 3,842,576 54
Anticipazioni al Tesoro acceler. lavori	500,000 —	510,000 —	500,000 —	— 10,000 —	—
Partite che si compensano nella spesa	25,279,610 60	21,064,285 85	24,481,397 03	+ 4,726,324 75	+ 1,309,213 57
Prelev. sull'avanzo accertato col conto consunt. dell'eserc. 1905-906	—	3,914,000 —	1,236,000 —	— 3,914,000 —	— 1,236,000 —
Prelevamento di cui alle leggi 15 aprile 1909 e 4 luglio 1909	45,145,200 —	30,660,173 06	25,145,200 —	+ 14,485,026 9.	+ 20,000,000 —
Prelevamenti per anticipazioni varie	20,024,094 74	—	12,000,000 —	+ 20,024,094 7.	+ 8,024,094 74
Ricuperi diversi	2,141,479 88	2,058,513 67	2,059,554 54	+ 82,966 2	+ 81,925 34
Capitoli aggiunti per resti attivi	23,607,383 59	5,889,444 48	29,306,416 61	+ 17,717,939 1.	— 5,699,033 02
Totale *Entrata straordinaria*	485,293,379 98	213,342,786 51	506,717,701 87	+ 271,953,593 47	— 21,421,321 89
Categoria IV. - *Partite di giro*	26,052,814 60	83,074,540 48	57,836,723 53	— 57,021,725 88	— 31,783,913 93
Totale generale	2,981,062,897 30	2,460,064,187 89	(2) 2,910,535,400 31	+ 520,998,709 41	+ 70,527,496 99

PROSPETTO dei pagamenti di bilancio verificatisi presso le tesorerie del Regno per l'esercizio 1910-911 comparati con quelli dell'esercizio precedente.

MINISTERI	PAGAMENTI			DIFFERENZE	
	dell'esercizio 1910-911	dell'esercizio 1909-910	Previsti per l'esercizio 1910-911	tra i pagamenti del 1910-1911 e quelli del 1909-910	tra i fatti e le previsioni per l'eserc. 1910-911
Ministero del tesoro	976,973,410 85	850,549,595 21	1,051,845,947 06	+ 126,423,815 64	— 74,872,536 21
Id. delle finanze	352,897,596 72	93,514,059 93	377,891,073 26	+ 259,383,536 79	— 24,993,476 54
Id di grazia e giustizia	62,286,018 42	13,182,016 10	62,066,026 71	+ 49,104,002 32	+ 219,991 71
Id. degli affari esteri	27,673,605 53	28,145,434 09	31,908,219 90	— 471,828 56	— 4,234,614 37
Id. dell'istruzione pubblica	104,467,897 64	46,674,328 85	149,343,760 49	+ 57,793,568 79	— 44,875,862 85
Id. dell'interno	152,372,556 86	106,642,772 66	153,743,575 64	+ 45,729,784 20	— 1,371,018 78
Id. dei lavori pubblici	201,693,808 96	148,169,201 92	236,305,156 24	+ 53,524,607 04	— 34,611,347 28
Id. delle poste e dei telegrafi	137,758,052 04	75,205,451 69	143,516,924 90	+ 62,552,[illegible]	— 5,758,872 86
Id. della guerra	477,806,640 84	405,019,450 15	451,177,853 20	+ 72,787,[illegible] 69	+ [illegible],628,787 64
Id. della marina	239,485,958 50	177,781,126 50	261,780,987 45	+ 61,704,832 —	— 22,295,028 95
Id. dell'agricoltura, industria e commercio	29,450,189 27	29,261,200 32	40,343,288 31	+ 188,988 95	— 10,893,099 04
Totale pagamenti di bilancio	2,762,865,735 63	1,974,144,637 42	2,950,922,813 16	+ 788,721,098 21	— 197,057,077 53
Decreti di scarico	76,752 83	46,742 62	—	+ 30,010 21	+ 76,752 83
Decreti prelevamento fondi	45,145,200 00	34,574,173 06	—	+ 10,571,026 94	+ 45,145,200 —
Totale pagamenti	2,808,087,688 46	2,008,765,553 10	(3) 2,959,922,813 16	+ 799,322,135 36	— 151,835,124 70

NOTE

Mese di giugno 1911

(1) L'aumento è figurativo essendo comprese le somme riguardanti le spese d'amministrazione ed il canone dovuto al comune di Roma. Queste spese, inscritte in bilancio alle partite di giro, vi passeranno, agli effetti del conto del tesoro, nella definitiva sistemazione dei conti.

(2) Gli incassi presunti secondo la tabella esplicativa per l'esercizio 1910-911 ascendono a lire . . 2,910,535,400 31

alle quali sono da aggiungere le somme dipendenti da reintegrazioni di fondi in 24,941,706 28

e quelle dipendenti da leggi e decreti speciali in 37,916,134 54

62,857,840 82

per cui la previsione della entrate risulta in . 2,973,393,241 13

Deducendo da questa somma l'ammontare dei minori incassi che si presumevano realizzare nell'esercizio 1910-911 in confronto alle previsioni in . 87,316,062

risulta la previsione delle entrate pel detto esercizio in 2,886,077,179

che, poste a confronto dei versamenti effettuati nelle tesorerie in 2,981,062,897

dànno la differenza in più negli incassi di . . 94,985,718

(3) I pagamenti erano previsti, nella sopra accennata tabella esplicativa, in 2,959,922,813 16

alle quali aggiungendo le reintegrazioni di fondi in seguito a corrispondenti versamenti in 24,941,706 28

e le variazioni in aumento dipendenti da leggi e decreti speciali in 78,231,779 78

103,173,486 06

la previsione della spesa risulta in 3,063,095,299 22

dalle quali dedotta la minor somma ritenuta pagabile nell'esercizio in 236,793,825 05

si deve considerare l'effettiva previsione dei pagamenti in 2,826,302,474 17

che poste a cofronto coi pagamenti effettuati in 2,762,865,735 63

dànno in relazione alle previsioni un minore esito di cassa di 63,436,738 54

È da notarsi che questo conto riguarda i versamenti fatti nelle tesorerie ed i pagamenti eseguiti dalle medesime, non già le riscossioni dei contabili, e meno ancora gli accertamenti delle entrate e delle spese in rapporto al bilancio di competenza.

Roma, 19 luglio 1911.

Il direttore capo della divisione V
BOCCHI.

Il direttore generale
BROFFERIO.

Rettifiche d'intestazione (3ª pubblicazione).

Si è dichiarato che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	Intestazione da rettificare	Tenore della rettifica
1	2	3	4	5
3.75 0[0 5 0[0	310208 1163198	217 50 100 00	Wittmer *Eugenia* fu Federico, minore, sotto la patria potestà della madre Giovanna Bruckmann, domiciliata in Heilbronn (Wurtemberg)	Wittmer *Giovanna-Eugenia-Francesca-Chiara* fu Federico, minore, ecc. come contro.
3.75 0[0	577831	7 50	Morelli Maria fu Carmine, vedova di *Giovanni Ranaldi*, domiciliata in Napoli	Morelli Maria fu Carmine, moglie di *Giammaria Salvio* fu *Lodovico*,
3.75 0[0	430772	37 50	Capuano *Clelia* di Antonio, *nubile*, domic. in Sant'Angelo de' Lombardi (Avellino)	Capuano *Maria-Clelia-Virginia* di Antonio, *minorenne*, ecc., come contro.
3.75 0[0	305700	112 50	Penna *Lucia* fu Francesco, minore, sotto la patria potestà della madre Pelosi Elisa di Francesco, dom. a Castelbaronia (Avellino)	Penna *Maria-Lucia*, ecc. come contro.
3.75 0[0	545911	217 50	Salvo Maria-Giuseppa-Antonina fu *Antonio*, moglie di Canino Salvatore, domic. a Tunisi	Salvo Maria-Giuseppa-Antonina fu *Antonino*, moglie, ecc. come contro.
3.75 0[0	457268	1125 -	Forte Fatima di Francesco, nubile, dom. in Pinerolo, con usufrutto a favore di Costantino *Francesco* fu Giuseppe, dom. a Pinerolo	Intestata come contro, con usufrutto a favore di Costantino *Giovanni-Giuseppe-Francesco* fu Giuseppe, ecc.
3.75 0[0	460480	37 50	Comini *Marcellina* fu *Antonio*, nubile, dom. a Molina, frazione del comune di Rongio (Como)	Comini *Marcellina-Gregoria* fu *Giuseppe*, ecc., come contro.
3.75 0[0	240326	18 75	Ramella Anna, Giuseppe, *Angelo* e Quinto del fu Pietro, minori, sotto la Patria potestà della madre Germano Albina ved. Ramella, domiciliati a Camburzano (Novara)	Ramella Anna, Giuseppe, *Michelangelo* e Quinto del fu Pietro, minori, ecc. come contro.
3.75 0[0	363508	525 00	Campari Francesco fu *Luigi* domic. in Torino	Campari Francesco fu *Lino-Luigi*, ecc. come contro.
3.75 0[0	355067	22 50	*Parachini* Angela fu Antonio, minore, sotto la patria potestà della madre *Andreoni* Carolina fu Luigi, vedova *Parachini* Antonio	*Paracchini* Angela fu Antonio, minore, sotto la patria potestà della madre *Andreone* Carolina fu Luigi, vedova di *Paracchini* Antonio.
3.75 0[0	248917	3 75	Scognamiglio Maria, *Liberato*, Ciro e Luciano fu Raffaele, minori, sotto la patria potestà della madre Sorrentino Fortuna, domic. in Napoli	Scognamiglio Maria, *Liberata*, Ciro e Luciano fu Raffaele, minori, ecc. come contro.
3.75 0[0	395065	150 00	Immediato *Raffaella* fu Gennaro, nubile, domiciliata in Sapri (Salerno)	Immediato *Maria-Raffaela*, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298

Si diffida

chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data

della prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, il 24 giugno 1911.

Il direttore generale ff.
GARBAZZI.

Direzione generale del tesoro (*Divisione portafoglio*).

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 20 luglio 1911, in L. 100.40.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'industria e del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (*Divisione portafoglio*).

19 luglio 1911.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl' interessi maturati a tutt' oggi
3 3/4 % *netto*	102,88 60	101,01 10	102,69 18
3 1/2 % *netto*	102,78 12	101,03 12	102 60 05
3 % *lordo*	71,41 25	70,21 25	70,68 79

CONCORSI

MINISTERO DELLA MARINA

IL MINISTRO

Visto il testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili ed il regolamento generale per la sua applicazione approvati coi RR. decreti 22 e 24 novembre 1908, nn. 693 e 756;

Visto il regolamento speciale per gli impiegati del corpo delle capitanerie di porto approvato col R. decreto 9 agosto 1910, n. 667;

Considerata la necessità di coprire alcuni posti resisi vacanti nel personale amministrativo delle capitanerie di porto;

Decreta:

È aperto un concorso per 15 posti di applicati di porto di 3ª classe con l'annuo stipendio di L. 2000 secondo le norme prescritte dalle leggi e dai regolamenti sovra citati.

Gli esami avranno luogo secondo i programmi stabiliti col decreto ministeriale 12 ottobre 1910.

Con apposita notificazione saranno fissati i termini per la presentazione delle domande e per l'inizio delle prove scritte.

Dato a Roma, il 12 luglio 1911.

Il ministro
LEONARDI-CATTOLICA.

MINISTERO DELLA MARINA

Ispettorato del corpo delle capitanerie di porto

NOTIFICAZIONE per un esame di concorso a 15 posti di applicato di porto di 3ª classe nel corpo delle capitanerie di porto.

È aperto un concorso a 15 posti di applicato di 3ª classe, con l'annuo stipendio di L. 2000 nel personale amministrativo del corpo delle capitanerie di porto, giusta il decreto Ministeriale del 12 corrente.

Gli esami saranno dati in Roma, nel luogo che sarà stabilito dal Ministero della marina, secondo i programmi annessi al decreto Ministeriale 12 ottobre 1910, ed avranno principio il giorno 21 settembre 1911.

Le domande di ammissione al concorso (in carta da bollo da L. 1) scritte di pugno degli aspiranti, da essi sottoscritte, con l'indicazione della loro residenza, dovranno pervenire al Ministero (Ispettorato del corpo delle capitanerie di porto) non più tardi del 20 agosto p. v. corredate dai seguenti documenti:

1° atto di nascita, legalizzato dal presidente del tribunale, dal quale risulti che il concorrente ha compiuto l'età di 18 anni e non superi quella di 30, se licenziato di liceo o d'istituto tecnico, ovvero quella di 35, se capitano di lungo corso, alla data del presente avviso;

2° certificato di cittadinanza italiana. (Saranno equiparati ai cittadini dello Stato i cittadini delle altre regioni italiane, quand'anche manchino della naturalità);

3° certificato di buona condotta, debitamente legalizzato, rilasciato dal sindaco del comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, vidimato dal prefetto o dal sotto prefetto;

4° certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario;

5° certificato medico, debitamente legalizzato, comprovante l'attitudine fisica del candidato all'impiego cui aspira;

6° foglio di congedo illimitato, o certificato d'esito di leva, ovvero certificato d'inscrizione nelle liste di leva;

7° diploma originale di liceo o d'Istituto tecnico del Regno, ovvero patente di capitano di lungo corso.

I certificati di cui ai nn. 3 e 4 debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente avviso.

Gli aspiranti muniti di patente di capitano di lungo corso presenteranno soltanto i documenti indicati ai nn. 3, 4 e 7 e l'estratto della loro matricola mercantile.

I concorrenti i quali intendano sostenere la prova facoltativa di lingue estere (oltre la francese) dovranno dichiarare nella domanda su quale lingua estera siano pronti a sottoporsi alla prova.

Verificata la regolarità delle domande e dei documenti, e dopo deciso sull'ammissibilità o meno degli aspiranti in base alle informazioni assunte sulla loro condotta privata, indipendentemente dai documenti esibiti, il Ministero inviterà per lettera i concorrenti a presentarsi a Roma, nel luogo e nel giorno che saranno stabiliti, per esservi sottoposti a visita medica intesa ad accertare la loro idoneità fisica e cioè che siano sani, robusti e ben formati.

Relativamente alla vista, essendo tollerato, per essi, l'uso delle lenti, possono essere ammessi anche quando siano affetti da un certo grado di miopia o di debolezza visiva. La miopia non deve però essere superiore a sette diottrie in entrambi gli occhi, e, a refrazione corretta, non deve ingenerare una diminuzione della acutezza visiva inferiore di un terzo ad entrambi gli occhi, ovvero, di un dodicesimo ad un solo occhio.

La debolezza di vista prodotta da malattie regresse o da difetti organici dei globi oculari è tollerabile se la funzione visiva (corretta la refrazione miopica quando esista) non sia ridotta, come sopra si è detto, a meno di un terzo della normale in entrambi gli occhi, ovvero a meno di un dodicesimo in un solo occhio.

Lo svolgimento e la procedura degli esami avranno luogo in conformità delle disposizioni contenute nel regolamento generale per l'esecuzione del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con R. decreto del 24 novembre 1908, n. 756 e nel regolamento 9 agosto 1910, n. 667 per il corpo delle capitanerie di porto.

La dichiarazione dei vincitori e la precedenza a parità di punti, sono regolate nel modo indicato dall'art. 8 del regolamento generale per l'applicazione del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili e delle disposizioni del regolamento speciale pel corpo delle capitanerie di porto.

PROGRAMMA dell'esame di concorso per l'ammissione ai posti di applicato di porto di ultima classe nel personale amministrativo del corpo delle capitanerie di porto, approvato con decreto Ministeriale del 12 ottobre 1910:

MATERIE D'ESAME.

Prove scritte (a).

1. Svolgimento di un tema in lingua italiana sopra argomento storico o letterario, ore 9.
2. Svolgimento di un tema in lingua francese (b), ore 8.
3. Svolgimento di un tema sui principî generali di economia politica, ore 8.
4. *A*) soluzione di una questione di aritmetica;

B) soluzione di un problema o dimostrazione di un teorema riguardante la geometria piana o gli elementi di geometria solida, ore 8.

Prova orale (c).

Primo gruppo.

1. Disposizione sulla pubblicazione, interpretazione e applicazione delle leggi in generale.
2. Nozioni generali di diritto civile e penale.
3. Nozioni generali di diritto costituzionale, amministrativo e commerciale.
4. Nozioni generali di diritto internazionale.
5. Legge sulla contabilità generale dello Stato.

Secondo gruppo.

1. Codice per la marina mercantile e Codice di commercio (Libro II e libro IV, capo II) - Consiglio superiore della marina mercantile.
2. Leggi sulla protezione della marina mercantile.
3. Leggi sulla leva di mare e sulla emigrazione.
4. Legge sulla navigazione interna.
5. Leggi sulle Casse degli invalidi della marina mercantile e sugli infortuni sul lavoro.
6. Nozioni sull'ordinamento sanitario.
7. Nozioni di geografia politica e commerciale.
8. Storia del commercio e della navigazione.

(La durata della prova orale non sarà maggiore di un'ora per ciascun candidato).

---

a) Sarà necessaria una scrittura almeno mediocre.

b) Il candidato potrà svolgere questo tema anche in tedesco, in inglese o in altra lingua estera. Per ognuna delle lingue inglese o tedesca che il candidato dimostri di conoscere correntemente, la commissione esaminatrice aggiungerà da due a quattro punti alla somma di quelli riportati negli esami; aggiungerà invece alla detta somma da uno a due punti per la conoscenza di qualsiasi altra lingua straniera, oltre la francese.

c) La commissione esaminatrice avrà facoltà d'interrogare i candidati anche sui temi da essi svolti in iscritto.

Per il ministro
E. BERGAMASCO.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Il rumore per l'incidente di El-Ksar è cessato con la più conciliante delle dichiarazioni da parte della Spagna. Diciamo la più conciliante inquantochè il governo di Canalejas l'ha fatta sulle notizie dell'incidente pervenute al gabinetto francese e non sulle notizie ufficiali da El-Ksar che tuttavia si attendono.

Un telegramma da Parigi così riferisce la nota ufficiosa comunicata alla stampa:

L'ambasciatore di Spagna Perez Caballero ha fatto oggi visita al ministro degli esteri De Selves e gli ha dichiarato che era stato incaricato di informarlo che il suo Governo era dispiacente per l'incidente relativo alla aggressione patita dal console francese Boisset.

L'ambasciatore di Spagna ha dichiarato che il ministro degli esteri Garcia Prieto, sebbene non avesse ancor ricevuto alcun rapporto sull'incidente, aveva espresso all'ambasciatore di Francia tutto il suo rincrescimento dopo aver preso cognizione delle informazioni ufficiali giunte al Governo francese.

L'ambasciatore spagnuolo Perez Caballero ha soggiunto che il suo Governo lo aveva invitato a ripetere l'espressione del rincrescimento e che appena riceverà esso pure informazioni si propone di invitare il colonnello Sylvestre a presentare le sue scuse al console francese Boisset.

L'ambasciatore di Spagna ha infine dichiarato al ministro De Selves che il Governo spagnuolo desidera di mantenere con la Francia cordiali relazioni e ha diretto in questo senso raccomandazioni ai suoi agenti ad El Ksar.

Una nuova prova delle intenzioni del Governo spagnuolo, di mantenere le migliori relazioni con la Francia, si desume anche dal seguente telegramma da San Sebastiano, 19:

La Spagna invierà come console ad El Ksar il signor Clara, che gode le simpatie della Francia. Esso ha ricevuto istruzioni concilianti.

Il ministro degli esteri, Garcia Prieto, intrattenendosi coll'incaricato di affari della Francia, avrebbe deplorato che un giornale marocchino abbia riprodotto un telegramma di fonte spagnuola, che attribuiva fatti inesatti al capitano Nordeaux.

La notizia ufficiale del richiamo di Turgut Pascià, comandante in capo della spedizione contro i malissori non si ebbe mai, quantunque quella notizia costituisse una novella prova dell'arrendevolezza della Turchia ai consigli di pace che le venivano da diverse potenze europee. La notizia però è confermata ora implicitamente dal seguente telegramma da Costantinopoli, 19:

Il generale Abdullah pascià, la cui nomina a comandante supremo in Albania è stata sottoposta alla sanzione sovrana, partirà, a quanto si dice, alla fine della prossima settimana per l'Albania, accompagnato da parecchi ufficiali.

Il generale Riza è stato nominato comandante della divisione di Scutari.

Il richiamo di Turgut Pascià è frutto di una decisione politica suggerita dal desiderio del Governo di regolare la questione albanese pacificamente se è possibile entro il periodo dell'amnistia e in ogni caso di guadagnarsi la benevolenza dell'Europa con la generosità delle concessioni offerte agli albanesi.

La stampa turca da questo nuovo passo pacifico del Governo ha tratto occasione per fare una delle tante e tante cariche a fondo contro il Montenegro, che ritiene sempre l'ostacolo alla pacificazione.

Il Montenegro dal canto suo risponde alle insinuazioni con una comunicazione officiosa, telegrafata ieri da Cettigne, la quale dice:

Di fronte alle notizie dei giornali esteri, che il Montenegro ostacoli il rimpatrio dei malissori, in luogo competente si fa la seguente dichiarazione:

Il Governo montenegrino dal tempo della immigrazione studia di indurre i malissori a rimpatriare e a tale scopo poco tempo fa si rese possibile un abboccamento dei malissori di Podgoritza con l'inviato turco di qui come pure coll'arcivescovo di Scutari.

Il Governo è dispiacente dell'insuccesso dei dignitari turchi giacchè è il Montenegro che ne rimane danneggiato.

Gli sforzi del Montenegro ciò nondimeno verranno continuati nel senso della pacificazione degli animi non senza speranza di successo.

Il Governo però non può essere chiamato responsabile se i malissori non prestano fede alle promesse turche e non vogliano rimpatriare senza prima aver ottenuto sicure garanzie.

Quale stato civile il Montenegro non può costringere con la forza i malissori a rimpatriare, non essendo esso in grado di dare ai malissori tali garanzie.

Il Montenegro non costituisce alcuna minaccia di pericolo per gli Stati balcanici.

Intorno alle decisioni pacifiche adottate dal Governo turco per la pacificazione dell'Albania, telegrafano da Londra, 19:

Il *Daily Telegraph* ha da Costantinopoli che, sebbene la Porta attribuisca parecchie decisioni prese e specialmente l'esenzione dal servizio militare concessa ai malissori per la loro sottomissione, al consiglio del Valì di Scutari, si conferma oggi che quest'ultima risoluzione fu il risultato di varie conversazioni tra il Gran Visir e gli ambasciatori d'Italia e d'Austria-Ungheria, dopo uno scambio di vedute coll'ambasciatore russo.

Intanto le notizie pubblicate da diversi giornali di nuove sollevazioni nell'Albania meridionale sono smentite, come ne informa un telegramma da Costantinopoli, 19, così concepito:

L'ufficio della stampa pubblica a proposito dell'agitazione nell'Albania meridionale un dispaccio del Valì di Janina, secondo cui le voci che le bande albanesi vorrebbero assalire Santi Quaranta ed avrebbero provocato panico nella popolazione sono smentite.

Il comandante della torpediniera *Alpagot* che ha l'incarico di sorvegliare le coste del vilayet, ha ricevuto le istruzioni necessarie da Prevesa. Sono state inoltre inviate truppe ed un'altra torpediniera.

In seguito a queste misure di precauzione la popolazione si è calmata.

Quattro battoglioni inviati nell'Albania meridionale arrivarono nel pomeriggio di ieri a Vallona. Iersera un altro battaglione ha ricevuto ordine di partire per Vallona. Si dice che la tutela delle coste di Prevesa e di Vallona verrà affidata dlla corazzata *Assar-i-Tewfik* che si trova sulle coste del vilayet di Janina.

***

Dell'azione francese e spagnuola al Marocco si hanno queste notizie staccate ed alquanto contradditorie:

Parigi, 19. — I giornali hanno da Larrache in data 18 luglio: Un convoglio di viveri e munizioni è partito per El Ksar, scortato da un centinaio di uomini.

La fanteria di marina ed i marinai sbarcati sorvegliano le porte della città.

Ottanta disertori della mehalla sceriffiana di El Ksar, arrivati ieri, saranno istruiti ed inviati a Melilla.

Il pascià si è lamentato presso le autorità consolari contro l'attitudine dei soldati spagnuoli che penetrano nelle case, scoprono il viso alle donne nelle vie e minacciano i passanti colla baionetta.

*** I giornali hanno dal El Ksar che le diserzioni continuano fra le truppe sceriffiane. I soldati che si rifiutano di disertare sono costretti a consegnare le armi ed i cavalli.

Si ritiene che oltre cento soldati siano trattenuti dagli spagnuoli e che molti fucili siano stati sequestrati da questi.

Il corriere della posta inglese, proveniente da Fez, è stato arrestato dagli spagnuoli i quali hanno creduto che portasse un fucile mentre invece si trattava di rotolo di giornali che il corriere portava a bandoliera. Gli spagnuoli hanno voluto verificare il contenuto del rotolo.

San Sebastiano, 19. — Dai colloqui tra il ministro degli esteri e l'incaricato di affari di Francia risulterebbe che il comandante di El Ksar avrebbe istruzioni di non arruolare alcun soldato delle mehalle sceriffiane e di restituire al Governo sceriffiano le armi e i cavalli portati da El Ksar dai disertori.

Casablanca, 19. — Il generale Moinier è arrivato a Mequinez sabato e ha ricevuto le ultime sottomissioni dei Beni M' Tir.

Si annuncia pure le sottomissioni degli Uled Jorifla e degli Uled Mimua.

CRONACA ITALIANA

S. A. R. il Duca di Genova ha presieduto, ieri e stamane, al Ministero della marina, la commissione degli ammiragli e generali del genio navale che esamina i quadri di avanzamento del personale ed i progetti per le nuove costruzioni navali.

La Missione etiopica. — Ieri, a Torino, la Missione etiopica ha visitato il palazzo Reale, l'armeria Reale e il padiglione degli italiani all'estero dell'Esposizione industriale internazionale.

In giornata si è recata a Superga ed ha deposto corone sulle tombe della Regina Maria Pia e della principessa Clotilde.

La Missione è partita iersera, alle 20, per Milano.

Un cospicuo dono alla R. Università. — La signora Treves-Segre, vedova del prof. Zaccaria Treves, già direttore dell'Istituto civico di psicologia e pedagogia sperimentale di Milano, del quale si ebbe non è molto a lamentare la immatura perdita, ha donato tutto l'arredamento del laboratorio privato del compianto professore all'Istituto di psicologia sperimentale della Università di Roma, diretto dal prof. Sante De Sanctis. Così facendo la signora Treves si è resa interprete di un desiderio espressole da suo marito negli ultimi giorni di vita.

La gara motonautica. — Ieri la interessante spedizione che ha in sè un alto significato nei progressi nautici giunse alla spicciolata a Messina.

Alle ore 12 la nave *Dandolo*, che si trova nel porto, con tre colpi di cannone avvertì la cittadinanza, che era in vista dal capo Spartivento un motoscafo, seguito da un cacciatorpediniere.

Grande folla accorse alla banchina per assistere all'arrivo.

Infatti alle 12.55, scortata dal cacciatorpediniere *Alpino* giunse il *Mimosa* che si recò subito alla stazione di controllo, funzionante nello stabilimento balneare Victoria.

L'autoscafo ha compiuto felicemente il tragitto.

Numeroso pubblico, tra cui le autorità civili e militari, festeggiarono con entusiasmo i primi arrivati.

Alle ore 16.40 giunse il *Piu V* e alle 16.41 l'*Eolo* ambedue acclamati calorosamente dalla folla.

Il Comitato esecutivo offerse un vermuth d'onore ai gitanti.

Durante la traversata l'*Eolo* ebbe un guasto al motore.

Poscia, scortati dalle torpediniere, i motoscafi: *Marietta*, alle ore 19.30; *Paz Deutz*, alle ore 20.30; *Nochette*, alle ore 21.

Alle 21, fuvvi all'Hôtel Regina Elena, un banchetto in onore dei partecipanti alla crociera motonautica.

Intervennero al banchetto gli onorevoli Fulci e Cutrufelli, le autorità cittadine e gli ufficiali delle torpediniere che scortano i motoscafi.

Pronunciarono applauditi discorsi il cav. Pulejo, che salutò i navigatori a nome della città di Messina, e il tenente di vascello Caracciolo, rappresentante del Ministero della marina, il quale prese in consegna il messaggio della città di Messina, diretto al sindaco di Roma, bene augurando alla prosperità della città che rinasce.

Dopo il banchetto ebbe luogo una serata di gala al teatro Mastrojeni riuscita brillantissima.

I partecipanti alla crociera motonautica furono accolti al loro ingresso nel teatro al suono degli inni patriottici e durante la rappresentazione furono fatti segno a calorose ovazioni.

*** Per l'arrivo in Roma della crociera motonautica, che presumibilmente si effettuerà domenica prossima, il Comitato per le feste commemorative del 1911, che fu, nell'organizzazione di questa prova di ardimento, parte procipua, ha organizzato un programma di festeggiamenti, degni dell'avvenimento, e che avranno luogo nel giorno dell'arrivo e susseguenti, tutto il tempo cioè che gli arditi crociati si tratteranno in Roma.

Questi festeggiamenti si combinano naturalmente e vengono ad integrarsi con quelli organizzati e in via di organizzazione per parte del Municipio, delle autorità e delle varie Società sportive.

L'arrivo, come è noto, avverrà all'Esposizione etnografica in Piazza d'armi.

Le imbarcazioni, risalito il Tevere e tagliato il traguardo a Ripagrande, attraverseranno pavesate la città, giungendo così all'Esposizione dove i motonauti scenderanno per mezzo di un apposito sbarcadero che il Comitato ha fatto costruire in questi giorni.

Si troveranno a riceverli oltre il Comitato, il sindaco, il prefetto, le autorità civili o militari.

La sera susseguente all'arrivo, verrà riprodotta in Piazza d'armi la caratteristica festa veneziana del Redentore che fu rinviata da domenica scorsa, appunto per offrirla ai naviganti partiti da Venezia.

Nella Somalia italiana. — L'*Agenzia Stefani* comunica: « Il governatore della Somalia, dopo essersi fermato nel British East Africa e aver conferito col governatore generale britannico su affari di comune interesse delle due colonie, è rientrato nel Benadir per la via di Giumbo.

Egli ha trovato la colonia in perfetta quiete e la regione della Goscia in incremento.

La navigazione alla foce del Giuba della Società italiana, che ha preso buon indirizzo commerciale, ha dato lusinghieri risultati. Fu trasportato un macchinario, compresi pezzi pesanti 7 tonnellate, dalla foce, risalendo il fiume, sino alla concessione della Società romana di colonizzazione che trovasi a sud della stazione di Margherita.

Il villaggio indigeno a Lugh è stato distrutto da un incendio; nessun danno nè di persone nè di merci. Si provvede alla ricostruzione ».

Gravissimo infortunio. — Nella cava Bettogli dei conti Lazzoni su quel di Carrara, la frana di un monte ha sepolto 14 operai, che stavano mangiando a mezzogiorno.

Sono estratti otto morti e quattro gravemente feriti.

Non si ha alcuna speranza di poter salvare gli altri due che si trovano ancora sepolti dalla frana. Tuttavia i lavori di salvataggio vengono continuati con grande alacrità.

La cittadinanza è costernata. Sono state esposte le bandiere abbrunate. I negozi sono chiusi.

Il prefetto, il sindaco e le autorità sono accorse sul luogo ove sono accorse pure truppa, carabinieri, guardie, vigili, la Croce rossa e la Pubblica assistenza.

Esperienze aeronautiche. — Il dirigibile militare *P. 3*, ha eseguito iermattina, a Verona dalle 6.30 alle 9.30 due escursioni, la prima portando a bordo il generale Marini, comandante la divisione di Verona, la seconda portando un ufficiale del corpo osservatori. Tutto ha proceduto nel modo più regolare.

Nella navicella erano i tenenti di vascello Valli e Penco, il capitano Manari, i tenenti Scelso e Biffi ed il meccanico Cecioni.

Marina militare. — La R. nave *Etruria* è giunta a Buenos Aires.

Marina mercantile. — Il *R. Rubattino* della Società nazionale, è partito da Napoli per Bombay — Il *Principe di Udine* del Lloyd Sabaudo è giunto a Santos proseguendo per Buenos Aires.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

CADICE, 19. — A bordo della torpediniera *Proserpina* sono arrivati il console di Spagna a Fez e il colonnello Prestamero, provenienti da Larrache e diretti a Madrid.

LISBONA, 19. — *Assemblea costituente.* — Teofilo Braga, come deputato, difende il progetto di costituzione da lui presentato.

La discussione generale è chiusa.

Il principio federale del progetto di costituzione ottiene l'adesione di pochissimi deputati.

LONDRA, 19. — Nei circoli politici e finanziari si attribuisce poca importanza al ritorno in Persia dell'ex-Scià, i cui partigiani sono poco numerosi.

Si ha da Cumerade (Yemen) che l'esercito dello sceriffo della Mecca ha battuto i ribelli ed ha potuto così soccorrere la guarnigione di Abha il 2 luglio che era assediata da 10 mesi.

L'esercito si dirige al sud contro il pretendente Sidied Adriss.

TEHERAN, 19. — Si è costituito il nuovo Gabinetto.

Il reggente ha assicurato al Governo il suo appoggio contro l'ex-Scià.

LONDRA, 19. — Gli scioperanti hanno lanciato sassi contro la direzione delle miniere di Tareni, nella vallata di Swansea e contro le case di due funzionari della direzione delle miniere.

La polizia ha disperso i dimostranti a mezzanotte facendo uso dei bastoni.

Si deplorano feriti da ambo le parti; un agente si trova in gravi condizioni.

TIRNOVO, 19. — *Assemblea nazionale.* — Continua la discussione del progetto di revisione della costituzione. Si approvano i capitoli 8, 10 e 13.

All'art. 127 della costituzione, la commissione propone, d'accordo col Governo, un emendamento, secondo il quale normalmente non vi sarà che un'unica sessione parlamentare, cioè dal 1° di ottobre fino al 15 marzo, con una interruzione dal 15 dicembre al 1° febbraio.

L'art. 127, così modificato, è approvato.

BUDAPEST, 19. — *Camera dei deputati.* — Continua la discussione dei progetti militari.

L'opposizione continua l'ostruzionismo tecnico chiedendo appelli nominali per protrarre la discussione.

Alla fine della seduta, Ivanka, kossuthiano, interpella il presidente del Consiglio dei ministri, se sia edotto che il ministro degli esteri a suo tempo fece ripartire fra i malissori, i mirditi ed altre tribù albanesi 10,000 fucili e grosse somme di denaro, e quale sia veramente la causa della rivolta albanese.

L'interpellante domanda se sia compatibile con l'onore della Monarchia che il ministro degli esteri abbia sparso il terrore fra popolazioni di cui si è abusato e che furono sobillate alla sommossa.

LONDRA, 19. — Il *Daily News* annuncia che l'Ammiragliato ha ordinato di mettere in costruzione nei cantieri di Thornycroft una controtorpediniera provvista di macchine a combustione interna.

Le esperienze già fatte con macchine di questo genere condurrebbero, se generalmente applicate, ad una rivoluzione nelle costruzioni navali.

MARSIGLIA, 20. — Sebbene le condizioni sanitarie siano normali, si sono verificati a Marsiglia quattro casi di colera isolati, che rimontano ad oltre 48 ore. Poi non si è avuto nessun nuovo caso.

Sono state prese tutte le precauzioni sanitarie.

MADRID, 20. — L'*Herald* dice che Canalejas ha ricevuto iersera da El Ksar un radio-telegramma dal colonnello Sylvestre, che spiega così l'incidente dell'agente consolare di Francia, Boisset:

Questi, che era passato armato dinanzi a parecchi posti i quali, avendolo riconosciuto, non lo avevano affatto disturbato, incontrò due soldati del *tabor* che lo invitarono e lo costrinsero a recarsi al posto più vicino ove il capitano Pidal gli diede tali spiegazioni che Boisset stesso lo pregò di non punire i soldati, dicendo che anche lui, come soldato, conosceva e rispettava il rigore della consegna.

Il colonnello Sylvestre nel suo radio-telegramma aggiunge: « Informato dell'incidente ne feci rapporto ufficiale, punti i soldati, rinnovai le istruzioni e diedi spiegazioni a Boisset ».

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del R. Osservatorio del Collegio romano

19 luglio 1911.

L'altezza della stazione è di metri	50.60.
Barometro a mezzodì	759 36.
Termometro centigrado al nord	31.8.
Tensione del vapore, in mm.	10 82.
Umidità relativa a mezzodì	31.
Vento a mezzodì	SW.
Velocità in km.	18.
Stato del cielo a mezzodì	sereno.
Termometro centigrado	massimo 33.3.
	minimo 18 8.
Pioggia, in mm.	—

19 luglio 1911.

In Europa: pressione massima di 765 sulle coste occidentali della Francia, minima di 750 sulla Lapponia.

In Italia nelle 24 ore: barometro generalmente aumentato fino a 4 mill. sulla valle Padana; temperatura quasi generalmente in aumento; pioggie con temporali in Piemonte, Lombardia e Veneto.

Barometro massimo di 764 sull'Italia inferiore, minimo di 761 in Sardegna.

Probabilità: venti deboli o moderati del 2° o 3° quadrante; cielo vario o nuvoloso sull'Italia superiore con pioggerelle e temporali sparsi, sereno altrove; alto Tirreno mosso.

BOLLETTINO METEORICO

dell'ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 19 luglio 1911.

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA precedente	
			Massima	Minima
			nelle 24 ore	
Porto Maurizio	1/2 coperto	mosso	24 5	22 8
Genova	coperto	calmo	26 3	21 3
Spezia	1/2 coperto	calmo	25 4	20 0
Cuneo	3/4 coperto	—	26 3	18 5
Torino	coperto	—	26 8	18 9
Alessandria	1/4 coperto	—	31 5	17 7
Novara	coperto	—	31 2	19 2
Domodossola	1/2 coperto	—	28 8	15 9
Pavia	coperto	—	31 2	18 0
Milano	coperto	—	32 2	20 5
Como	nebbioso	—	29 0	21 0
Sondrio	sereno	—	28 0	17 5
Bergamo	coperto	—	25 5	18 5
Brescia	3/4 coperto	—	29 2	21 0
Cremona	3/4 coperto	—	30 6	20 0
Mantova	1/4 coperto	—	29 8	20 2
Verona	1/4 coperto	—	29 7	21 1
Belluno	sereno	—	25 3	16 6
Udine	3/4 coperto	—	25 4	18 6
Treviso	sereno	—	27 8	20 5
Venezia	nebbioso	calmo	28 0	20 5
Padova	1/4 coperto	—	26 4	19 7
Rovigo	coperto	—	28 5	19 9
Piacenza	coperto	—	28 7	20 1
Parma	3/4 coperto	—	31 0	20 9
Reggio Emilia	1/2 coperto	—	29 5	20 3
Modena	3/4 coperto	—	29 0	20 4
Ferrara	1/2 coperto	—	28 7	19 6
Bologna	sereno	—	28 1	21 1
Ravenna	—	—	—	—
Forlì	sereno	—	29 8	19 8
Pesaro	sereno	calmo	28 2	21 0
Ancona	sereno	calmo	29 0	16 8
Urbino	sereno	—	28 0	20 0
Macerata	sereno	—	30 0	22 8
Ascoli Piceno	—	—	—	—
Perugia	sereno	—	27 2	17 5
Camerino	sereno	—	27 5	17 3
Lucca	1/4 coperto	—	29 1	17 9
Pisa	sereno		29 0	16 7
Livorno	1/4 coperto	calmo	28 5	19 3
Firenze	sereno	—	31 6	18 9
Arezzo	sereno	—	30 6	17 8
Siena	sereno	—	29 3	18 2
Grosseto	sereno	—	30 2	18 2
Roma	sereno	—	29 4	18 8
Teramo	sereno	—	32 0	19 0
Chieti	sereno	—	28 0	21 5
Aquila	sereno	—	28 5	15 8
Agnone	sereno	—	25 8	17 9
Foggia	sereno	—	35 0	19 4
Bari	sereno	calmo	31 0	21 0
Lecce	sereno	—	31 4	20 1
Caserta	sereno	—	30 5	18 6
Napoli	sereno	legg. mosso	28 0	20 1
Benevento	sereno		30 2	17 0
Avellino	sereno	—	25 2	15 4
Caggiano	—	—	—	—
Potenza	sereno	—	27 4	17 7
Cosenza	sereno	—	30 0	18 0
Tiriolo	sereno	—	23 4	14 0
Reggio Calabria	—	—	—	—
Trapani	1/4 coperto	calmo	29 2	22 8
Palermo	sereno	calmo	29 8	17 0
Porto Empedocle	sereno	calmo	24 5	20 2
Caltanissetta	sereno		28 5	22 2
Messina	sereno	calmo	31 2	22 8
Catania	sereno	calmo	31 7	22 7
Siracusa	sereno	calmo	24 6	18 6
Cagliari	1/4 coperto	legg. mosso	33 9	21 0
Sassari	sereno	—	31 9	22 6

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*